

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
DIFESA (IV)	»	13
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	14
FINANZE (VI)	»	23
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	51
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	52
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	56
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	57
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	59
AFFARI SOCIALI (XII)	»	60
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	86

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	94
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	100
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	101
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	105
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	106

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle iniziative per il sostegno del settore lattiero-caseario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

AUDIZIONI

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati, Luca SANI. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle iniziative per il sostegno del settore lattiero-caseario.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*)

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il senatore Roberto FORMIGONI, *presidente della 9^a Commissione del Senato della Repubblica*, svolge un intervento introduttivo.

Il ministro Maurizio MARTINA interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario CATANIA (SCpI), Franco BORDO (SEL), la senatrice Leana PIGNEDOLI (PD) e il deputato Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD).

Il ministro Maurizio MARTINA interviene in replica.

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza in seduta dei deputati Carra, Fiorio, Palma e Schullian e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

In merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Audizione di Angela Del Vecchio, ordinario di diritto dell'Unione europea presso la Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma (LUISS); Roberto Sgalla, direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato; Aldo Giannuli, professore di storia del mondo contemporaneo presso l'Università statale di Milano (*Svolgimento e conclusione*) 4

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.35.

In merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Audizione di Angela Del Vecchio, ordinario di diritto dell'Unione europea presso la Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma (LUISS); Roberto Sgalla, direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato; Aldo Giannuli, professore di storia del mondo contemporaneo presso l'Università statale di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Angela DEL VECCHIO, *ordinario di diritto dell'Unione europea presso la Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma (LUISS)*, Roberto

SGALLA, direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato e Aldo GIANNULI, professore di storia del mondo contemporaneo presso l'Università statale di Milano, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elio VITO, *presidente*, e i deputati Massimo ARTINI (Misto-AL), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Angelo TOFALO (M5S), Daniele FARINA (SEL), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la IV Commissione* e Alessandro PAGANO (AP).

Angela DEL VECCHIO, *ordinario di diritto dell'Unione europea presso la Libera Università internazionale degli studi sociali*

Guido Carli di Roma (LUISS), Roberto SGALLA, direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, Antonio APRUZZESE, direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, e Aldo GIANNULI, professore di storia del mondo contemporaneo presso l'Università statale di Milano, rispondono ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.

Elio VITO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara concluse le audizioni odierne e l'indagine conoscitiva in oggetto.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Esame emendamenti C. 2844-A Governo	6
--	---

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 marzo 2015.

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e
gli investimenti.
Esame emendamenti C. 2844-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
9.40 alle 10, dalle 13.30 alle 14.15 e dalle
20.15 alle 20.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Emendamenti C. 2844-A, Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 7

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. Nuovo testo C. 2150 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 8

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 9

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (*Esame e rinvio*) 10

AVVERTENZA 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

Emendamenti C. 2844-A, Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti con-

tenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le

riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

Nuovo testo C. 2150 Ferranti e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulla proposta di legge n. 2150, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, come risultante dagli emendamenti approvati.

Nel ricordare che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale, come risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano, in particolare, le sentenze nn. 393 del 2006 e 275 del 1990), rileva che l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica l'articolo 157 del codice penale, aumentando della metà i termini di prescrizione per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale) e corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale). A tal fine, è aggiunto un periodo al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, che attualmente prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per alcuni reati (omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada, nonché per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, o di sfruttamento sessuale dei minori).

L'articolo 2 del provvedimento in oggetto modifica l'articolo 158 del codice penale, che individua il momento a partire

dal quale il termine di prescrizione decorre. Inserendo un ulteriore comma, si prevede che per i reati indicati dall'articolo 392, comma 1-bis del codice di procedura penale – ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.), tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 c.p.), sfruttamento sessuale di minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies) e violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies) e *stalking* (articolo 612-bis c.p.) – se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quel caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Con questa disposizione, il legislatore dà attuazione – seppur in modo parziale – alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013. La Convenzione, di cui all'articolo 58, infatti, richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale « sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età ».

L'articolo 3 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, di cui all'articolo 159 del codice penale, anzitutto specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il pubblico ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta. Il medesimo articolo specifica, inoltre, per quanto riguarda la già prevista sospensione per deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione, oltre ad aggiungere le seguenti tre ulteriori ipotesi

di sospensione del corso della prescrizione: *a)* per richiesta di rogatoria all'estero (termine massimo di sospensione pari a sei mesi); *b)* per perizie di particolare complessità (termine massimo di sospensione pari a tre mesi); *c)* per la presentazione di un'istanza di ricusazione del giudice.

L'articolo 3, al comma 2, prevede l'inserimento nell'articolo 159 del codice penale di tre nuovi commi, in forza dei quali è previsto che la sentenza di condanna, anche se non definitiva, sospende la prescrizione. Precisa che, in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, i periodi di sospensione previsti per il giudizio d'appello e di Cassazione vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Sottolinea, inoltre, che in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero, perizie complesse, ricusazione del giudice, assenza dell'imputato), il termine è conseguentemente prolungato.

L'articolo 3-bis modifica l'articolo 160 del codice penale per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, determina l'interruzione del corso della prescrizione.

L'articolo 4 interviene invece sull'articolo 161 del codice penale, che disciplina di effetti dell'interruzione e della sospensione del corso della prescrizione. Rispetto alla formulazione vigente della norma — che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato — la riforma distingue le due ipotesi e prevede quindi che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo. Infine,

l'articolo 5 stabilisce espressamente che la riforma della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Sotto l'aspetto del riparto delle competenze legislative, segnala che il provvedimento in esame interessa l'ordinamento penale e costituisce quindi esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.

C. 2799 Boccadutri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Teresa PICCIONE (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge n. 2799, volta ad apportare alcune modifiche all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, istitutiva della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con la finalità di assicurarne la piena operatività, anche alla luce delle ulteriori funzioni affidategli dal decreto-legge n. 149 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2014) che ha abolito il finanziamento pubblico diretto ai partiti.

Ricorda, altresì, che la Commissione in oggetto ha il compito di effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti dei partiti, secondo le modalità ivi stabilite. La citata legge n. 96 del 2012 è contestualmente intervenuta sulla disciplina dei rimborsi elettorali (riducendone l'importo) e ha introdotto nuove disposizioni in materia di controllo dei bilanci dei partiti, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile. Successivamente, il decreto-legge n. 149 del 2013 (convertito dalla legge n. 13 del 2014) ha abrogato il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e lo ha sostituito con un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Fa presente che la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici ha sostituito il Collegio di revisori, che aveva il compito di controllare i bilanci dei partiti ai sensi della previgente disciplina.

La nuova Commissione è composta da cinque membri, designati dai vertici delle tre massime magistrature (un membro da parte del Primo Presidente della Corte di cassazione; un membro da parte del Presidente del Consiglio di Stato; tre membri da parte del Presidente della Corte dei conti), scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Le designazioni sono ratificate dall'atto di nomina congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I membri della Commissione – il cui mandato è di quattro anni, rinnovabile una sola volta – non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata.

Sottolinea che, in base alla legge istitutiva, la sede della Commissione è stabilita presso la Camera dei deputati; le risorse di personale di segreteria necessarie all'operatività della Commissione sono garantite congiuntamente e in pari misura da Camera e Senato. Per quanto riguarda i compiti della Commissione, ricorda che, in base a scadenze stabilite dalla legge, i rappresentanti legali o i tesoriери dei partiti che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi nelle elezioni della Camera ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a trasmettere il rendiconto e i relativi allegati. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione sul giudizio di regolarità e di conformità alla legge che è trasmessa ai Presidenti del Senato e della Camera, che ne curano la pubblicazione nei siti *internet* delle rispettive Assemblee. Ricorda altresì che i suddetti termini sono stati prorogati ciascuno di sessanta giorni ad opera del-

l'articolo 1, comma 12-*quater*, del decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto « mille proroghe »), al fine di assicurare la piena funzionalità della Commissione. Entro oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato e della Camera gli elenchi dei partiti politici che risultino ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui sopra con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

Ricorda che il decreto-legge n. 149 del 2013 ha, inoltre, attribuito alla Commissione il compito di verificare la presenza nello statuto dei partiti degli elementi indicati dalla legge ai fini dell'iscrizione del partito nel registro nazionale dei partiti politici, necessaria ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla legge (agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e cosiddetto « due per mille »). Alla Commissione sono, infine, riconosciuti poteri sanzionatori in caso di mancato o parziale rispetto degli obblighi di legge. Fa presente che la Commissione si è costituita la prima volta il 3 dicembre 2012.

Entrando nel merito della proposta in oggetto, che si compone di tre articoli, rileva che l'articolo 1 consente alla predetta Commissione di essere coadiuvata, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, dalle seguenti unità di personale: due unità, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione; due unità, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile.

L'articolo 2 specifica che, per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al contempo, è stabilito il divieto, per tali dipendenti, di assumere o di svolgere altri incarichi o funzioni.

Riguardo al collocamento fuori ruolo, specifica che il tempo trascorso presso la Commissione è escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1,

comma 68, della legge 6 novembre n. 190 del 2012, che prevede, come regola generale per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato, un limite di permanenza massima fuori ruolo di dieci anni, anche continuativi, nell'arco del loro servizio.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, evidenzia che l'articolo 1 precisa che il trattamento economico complessivo dei dipendenti che coadiuvano la Commissione, collocati fuori ruolo, è a carico delle amministrazioni di appartenenza, e che l'articolo 2, come già rilevato, prevede che, per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione, collocati fuori ruolo, beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Segnala, infine, sotto il profilo delle competenze legislative, che il provvedimento è riconducibile alla materia « ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato », che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Sergio BOCCADUTRI (PD) sottopone alla valutazione della Commissione la possibilità che sia svolta un'audizione del nuovo Presidente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti, Luciano Calamaro, al fine di acquisire elementi istruttori utili per la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento in oggetto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che la richiesta formulata dal collega Boccadutri potrà essere esaminata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi della Commissione. Ritiene, peraltro, che, trattandosi di un provvedimento sul quale potrebbe registrarsi un'ampia condivisione, potrebbe essere valutata la possibilità di proseguire l'esame in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 marzo 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.55 alle 15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844-A Governo ed emendamenti. (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*) 14

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 21

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 marzo 2015, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di svolgere un ulteriore approfondimento in merito agli eventuali effetti finanziari riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 11-*septies*, del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel ribadire quanto già sostanzialmente chiarito nel corso della precedente seduta, fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 11-*septies*, introducendo un diverso limite all'importo dei crediti tributari delle *start-up* innovative per i quali non è richiesta l'apposizione del visto di conformità, riguardano un ristretto numero di imprese che utilizzano crediti IVA in compensazione e comportano quindi effetti ragionevolmente trascurabili sull'andamento complessivo dell'ammontare dei crediti IVA utilizzati in compensazione.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2844-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, recante Misure urgenti per il sistema bancario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 3, che affidano alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. la possibilità di esercitare il proprio intervento a supporto delle esportazioni

anche attraverso l'esercizio del credito diretto, non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto, da un lato, l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, assegna al Ministro dell'economia e delle finanze l'esercizio dei poteri di indirizzo e di definizione dei criteri di svolgimento dell'attività a valere sulle risorse provenienti dalla gestione separata — ossia su quelle assistite da garanzia dello Stato — e dall'altro, ai sensi della lettera *e-bis*) del medesimo comma 11 del predetto articolo 5, nell'ambito dell'operatività di tale gestione, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti possono essere assistite da garanzia dello Stato a titolo oneroso solo secondo i termini e le condizioni stabilite dal medesimo Ministro;

le attività di erogazione del credito di cui al citato articolo 3 appaiono coerenti con l'attuale collocazione di Cassa depositi e prestiti fuori del perimetro della pubblica amministrazione, posto che tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale di Cassa depositi e prestiti devono essere svolte nel rispetto di un sistema separato ai fini contabili e organizzativi, preservando in modo durevole l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della medesima Cassa, assicurando un ritorno economico agli azionisti;

le modifiche introdotte dalle Commissioni di merito all'articolo 4, in materia di piccole e medie imprese innovative, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già stimati dalla relazione tecnica, sia perché in alcuni casi esse hanno un impatto marginale sulla platea delle imprese beneficiarie e non determinano pertanto effetti sostanziali in termini di gettito erariale, sia perché in altri casi esse risultano di carattere ordinamentale ovvero restringono la platea dei soggetti beneficiari;

le disposizioni in materia di raccolta telematica di capitali, di cui all'articolo 4, comma 10, non risultano suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica;

gli effetti di minor gettito erariale derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo della disciplina vigente in favore delle *start-up* innovative, di cui all'articolo 4, comma 11-*bis*, risultano sovrastimati e pertanto appare necessario rideterminarli in riduzione, evidenziando l'ammontare complessivo degli oneri derivanti dal medesimo comma, ivi compresi quelli di carattere contributivo;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 11-*septies*, introducendo un diverso limite all'importo dei crediti tributari delle *start-up* innovative per i quali non è richiesta l'apposizione del visto di conformità, riguardano un ristretto numero di imprese che utilizzano crediti IVA in compensazione e comportano quindi effetti ragionevolmente trascurabili sull'andamento complessivo dell'ammontare dei crediti IVA utilizzati in compensazione;

la facoltà riconosciuta alla Fondazione istituto italiano di tecnologia di costituire o partecipare a *start-up* innovative, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale facoltà deve essere esercitata nell'ambito delle risorse già assegnate a legislazione vigente alla predetta Fondazione ai sensi dell'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

le disposizioni in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, e all'articolo 8-*bis*, non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, ferme restando le risorse già stanziare per il medesimo Fondo ai sensi della legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, sostituire il comma 11-ter con i seguenti:

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma

11-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

11-ter.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Sergio BOCCADUTRI (PD) osserva come sarebbe auspicabile acquisire sul testo del provvedimento anche il parere della Commissione giustizia, al fine di verificare l'eventuale incompatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma

10-bis, con la disciplina dettata dall'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, concernente le modalità di formazione degli atti costitutivi delle società per azioni o a responsabilità limitata.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che, essendo il provvedimento all'esame dell'Assemblea, non può essere investita della questione posta dall'onorevole Boccadutri la Commissione giustizia, mentre la medesima questione potrà, se del caso, essere affrontata in sede di Comitato dei nove delle Commissioni finanze e attività produttive.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, comunica che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Prataviera 4.24, 4.25 e 4.26 e Guidesi 4.27, che modificano i requisiti che devono possedere le imprese al fine di rientrare tra le PMI innovative e quindi fruire delle agevolazioni di cui al comma 9 dell'articolo 4, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, che per l'anno 2015 non reca le necessarie disponibilità;

Prataviera 4.125, che estende le agevolazioni previste per le PMI innovative al comma 9 dell'articolo 4 anche alle imprese a conduzione familiare che investono determinate risorse nel ricambio generazionale dell'attività, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del-

l'economia e delle finanze, che per l'anno 2015 non reca le necessarie disponibilità;

Del Grosso 4.88, che esclude dall'applicazione della contribuzione previdenziale minimale relativa alla gestione INPS degli artigiani e dei commercianti, i soci amministratori delle *start-up* innovative. La proposta emendativa, inoltre, sembra prevedere la possibilità di poter chiedere senza limiti di tempo il rimborso dei contributi versati e non dovuti per quanto sopra disposto. Nonostante l'evidente onerosità della proposta emendativa, non si provvede alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Sottanelli 8-bis.21 e Ricciatti 8-bis.501, che prevedono alcuni interventi relativi al Fondo centrale di garanzia. In particolare, l'emendamento 8-bis.21 modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013, sopprimendo il periodo che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano individuate le modalità di accesso agli interventi previsti nel suddetto Fondo, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti. Inoltre, le proposte emendative in commento incrementano il numero dei componenti del Comitato che amministra il suddetto Fondo, senza, tuttavia, specificare, come precedentemente previsto, le modalità di compenso dei suddetti componenti;

Allasia 8.032, che prevede che, per l'anno 2015, per le sole regioni che non hanno utilizzato le anticipazioni per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione di cui al decreto-legge n. 35 del 2013 non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza, senza, tuttavia, prevedere alcuna compensazione finanziaria;

Grimoldi 8.029, che prevede che, al fine di favorire gli investimenti, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici sia operata in regime di esenzione fiscale. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

identici Allasia 4.7 e Quintarelli 4.9, che sostanzialmente sono suscettibili di ampliare l'ambito delle PMI innovative che possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 9 dell'articolo 4. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

identici Ricciatti 4.16, Allasia 4.20 e Sottanelli 4.21, Mucci 4.32 e 4.33, Allasia 4.36, che modificano i requisiti che devono possedere le imprese al fine di rientrare tra le PMI innovative e quindi fruire delle agevolazioni di cui al comma 9 dell'articolo 4. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Ricciatti 4.64, che sopprime il comma 8 dell'articolo 4, che prevede che alla gestione dell'apposita sezione speciale del registro delle imprese riservata alle PMI innovative – che include l'iscrizione, la verifica periodica, l'eventuale cancellazione ed altre attività connesse – le camere di commercio provvedono nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Caso 4.85 e 4.551, che sono volte a prevedere l'istituzione, nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico, di un portale nel quale sono indicate tutte le informazioni per accedere ai bandi di finanziamento a favore delle PMI innovative e delle *start-up* innovative, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono a ciò nell'ambito delle risorse dispo-

nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se possa essere data attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

De Rosa 4.97, che prevede per le *start-up* innovative, per il periodo di avvio dell'attività, l'esenzione dai diritti di segreteria, provvedendo al relativo onere, pari a 1 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia corretta la quantificazione degli oneri e idonea la copertura finanziaria prevista;

Terzoni 4.98, che prevede per le *start-up* innovative, per il periodo di avvio dell'attività, l'esenzione dalla tassa di concessione governativa, provvedendo al relativo onere, pari a 1 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia corretta la quantificazione degli oneri e idonea la copertura finanziaria prevista;

Boccadutri 4.500, che prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro annui destinati alla formazione di manager di PMI impegnate in progetti di esportazione ed internazionalizzazione, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia idonea la copertura finanziaria prevista;

Prataviera 4.503, che, modificando il comma 9 dell'articolo 4, è volta a prevedere che, per le PMI, l'obbligo di pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, decorra dal 1° gennaio 2018, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi speciali di parte corrente iscritti nel bilancio triennale 2015-2017. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia corretta la quantificazione degli oneri e idonea la copertura finanziaria prevista;

Ricciatti 4.502 e 4.560, che prevedono la definizione di linee guida volte alla promozione dello strumento dell'*equity crowdfunding* anche per le ristrutturazioni aziendali e per le imprese in crisi o fallite. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Ricciatti 4.100, che è volta a modificare il comma 11 dell'articolo 4, che include nelle *start-up* innovative anche le società residenti in uno Stato UE o nello Spazio economico europeo con sede produttiva o filiale in Italia. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Quintarelli 4.106, che è volta a prevedere che ai soci delle *start-up* innovative tenuti all'iscrizione alla gestione INPS degli artigiani e dei commercianti, si applichi temporaneamente il regime contributivo agevolato di cui ai commi da 77 a 84 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Mucci 4.111, che è volta ad estendere alle PMI innovative le misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale e le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato previste per le *start-up* innovative rispettivamente dagli articoli 27-*bis* e 28 del decreto-legge n. 179 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Vitelli 4.117, che è volta a prevedere l'istituzione, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, di un portale nel quale sono indicate tutte le informazioni relative al settore delle *start-up* innovative. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se possa essere data attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Pagano 4.119, che prevede un credito d'imposta, per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019, per le micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo di una determinata entità, prevedendo che per tale finalità è riservata una quota, pari a 75 milioni di euro annui per il triennio 2015-2018, delle risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia idonea la copertura finanziaria prevista;

Sorial 4.07, che reca modifiche alla disciplina sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line*. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Luigi Gallo 4.0501, che è volta a prevedere, a decorrere dal 2015, l'istituzione di un fondo finalizzato ad escludere dall'IRAP le *start-up* innovative, con una dotazione annua di 300 milioni di euro, provvedendo alla copertura dei relativi oneri attraverso una corrispondente riduzione delle *tax expenditures*. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia idonea la copertura finanziaria prevista;

Di Vita 4.0502, che riconosce alle *start-up* innovative l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame fino al 30 giugno 2020. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle

proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Ricciatti 4.0500, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad istituire un apposito « Fondo *venture capital* per l'industria », con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Della Valle 4.0503, che prevede che, al fine di favorire la nascita di nuove *start-up* innovative, lo Stato promuova l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, al fine di istituire spazi di *coworking*. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Crippa 4.0504, che è volto ad incrementare da 10 milioni di euro a 150 milioni di euro la dotazione relativa al 2015 del fondo destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative, provvedendo al relativo onere, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione di determinate missioni. Al riguardo, premesso che l'onere appare sovrastimato di 10 milioni di euro e che la copertura riguarda un onere a regime, mentre l'onere si riferisce al solo anno 2015, appare opportuno che il Governo chiarisca se sia idonea la copertura finanziaria prevista;

Mucci 5.5, che prevede che il regime fiscale agevolato previsto per il *Patent box* si applichi anche ai brevetti europei e ai

marchi comunitari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Cariello 7.500, che prevede che la Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 7 possa anche succedere nel rapporto esistente tra banche e micro e piccole medie imprese nella sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. Al riguardo, fermo rimanendo che la proposta emendativa prevede che la predetta Società dia attuazione ai suddetti interventi attraverso risorse proprie e a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Ricciatti 7.23, che prevede che presso la Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 7 sia istituita una sezione speciale per le piccole e medie imprese volte, tra l'altro, a promuovere strumenti di consolidamento dei debiti, istituti che veicolano il capitale delle piccole e medie imprese anche sotto forma di prestiti partecipativi, nonché consulenze per piani di riconversione delle attività. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Busin 7.03 e 7.02, che sopprimono o modificano la lettera *b*) dell'articolo 3 della legge n. 154 del 2014, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE in materia di accesso e vigilanza sull'attività degli enti creditizi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca che l'attuazione delle proposte emendative non comporti contrasto con la disciplina comunitaria, con conseguente potenziale avvio di una procedura d'infrazione;

Pelillo 7.0502, che prevede l'integrazione delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria, a tale fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per il 2015 e 21 milioni di euro per il 2016. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Pelillo 8-ter.501 e 8-ter.500, che prevedono che la quota del Fondo di garanzia riservata alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 1 del 2015 sia concessa fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Allasia 8.031, prevede che, anche per l'anno 2015, non rilevano ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario gli impegni e i pagamenti in conto capitale per investimenti connessi e necessari per l'accessibilità a EXPO 2015. Ai relativi effetti finanziari pari a 150 milioni di euro si provvede, quanto a 80 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 12-*sexiesdecies* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014 recante disposizioni in materia di disapplicazione delle sanzioni previste per la violazione del patto di stabilità interno e, quanto a 70 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al ri-

guardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per compiere una valutazione più approfondita in merito agli eventuali profili finanziari ascrivibili alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che la Commissione sarà nuovamente convocata intorno alle 14.30 della giornata odierna per l'espressione all'Assemblea del parere sulle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 marzo 2015. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sulle proposte emendative per le quali il relatore ha ritenuto carente o inadeguata la quantificazione o la copertura. Esprime inoltre parere contrario sulle proposte emendative per le quali il relatore ha evidenziato

l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo, ad eccezione delle seguenti:

Caso 4.85, sulla quale esprime parere favorevole, a condizione che, nel medesimo emendamento, la clausola di neutralità finanziaria in esso contenuta sia riferita al comma che si propone di inserire e non all'intera legge;

Vitelli 4.117, sulla quale esprime parere favorevole, a condizione che, al medesimo emendamento, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

Pelillo 7.0502, sulla quale esprime nulla osta, in quanto non suscettibile di determinare effetti negativi a carico dei saldi di finanza pubblica.

Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, riferite al disegno di legge C. 2844-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, recante Misure urgenti per il sistema bancario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.85, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

al capoverso 10-ter, secondo periodo, del medesimo emendamento sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente comma;

sull'emendamento 4.117, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

al medesimo emendamento aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.7, 4.9, 4.16, 4.20, 4.21, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.32, 4.33, 4.36, 4.64, 4.88, 4.97, 4.98, 4.100, 4.106, 4.111, 4.119, 4.125, 4.500, 4.502, 4.503, 4.551, 4.560, 5.5, 7.23, 7.500, 8-bis.21, 8-bis.501,

8-ter.500, 8-ter.501 e sugli articoli aggiuntivi 4.07, 4.0500, 4.0501, 4.0502, 4.0503, 4.0504, 7.02, 7.03, 8.029, 8.031, 8.032, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 24

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito. Atto n. 148 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 46

ALLEGATO (*Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Paglia*) 48

SEDE REFERENTE

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, il relatore,

Fragomeli, aveva illustrato il contenuto del provvedimento; rammenta altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento è stato già fissato alle ore 9,30 di domani, mercoledì 11 marzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

Atto n. 146.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta direttiva *Solvency II*) (Atto n. 146).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2009/138/CE, essa armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno. Essa costituisce il quadro normativo entro cui le autorità europee contano di sviluppare il sistema «*Solvency II*», il quale costituisce un complesso di regole giuridiche, di misure attuative e di norme di prassi volte al miglioramento della quantità e della qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione, al fine di conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione, con misure quantitative e qualitative che influenzino la comprensione e la gestione dei rischi.

Il sistema *Solvency II* rivisita la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo, seguendo un approccio orientato al rischio (*risk based*), secondo il quale le imprese dovranno tenere in considerazione tutti i rischi ai quali sono esposte, tenendo conto anche dei rischi dal lato dell'attivo e delle interrelazioni tra tutti i rischi in capo all'impresa (approccio *total balance sheet*), gestendo tali rischi in maniera efficace ed efficiente. Le imprese potranno determi-

nare il proprio requisito di capitale attraverso l'utilizzo di un modello interno, previa approvazione dell'Autorità di Vigilanza.

La direttiva ha dunque segnato un cambiamento radicale nelle modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali (maggiormente basati su tutti i rischi effettivamente assunti dall'impresa o dal gruppo nello svolgimento dell'attività) e ha disposto, oltre a una vigilanza più coordinata sui gruppi, il rafforzamento dei poteri dell'autorità nel cui Paese è stabilita la compagna capogruppo.

La direttiva *Solvency II* è basata su tre « pilastri », a cui si aggiunge una disciplina organica sui gruppi:

requisiti patrimoniali quantitativi (primo pilastro);

requisiti qualitativi: *governance*, gestione del rischio e vigilanza (secondo pilastro);

requisiti informativi a fini di vigilanza e di trasparenza nei confronti del mercato (terzo pilastro).

In base all'articolo 4 della direttiva il nuovo regime non si applica alle imprese di assicurazioni che presentano un incasso annuo di premi lordi contabilizzati pari a 5 milioni di euro o per le quali il totale delle riserve tecniche, a lordo degli importi recuperabili dalla riassicurazione, non supera 25 milioni di euro. Alcune imprese di assicurazione saranno, quindi, fuori dall'ambito applicativo in funzione dell'ammontare dei premi, del valore delle riserve tecniche o del tipo di business intrapreso.

La direttiva 2009/138/CE, in particolare, reca disposizioni riguardanti i requisiti di accesso alle attività oggetto della direttiva nel territorio UE (Capo II) e norme specifiche, di natura sostanziale, per l'assicurazione e riassicurazione (Titolo II); essa rafforza inoltre la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi (Titolo III) e dispone circa il risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione diretta (Titolo IV).

Per quanto riguarda la *governance* delle società di assicurazione e i criteri di valutazione a fini di vigilanza, la direttiva impone di rivedere il quadro dei controlli societari delineato dall'attuale quadro normativo nazionale, evitando la moltiplicazione di figure con incarichi simili.

A tal fine la direttiva prevede:

1) la costituzione obbligatoria, nell'ambito del sistema di *governance* dell'impresa, di una funzione attuariale con compiti che oggi sono attribuiti per una parte molto significativa all'attuario incaricato, per il ramo vita e RC auto;

2) criteri di valutazione a fini di vigilanza (*market consistent*) diversi da quelli del bilancio di esercizio, mentre nel *framework* nazionale previgente le due valutazioni coincidevano.

Per quanto concerne invece i requisiti patrimoniali, la direttiva fissa le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l'autorizzazione ad operare a livello UE, tra cui la soglia minima di fondi propri necessaria a coprire, in prospettiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di *governance*.

La direttiva prevede il calcolo di un duplice livello di requisiti patrimoniali: il requisito patrimoniale di solvibilità (*Solvency Capital Requirement – SCR*) e il requisito patrimoniale minimo (*Minimum Capital Requirement – MCR*).

Ai sensi dell'articolo 100 della direttiva gli Stati membri devono prescrivere alle imprese di assicurazione e riassicurazione di detenere fondi propri tali da garantire il possesso del cosiddetto requisito patrimoniale di solvibilità. In base all'articolo 103 della direttiva tale requisito è calcolato, all'inizio, con una formula standard prevista dalla direttiva, ed è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base (articolo 104);

b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo (articolo 107);

c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (articolo 108).

Secondo l'articolo 101 il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili a cui è esposta un'impresa e deve comprendere sia l'attività esistente sia quelle che si prevede di attivare nell'anno successivo. Ove il livello del requisito scenda al di sotto del livello calcolato, si prescrive un intervento delle autorità di vigilanza, che può portare a una richiesta di maggiorazione del capitale.

Ai sensi dell'articolo 128 gli Stati membri sono obbligati a esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo, da calcolare in modo assoluto e con procedure semplificate, al fine di garantirne la possibilità di revisione; tale requisito è soggetto ad un calcolo frequente (tre mesi, ai sensi dell'articolo 129).

L'articolo 131 prevede, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non adegui l'importo dei fondi propri al requisito patrimoniale minimo entro il 31 ottobre 2013, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il termine di recepimento della direttiva 2009/138/CE era originariamente fissato al 31 ottobre 2012, mentre il termine di applicazione delle norme ivi contenute e di abrogazione della normativa previgente (cosiddetta *Solvency I*) era stabilito al 1° novembre 2012; tali termini sono stati spostati, una prima volta dalla direttiva 2012/23/UE, rispettivamente al 30 giugno 2013 al 1° gennaio 2014 e quindi ulteriormente posticipati al 31 marzo 2015 e al 1° gennaio 2016 dalla direttiva 2013/58/UE, a causa del protrarsi del negoziato sulle cosiddette misure anticicliche nell'ambito della direttiva *Omnibus II*, la quale intende tenere conto della nuova architettura di vigilanza europea e in particolare dell'istituzione dell'EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions*

Authority); delle nuove procedure legislative previste dal Trattato di Lisbona, tra cui la possibilità per la Commissione europea di emanare atti delegati e standard tecnici (direttamente applicabili); della necessità di introdurre misure per fare fronte al problema della volatilità di breve termine sui requisiti di capitale e sui fondi propri.

In tale contesto ricorda che il 30 novembre 2014 l'EIOPA ha reso noti i risultati degli *stress test* effettuati, in stretto raccordo con le autorità nazionali di vigilanza (per l'Italia, l'IVASS), su un vasto campione di assicurazioni europee, il quale ha coinvolto compagnie e gruppi che rappresentano il 55 per cento del mercato europeo e, per quanto riguarda l'Italia, il 60 per cento del mercato nazionale. Tale esercizio, finalizzato a mettere in luce fattori di robustezza o di vulnerabilità del settore assicurativo, è basato sul regime regolatorio *Solvency II*, non ancora in vigore e di cui è stata utilizzata per l'esercizio una versione non completa.

In particolare sono stati costruiti uno scenario di base in cui si sono ricalcolati i requisiti di capitale secondo le future regole di *Solvency II* e due esercizi di stress: il primo esercizio, definito *Core*, è basato su due ipotesi: 1) che il mercato sia colpito da shock finanziari di varia natura e forte intensità (caduta dei corsi azionari, aumento dello spread sui titoli governativi e sulle obbligazioni *corporate*); 2) che si produca un brusco peggioramento dei fattori di rischio specifici del settore assicurativo, sia nel comparto «vita» (ad esempio, riscatti di massa), sia in quello «danni» (ad esempio, catastrofi naturali). Il secondo esercizio, definito *Low Yield*, si fonda su due ipotesi: una di tipo «giapponese», con livelli persistentemente bassi dei tassi d'interesse su tutte le scadenze, e l'altra che assume una marcata inversione della curva dei tassi, con quelli a breve scadenza più alti di quelli a lunga.

Il requisito di capitale è stato calcolato sulla base della cosiddetta «formula standard» prevista da *Solvency II*, senza prendere in considerazione l'uso di «modelli interni» o di «parametri specifici» per la

valutazione dei rischi, che sono pure previsti da *Solvency II* e che commisurano il requisito di capitale all'effettivo profilo di rischio delle assicurazioni.

Dai risultati di tale esercizio emerge come il sistema italiano risulti sufficiente capitalizzato nella prospettiva di *Solvency II*: sotto stress, essa diviene lievemente più bassa della media europea nello scenario *Core*, è invece più alta nello scenario «giapponese» *low yield*.

Nello scenario di base tutti i soggetti italiani coinvolti nell'esercizio soddisfano i futuri requisiti di capitale imposti da *Solvency II*, contro l'86 per cento nell'intero campione europeo.

Nell'ipotesi più severa di *shock* finanziari del Core Stress Test metà dei soggetti italiani continuerebbero a soddisfare i requisiti di capitale di *Solvency II* (il 56 per cento nell'intero campione europeo). Nell'ipotesi del *Low Yield Stress Test* l'83 per cento delle imprese nazionali continuerebbero a soddisfare il requisito patrimoniale (il 76 per cento nell'intero campione europeo), anche in forza di un miglior allineamento sia della durata finanziaria sia del rendimento fra attività e passività di bilancio.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale apporta un'ampia serie di modifiche sostanziali al Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, esso si compone di due articoli, di cui il primo suddiviso in 219 commi, ed è stato predisposto ai sensi della delega recata dalla legge n. 154 del 2014, la quale non detta in materia specifici principi e criteri direttivi, limitandosi a rinviare alle procedure, principi e criteri direttivi generali contenuti nella legge n. 234 del 2012.

Il termine per l'esercizio della delega, in forza del combinato disposto delle previsioni in merito stabilite dalla predetta legge n. 154 e dalla legge n. 234 del 2012, cui la prima legge fa riferimento, scadrà il 30 aprile 2015.

Sintetizzando le singole disposizioni, i commi da 1 a 10 dell'articolo 1 dello

schema di decreto recano modifiche al Titolo I del CAP, recante le disposizioni generali.

In tale contesto l'articolo 1 del CAP è stato integrato con le definizioni connesse al nuovo regime, in attuazione degli articoli 13 e 212 della direttiva 2009/138/CE.

All'articolo 3 del CAP viene integrato il primo periodo, per chiarire, in attuazione dell'articolo 27 della citata direttiva 2009/138, che l'obiettivo primario della vigilanza è rappresentato dalla adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto. Tale obiettivo deve intendersi in senso ampio ed è perseguito attraverso i controlli sulla sana e prudente gestione delle imprese (vigilanza microprudenziale) e sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese nei confronti del consumatore (condotta di mercato) realizzata dall'IVASS. Ulteriore obiettivo, subordinato a quello principale, è la vigilanza macroprudenziale sulla stabilità del sistema e dei mercati finanziari.

In tale ambito la CONSOB ha segnalato per le vie brevi come tali modifiche innovino profondamente l'assetto di competenze attualmente vigente tra l'IVASS e la CONSOB, e rafforzino i poteri dell'IVASS, che viene individuata come l'Autorità unica competente su tutto il settore assicurativo, senza tener conto del principio della ripartizione della vigilanza per finalità. Ciò renderebbe, a giudizio della CONSOB meno agevole l'individuazione di spazi residui in cui innestare i poteri della CONSOB stessa in materia di offerta e distribuzione di prodotti assicurativi previsti dal TUF e volti alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti: a tale riguardo la CONSOB evidenzia quindi l'opportunità, anche in considerazione delle tendenze evolutive in atto in ambito sovranazionale, di salvaguardare adeguatamente le competenze della stessa CONSOB, per i profili di stretta pertinenza di tale Autorità.

È inserito un nuovo articolo 3-bis, il quale individua i principi generali della vigilanza, che dovrà essere prospettica e basata sui rischi e dovrà sostanzialmente in una combinazione di attività cartolari e

ispezioni in loco. I requisiti stabiliti dal codice devono essere applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, dovrà tener conto della convergenza degli strumenti e delle pratiche di vigilanza comunitarie; a tal fine esso partecipa all'attività dell'Autorità europea per le assicurazioni (EIOPA) e si conforma alle sue linee guida e raccomandazioni.

L'articolo 5 è modificato prevedendo che l'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, deve tener conto del potenziale impatto dei propri interventi sulla stabilità dei sistemi finanziari e degli effetti prociclici delle proprie decisioni in periodi di turbolenza eccezionali sui mercati finanziari.

L'articolo 7, in tema di reclami, è modificato nel senso di non prevedere più il richiamo ai principi del giusto procedimento nella procedura che deve essere adottata dall'IVASS con regolamento.

L'articolo 9 è modificato nel senso di eliminare il richiamo al Presidente dell'ISVAP (ora sostituito dall'IVASS) quale soggetto che emana i regolamenti adottati dall'Istituto.

In merito segnala come il comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto, nel novellare il predetto articolo 9, richiami erroneamente il comma 1, in luogo del richiamo al comma 2 del medesimo articolo 9.

È inoltre inserito un nuovo articolo 9-bis, relativo alla trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza, il quale rafforza gli attuali obblighi prevedendo, tra l'altro, la pubblicazione sul sito dei metodi di vigilanza, della normativa assicurativa di recepimento della direttiva e delle modalità di esercizio delle opzioni, in modo da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.

L'articolo 10, relativo alla disciplina del segreto d'ufficio è modificato e integrato.

Sono altresì inseriti nel CAP i nuovi articoli 10-*bis* e 10-*ter*, i quali disciplinano rispettivamente l'utilizzo delle informazioni riservate e lo scambio di informazioni con le altre autorità dell'Unione europea.

I commi da 11 a 23 dello schema modificano invece il Titolo II del CAP, relativo all'accesso all'attività assicurativa.

In tale ambito l'articolo 14 del CAP è modificato per includere nei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione: il possesso di fondi propri sufficienti a coprire i nuovi requisiti patrimoniali (requisiti patrimoniali minimi: 2,5 miliardi di euro per le imprese di assicurazioni danni; 3,7 miliardi di euro per le imprese di assicurazione vita); la prova effettiva che l'impresa sarà in grado di rispettare le disposizioni in materia di governo societario; la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza anche da parte dei soggetti che svolgono funzioni rilevanti.

È inserito un nuovo articolo 14-*bis*, il quale introduce disposizioni specifiche relative al contenuto del programma di attività che l'impresa deve presentare all'IVASS per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo 15 è modificato per assicurare la sussistenza dei nuovi requisiti richiesti nel caso in cui l'impresa chieda l'autorizzazione all'estensione ad altri rami.

Nell'ambito degli articoli 17, 19 e 21 sono apportate alcune modifiche di coordinamento.

Nell'articolo 23 viene inserito un nuovo comma 1-*bis*, che qualifica come esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento — anche in assenza di succursali o sedi secondarie — qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente, ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa.

Agli articoli da 24 a 29 sono apportate modifiche di coordinamento. In tale con-

testo segnala come, per le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo che esercitano l'attività assicurativa nei rami vita o danni in Italia in regime di stabilimento, le modifiche recate all'articolo 28 rideterminino alcuni requisiti (da fissare con regolamento IVASS): investimenti in Italia pari alla metà dei fondi propri di base ammissibile necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo; deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari almeno a un quarto (in luogo della metà, prevista dalla legislazione vigente) dell'importo minimo.

I commi da 23 a 33 modificano il Titolo III del CAP, relativo all'esercizio dell'attività assicurativa, inserendo nel Capo I, relativo alle disposizioni generali, la Sezione I, che disciplina le responsabilità del consiglio di amministrazione, e la Sezione II (la cui rubrica è introdotta dal comma 202 dello schema), relativa al sistema di governo societario.

In dettaglio, la nuova Sezione I del CAP è composta dal nuovo articolo 29-*bis*, il quale attribuisce al consiglio di amministrazione dell'impresa assicurativa la responsabilità ultima per la costituzione di un'efficace sistema di governo societario. Le norme del codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione si applicano anche al consiglio di gestione per le imprese che applicano il sistema duale.

Per quanto riguarda la nuova Sezione I del CAP, attraverso le modifiche apportate all'articolo 30 viene disposto che l'impresa assicurativa si doti di un sistema di governo societario sottoposto a revisione interna periodica, proporzionato alla natura, alla portata ed alla complessità dell'attività e idoneo a garantire la sana e prudente gestione dell'impresa. Sono previsti alcuni elementi organizzativi necessari, tra cui l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.

In merito a tale ultima formulazione rileva come essa riprenda il considerando 33 della direttiva, ma come non risulti chiara la portata normativa della disposizione.

Viene inoltre introdotto il nuovo articolo 30-*bis*, che disciplina il sistema di gestione dei rischi, di cui ciascuna impresa assicurativa si deve dotare, il quale comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi. L'impresa, quando utilizza *rating* creditizi esterni, può rivolgersi esclusivamente a un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito certificata. Si specifica che l'impresa, tuttavia, non può affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai *rating* del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario, ma deve verificarne l'idoneità nel quadro della propria gestione del rischio, utilizzando, ove possibile e praticabile, analisi supplementari.

Il nuovo articolo 30-*ter* prevede che, nell'ambito del sistema di gestione dei rischi, l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità.

Il nuovo articolo 30-*quater* prescrive l'adozione di un sistema di controllo interno che comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l'organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell'impresa, nonché l'istituzione della funzione di verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

Il nuovo articolo 30-*quinquies* prevede che ciascuna impresa istituisca una efficace funzione di revisione interna e ne garantisca l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.

Il nuovo articolo 30-*sexies* introduce, invece, la funzione attuariale, quale nuova quarta funzione chiave nel sistema di

governo societario alla quale è affidato un ruolo centrale in particolare nella valutazione delle riserve tecniche. Di conseguenza sono abrogati gli articoli 31 e 34, che attualmente disciplinano le funzioni dell'attuario incaricato dell'impresa rispettivamente per i rami vita e per i rami RC auto, in quanto le funzioni sono assorbite dai compiti che rientrano nella funzione attuariale, peraltro esercitata con riguardo a tutti i rami vita e danni.

Per quanto riguarda i requisiti di professionalità, la norma prevede che la funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge n. 194 del 1942, ovvero da soggetti che dispongono di:

a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

In merito osserva come non sembri essere disciplinata l'attestazione dei requisiti previsti in alternativa all'iscrizione nell'albo professionale: al riguardo rileva l'opportunità di affidarne l'individuazione a una normativa secondaria.

Il nuovo articolo 30-*septies* attribuisce la piena responsabilità per l'attività esternalizzata all'impresa di assicurazione che si avvale di un fornitore esterno e introduce specifici obblighi nel caso di esternalizzazione di funzioni o di attività assicurative essenziali e importanti con particolare riferimento all'adozione di ogni misura idonea a garantire l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'IVASS, accesso alle informazioni e ai locali del fornitore del servizio.

Il nuovo articolo 30-*octies* contiene requisiti organizzativi specifici per il ramo assistenza, attualmente previsti dall'articolo, 30, comma 3, del CAP, il quale è a sua volta sostituito dal comma 25 dell'articolo 1 dello schema di decreto.

I nuovi articoli da 30-*novies* a 35-*ter* del CAP prevedono che l'impresa effettui

un'analisi sul rischio di tariffazione ai fini del corretto calcolo delle riserve per tutti i rami secondo un principio di proporzionalità.

In tale ambito il nuovo articolo 30-*novies* prevede una relazione tecnica per ciascuna nuova tariffa da conservare presso l'impresa, la quale può essere chiamata a trasmetterla, su richiesta, all'IVASS, cui è attribuito il potere di determinare con regolamento i contenuti della relazione tecnica e la disciplina degli obblighi di trasmissione.

L'articolo 32, comma 1, del CAP è modificato inserendo il riferimento alla solvibilità di lungo termine, mentre la relazione prevista al comma 3 è stata spostata nel nuovo articolo 30-*novies*.

I commi 1, 2, 4 e 6 dell'articolo 33 del CAP, in materia di tasso di interesse massimo garantibile nei contratti assicurazione vita, sono abrogati in quanto incompatibili con le nuove disposizioni di *Solvency II*. I commi 3 e 5 del medesimo articolo 33 sono invece mantenuti, in quanto sanciscono principi di sana e prudente gestione in linea con le disposizioni degli articoli 3 e 9 del CAP. Si è aggiunto, rispetto alla precedente formulazione, un riferimento alle politiche di investimento e di *governance* dell'impresa ed inoltre è stato ripreso il principio di coerenza monetaria già previsto al comma 5.

Nell'ambito dello stesso articolo 33 del CAP è inserito un nuovo comma 5-*bis*, il quale prevede che l'IVASS possa determinare limitazioni alle basi tecniche tariffarie ed al tasso di interesse massimo garantibile nei contratti vita, quale presidio tecnico di tutela a fini macroprudenziali.

Il nuovo articolo 35-*bis* disciplina la relazione sulle riserve tecniche, che deve essere trasmessa obbligatoriamente alla società di revisione ed all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS, il quale, anche in questo caso, ha un potere regolamentare.

Il nuovo articolo 35-*ter* ripropone, adattandolo al contesto *Solvency II*, quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di tariffe e riserve (D.M

99/2006) per le imprese che esercitano i rami RC auto e RC natanti (rischi di tariffazione e di riservazione).

Il nuovo articolo 35-*quater* (che costituisce il nuovo Capo I-bis del CAP) prevede che la valutazione degli attivi e del passivi a fini di solvibilità sia effettuata a valori di mercato. Ai fini della valutazione delle passività l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito.

I commi da 35 a 37 modificano le previsioni del CAP in materia di riserve tecniche.

In tale ambito sono inseriti i nuovi articoli da 36-*bis* a 36-*terdecies*, i quali disciplinano i dettagli tecnici per la costituzione e per il calcolo delle riserve tecniche a fini prudenziali di solvibilità. Conseguentemente, l'articolo 36 in materia di riserve tecniche dei rami vita è abrogato.

Le nuove previsioni introdotte innovano profondamente, in attuazione della direttiva, la normativa sulle riserve tecniche, prevedendo accantonamenti tecnici sufficienti a far fronte agli impegni assicurativi e rassicurativi.

I principi e le metodologie statistico-attuariali alla base del calcolo delle riserve tecniche vengono armonizzati in tutta l'Unione europea per ottenere una migliore comparabilità e trasparenza. Il calcolo delle riserve tecniche deve essere coerente con la valutazione delle attività e delle altre passività, in linea con il mercato e con gli sviluppi internazionali in materia di contabilità e di vigilanza.

In particolare i nuovi articoli da 36-*quater* a 36-*octies* disciplinano gli aspetti tecnici concernenti le misure relative alle garanzie a lungo termine introdotte nel quadro della direttiva *Omnibus II* allo scopo di eliminare la volatilità artificiale e garantire che gli assicuratori possano continuare a fornire coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile.

A tal fine, il nuovo articolo 36-*bis* dispone che l'impresa deve costituire riserve tecniche sufficienti a far fronte a ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei con-

traenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.

Ai sensi del nuovo articolo 36-*bis*, comma 2, il valore delle riserve tecniche deve pertanto corrispondere all'importo che un'impresa dovrebbe pagare se trasferisse immediatamente i suoi diritti e le sue obbligazioni contrattuali ad un'altra impresa.

Il nuovo articolo 36-*ter* disciplina il calcolo delle riserve tecniche. Per i rischi la cui valutazione è direttamente desumibile dal mercato, le riserve sono pari al valore degli strumenti finanziari di copertura che è possibile acquistare sul mercato. Altrimenti le riserve si calcolano sommando la migliore stima di tutti i futuri flussi di cassa (in entrata e in uscita) associati alle obbligazioni per tutta la durata del contratto (comprese anche le partecipazioni discrezionali agli utili) con il margine di rischio che rappresenta il costo aggiuntivo per detenere il capitale necessario a sostenere le obbligazioni contrattuali (per la determinazione del margine di rischio deve essere utilizzato il metodo del costo del capitale).

I nuovi articoli da 36-*quater* a 36-*octies* disciplinano la determinazione della cosiddetta pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio quale base del calcolo delle riserve tecniche.

Vengono quindi definiti gli aggiustamenti di congruità (*matching adjustment*) e i relativi meccanismi di calcolo, gli aggiustamenti per la volatilità (*volatility adjustment*), e le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA che l'impresa può utilizzare in sede di calcolo della migliore stima dei predetti aggiustamenti.

Il nuovo articolo 36-*novies* indica gli altri elementi che l'impresa deve prendere in considerazione per il calcolo delle riserve tecniche, quali le spese per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi, l'inflazione ed i pagamenti ai contraenti ed ai beneficiari, prevedendo anche, in via generale, la segmentazione degli impegni in gruppi di rischio omogenei e per linee di attività.

Il nuovo articolo 36-*decies* stabilisce che l'impresa debba tener conto per il calcolo delle riserve tecniche anche del valore delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali, incluse le estinzioni anticipate ed i riscatti.

Il nuovo articolo 36-*undecies* prevede che nel calcolo delle riserve tecniche siano inclusi sia gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, sia le perdite derivanti dall'inadempimento della controparte.

Ai sensi del nuovo articolo 36-*duodecies* l'impresa garantisce l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche potendo utilizzare, laddove ciò non sia possibile, adeguate approssimazioni per il calcolo della migliore stima. L'impresa garantisce, inoltre, che le migliori stime e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente raffrontate con i dati tratti dall'esperienza e, laddove emerga uno scostamento sistematico tra tali dati ed il calcolo della migliore stima, l'impresa stessa è tenuta ad effettuare gli appropriati aggiustamenti ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate.

Il nuovo articolo 36-*terdecies* attribuisce all'IVASS il potere di richiedere all'impresa di dimostrare l'adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche e, nel caso in cui non siano conformi alle disposizioni vigenti, di incrementarne l'importo fino all'ammontare previsto.

Il vigente articolo 37, contenente la vigente disciplina delle riserve tecniche dei rami danni, è abrogato, mentre il vigente articolo 37-*bis*, relativo alle riserve tecniche del lavoro indiretto è modificato per renderlo coerente con le nuove disposizioni degli articoli precedenti.

I commi da 38 a 48 incidono sulla disciplina generale del CAP in materia di investimenti, inserendo nel Titolo III dello stesso CAP uno specifico Capo II-*bis*.

In tale ambito, ai sensi del nuovo articolo 37-*ter* tutti gli investimenti di un'impresa di assicurazione sono soggetti al principio della persona prudente. Le imprese devono attenersi nella politica degli investimenti a copertura dei requisiti

patrimoniali e delle riserve tecniche a tale principio e, di conseguenza, sono aboliti i limiti massimi stabiliti dalla previgente normativa per gli attivi a copertura delle riserve tecniche.

In particolare, viene previsto che l'impresa investa tutti gli attivi in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi. Gli investimenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso.

Gli investimenti in strumenti finanziari derivati devono essere volti a ridurre i rischi o ad agevolare un'efficace gestione del portafoglio. Gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato devono essere mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali. Gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono determinare un'eccessiva concentrazione di rischi.

È previsto inoltre che gli attivi possono essere localizzati anche al di fuori dell'Unione europea, purché ne venga assicurata comunque la disponibilità. L'obbligo di localizzazione degli attivi in Italia viene conservato per il solo caso in cui gli attivi consistano in crediti verso riassicuratori aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Qualora l'IVASS non abbia esercitato il potere di richiedere all'impresa cedente di localizzare in Italia attivi di importo corrispondente ai crediti verso riassicuratori, può richiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente al-

l'ordinamento comunitario, di costituire garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.

Le modifiche all'articolo 38 riguardano gli attivi a copertura delle riserve tecniche, in considerazione anche della destinazione esclusiva a favore degli assicurati e degli altri aventi diritto alle prestazioni assicurative in caso di liquidazione dell'impresa di assicurazione. È previsto, infatti, che essi siano adeguati alla natura ed alla durata delle passività assicurative e riasicurative. In caso di conflitto di interesse, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa deve garantire che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.

Gli articoli 39 e 40, in materia di valutazione delle attività patrimoniali e regole sulla congruenza, sono abrogati.

Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 41 circa i limiti agli investimenti relativi ai contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. Limiti potranno essere stabiliti con regolamento dell'IVASS ai tipi di attività o ai valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica.

Le disposizioni dell'articolo 42 sono modificate, facendovi confluire norme già esistenti concernenti il registro degli attivi a copertura.

Parte dell'articolo 42-*bis* e l'articolo 42-*ter* sono abrogati, in quanto la nuova normativa in materia di riserve tecniche ha carattere generale e non prevede regole specifiche per il lavoro diretto e indiretto.

Sono altresì abrogati gli articoli 44 e 44-*bis*, concernenti il margine di solvibilità.

I commi 49 e 50 modificano la disciplina del CAP, in materia di fondi propri.

In tale ambito nel Capo IV relativo al margine di solvibilità, del medesimo CAP è introdotta una nuova Sezione I, relativa alla determinazione dei fondi propri: si

tratta degli elementi patrimoniali che l'impresa deve possedere per la copertura dei requisiti patrimoniali. I nuovi articoli concernenti i fondi propri degli assicuratori per coprire i requisiti patrimoniali sostituiscono quelli relativi agli elementi costitutivi del margine di solvibilità. In particolare sono previste due categorie di fondi propri: quelli di base e quelli accessori. Per l'utilizzo di questi ultimi è prevista l'autorizzazione dell'IVASS.

Nel quadro della predetta nuova Sezione I la nozione di fondi propri e la distinzione tra fondi propri di base e fondi propri accessori sono contenute rispettivamente nei nuovi articoli 44-ter, 44-quater e 44-quinquies. Quest'ultimo articolo, al comma 5, in conformità alla direttiva, attribuisce all'IVASS il potere di autorizzare gli importi da destinare a ciascun elemento dei fondi propri accessori.

Sempre nella nuova Sezione I del Capo IV è inoltre introdotto il nuovo articolo 44-sexies, che regola i fondi propri relativi a contratti con partecipazione agli utili (cosiddetto *surplus funds*).

Ancora nel Capo IV del CAP è altresì introdotta una Sezione II, costituita dai nuovi articoli da 44-septies a 44-decies, i quali recano le norme in materia di classificazione e ammissibilità dei fondi propri.

I commi da 51 a 55 introducono nel CAP un nuovo Capo IV-bis (composto degli articoli da 45-bis a 51), al fine di disciplinare i nuovi requisiti patrimoniali di solvibilità e un nuovo Capo IV-ter, concernente l'informativa e il processo di controllo prudenziale.

In tale ambito la Sezione I del nuovo Capo IV-bis contiene disposizioni generali.

In particolare, il nuovo articolo 45-bis dispone che l'impresa deve detenere fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità che potrà essere calcolato utilizzando la formula standard (comune a livello europeo) o attraverso un modello interno.

Ai sensi del nuovo articolo 45-ter, comma 4, il requisito patrimoniale di solvibilità, che l'impresa deve calcolare e comunicare all'autorità di vigilanza al-

meno annualmente, corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa ed equivale ad un valore di rischio calibrato ad un livello di confidenza del 99,5 per cento su un periodo di un anno. In pratica il requisito patrimoniale di solvibilità consiste nel capitale economico che un'impresa deve detenere al fine di limitare la probabilità di rovina ad 1 su 200 anni.

Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l'impresa. Copre l'attività esistente nonché le nuove attività che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attività esistente, il requisito copre esclusivamente le perdite inattese. Nel suo calcolo l'impresa tiene conto delle dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, a condizione che il requisito patrimoniale di solvibilità rifletta adeguatamente il rischio credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.

Nel calcolo del requisito patrimoniale in base alla formula standard, sono presi in considerazione almeno i seguenti moduli di rischio:

rischio di sottoscrizione (per l'assicurazione danni, vita e malattia);

rischio di mercato;

rischio di credito;

rischio operativo.

Il nuovo articolo 45-quater stabilisce che l'impresa calcoli il requisito patrimoniale di solvibilità almeno una volta all'anno comunicandolo all'IVASS. Laddove il profilo di rischio si discosti in modo significativo dalle ipotesi sottese all'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità comunicato, l'impresa deve ricalcolarlo immediatamente provvedendo a comunicarlo all'IVASS. Inoltre, la norma attribuisce all'IVASS il potere di chiedere il ricalcolo del requisito patrimoniale di solvibilità qualora il profilo di rischio dell'impresa sia cambiato in modo significativo dalla

data in cui è stato comunicato l'ultimo requisito.

In base al nuovo articolo 45-*ter*, comma 2, il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calcolato sulla base del principio di continuità aziendale e, nella sua calibrazione, devono essere presi in considerazione tutti i rischi quantificabili a cui l'impresa è esposta.

La Sezione II del nuovo Capo IV-*bis* è dedicata alla formula standard. In tale contesto il nuovo articolo 45-*quinquies* dispone che il requisito patrimoniale di solvibilità con formula standard sia pari alla somma algebrica del requisito patrimoniale di solvibilità di base, del requisito patrimoniale per il rischio operativo e dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite.

La struttura del requisito patrimoniale di solvibilità di base è delineata dal nuovo articolo 45-*sexies*, che enuclea i moduli di rischi individuali. Con riferimento specifico al calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, danni e malattia, il nuovo articolo introduce la possibilità per l'impresa di richiedere all'IVASS l'autorizzazione a sostituire, nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa, calibrati sulla base dei dati interni o dei dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni dell'impresa.

Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base sono definite dal nuovo articolo 45-*septies*, il quale individua i moduli di rischio ed i relativi sottomoduli a cui l'impresa deve far riferimento per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base specificando per ciascuno di essi i rischi che essi riflettono.

Il nuovo articolo 45-*octies* introduce una disciplina specifica per il calcolo del sottomodulo azionario, stabilendo che esso debba prevedere un aggiustamento simmetrico al fabbisogno di capitale applicato per coprire il rischio derivante dalle variazioni del livello dei prezzi azionari e che, in ogni caso, non possa tradursi

nell'applicazione di un fabbisogno di capitale proprio inferiore o superiore al 10 per cento rispetto al fabbisogno standard di capitale proprio.

Il nuovo articolo 45-*novies* introduce regole specifiche per il calcolo del sottomodulo del rischio azionario per l'impresa autorizzata all'esercizio dei rami vita che fornisce alternativamente:

a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali;

b) prestazioni pensionistiche erogate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i contraenti godano della deduzione fiscale sui premi.

Il nuovo articolo 45-*decies* definisce il requisito patrimoniale per il rischio operativo come il requisito che copre i rischi operativi non coperti dai moduli di rischi individuali. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo deve garantire che nella sua calibrazione siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili a cui l'impresa è esposta e deve coprire sia l'attività futura (i rischi che l'impresa prevede di sottoscrivere nel corso dei dodici mesi successivi), sia l'attività in corso coprendo per quest'ultima esclusivamente le perdite inattese. Per i contratti vita in cui gli assicurati sopportano in tutto o in parte il rischio di investimento, la norma prevede che il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tenga conto delle spese annuali sostenute in relazione a tali contratti, mentre per le altre operazioni assicurative e riassicurative che non entrano in tale categoria il requisito patrimoniale per il rischio operativo non deve superare il 30 per cento del requisito patrimoniale di solvibilità di base relativo a tali contratti.

Il nuovo articolo 45-*undecies* disciplina il terzo elemento della formula standard (di cui al citato nuovo articolo 45-*quinquies*), disponendo che, ai fini dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite, le riserve tecniche e le imposte differite, o una combinazione delle due, possono essere ridotte per riflettere la

compensazione potenziale di perdite inattese. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa può dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi.

Il nuovo articolo 45-*duodecies*, al fine di contemperare l'esigenza di praticità con la necessità di riflettere l'effettiva sensibilità ai rischi dell'impresa, prevede delle semplificazioni della formula in relazione alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi, cioè la possibilità che l'impresa utilizzi per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità la formula standard semplificata con riferimento ad un sotto-modulo o ad un modulo di rischio specifico quando l'applicazione della formula standard non riflette in modo adeguato e proporzionato i rischi a cui l'impresa è esposta.

Il nuovo articolo 45-*terdecies*, nell'ipotesi in cui la formula standard non rispecchi il profilo di rischio dell'impresa, attribuisce all'IVASS il potere di richiedere all'impresa medesima di sostituire un sottogruppo di parametri con parametri specifici per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia.

L'articolo 46 del CAP, relativo alla quota di garanzia, è abrogato.

La Sezione III del nuovo Capo IV-*bis* è dedicata all'utilizzo di modelli interni. In particolare, del nuovo Capo IV-*bis* il nuovo articolo 46-bis prevede che le imprese possono chiedere all'IVASS di poter utilizzare modelli interni, anche parziali, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. L'IVASS ha, inoltre, il potere di imporre alle imprese che utilizzano la formula standard di dotarsi di un modello interno qualora la formula standard non rifletta il reale profilo di rischio dell'impresa. L'impresa può applicare il modello interno parziale a tutta l'attività o soltanto ad uno o più settori di attività rilevanti. Dopo l'approvazione del modello interno

l'IVASS può richiedere all'impresa di fornire una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato applicando la formula standard.

Il nuovo articolo 46-*ter* individua i criteri e le condizioni per l'approvazione da parte dell'IVASS dei modelli interni parziali, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza di un'adeguata motivazione relativa all'ambito di applicazione del modello interno, di una piena integrazione tra modello interno parziale e formula standard, nonché di un'effettiva rispondenza al profilo di rischio dell'impresa.

Ai sensi del nuovo articolo 46-*quater* le modifiche al modello interno parziale o completo devono essere specificate nella politica approvata dall'IVASS nel procedimento di autorizzazione del modello interno e devono conformarsi a tale politica. L'adozione di modifiche alla politica e di modifiche rilevanti al modello interno è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'IVASS.

Il nuovo articolo 46-*quinqüies* attribuisce al consiglio di amministrazione dell'impresa la funzione di approvazione della richiesta di autorizzazione delle modifiche rilevanti del modello interno nonché la predisposizione di sistemi atti a garantire il funzionamento adeguato e continuativo del medesimo modello interno.

Il nuovo articolo 46-*sexies* vieta il ritorno alla formula standard per l'impresa autorizzata all'adozione di un modello interno parziale o completo, salvo che sussistano circostanze motivate e previa autorizzazione dell'IVASS.

Se il modello interno non soddisfa più i requisiti previsti per la sua adozione, l'impresa, ai sensi del nuovo articolo 46-*septies*, è tenuta a presentare tempestivamente all'IVASS un piano per il ripristino della conformità o a dimostrare che tale non conformità è irrilevante. In ogni caso, se tale piano di ripristino non è attuato, l'IVASS può imporre all'impresa di calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard.

Il nuovo articolo 46-*octies* attribuisce all'IVASS il potere di chiedere all'impresa di adottare un modello interno laddove il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard sia inappropriato rispetto al profilo di rischio dell'impresa medesima.

Ai sensi del nuovo articolo 46-*novies* l'impresa deve dimostrare, da un lato, l'effettivo utilizzo del modello interno e la sua centralità nel sistema di governo societario, con particolare riferimento alla gestione dei rischi nonché ai processi decisionali e di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, e, dall'altro, la coerenza della frequenza del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite il modello interno con la frequenza con cui tale modello è utilizzato nell'ambito del sistema di governo societario. Infine, la norma attribuisce al consiglio di amministrazione la responsabilità di garantire la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno assicurandone l'appropriatezza rispetto al profilo di rischio dell'impresa.

Il nuovo articolo 46-*decies* prevede che l'impresa sia tenuta a garantire l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza, l'aggiornamento almeno annuale dei dati statistici ed attuariali nonché la pertinenza, l'adeguatezza e l'applicabilità dei metodi statistico-attuariali utilizzati per la predisposizione del modello interno.

Il nuovo articolo 46-*undecies* individua gli standard di calibrazione, prevedendo la possibilità che il modello interno tenga conto di un periodo di tempo o di una misura di rischio diversi da quelli fissati dall'articolo 45-*ter*, commi 3 e 4, purché il livello di protezione per gli assicurati e tutti gli altri aventi diritto alle prestazioni assicurative sia equivalente. La disposizione, nel prevedere che l'impresa derivi il requisito patrimoniale di solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio (ai sensi dell'articolo 45-*ter*, commi 3 e 4) prevede, altresì, che ove ciò non sia possibile l'IVASS possa autorizzare l'impresa ad utilizzare approssimazioni nel processo

di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a condizione che i contraenti e i beneficiari possano godere di un livello di tutela equivalente. Inoltre, l'IVASS può imporre all'impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata.

Ai sensi del nuovo articolo 46-*duodecies* l'impresa è tenuta ad esaminare almeno una volta all'anno le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori della propria attività ed a dimostrare, altresì, che la categorizzazione dei rischi adottata nel modello interno sia in grado di spiegare le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l'attribuzione degli utili e delle perdite deve riflettere il profilo di rischio dell'impresa.

Il nuovo articolo 46-*terdecies* disciplina gli standard di convalida del modello interno adottato dall'impresa, mentre l'articolo 46-*quaterdecies* individua gli standard di documentazione che l'impresa deve rispettare nel modello interno utilizzato.

Il nuovo articolo 46-*quinguesdecies* impone all'impresa di osservare i requisiti previsti per l'adozione di un modello interno anche nell'ipotesi in cui l'impresa si avvalga di un modello o di dati provenienti da terzi.

La Sezione IV del nuovo Titolo III del CAP (composta dei nuovi articoli 47-*bis* e 47-*ter*), disciplina il requisito patrimoniale minimo, che rappresenta la soglia patrimoniale minima al di sotto della quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa fosse consentito di continuare la propria attività. Raggiunta tale soglia, pertanto, scattano i provvedimenti più stringenti da parte dell'IVASS essendo il rischio giunto ad un livello inaccettabile. Nello specifico

il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo fa entrare in azione la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi del nuovo articolo 47-*bis* l'impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale minimo.

Il nuovo articolo 47-*ter* stabilisce che il requisito patrimoniale minimo sia calcolato in maniera chiara, semplice e verificabile e che sia calibrato ad un livello di confidenza pari all'85 per cento su un periodo di un anno. In ogni caso, sono fissate delle soglie minime (cosiddetto livello minimo assoluto) per il requisito patrimoniale minimo, distinte per assicurazione vita (3,7 milioni di euro), assicurazione danni (2,5 milioni di euro) ed esercizio congiunto dei rami vita e danni (6,2 milioni di euro).

Il requisito patrimoniale minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.

Fatto salvo il livello minimo assoluto, il requisito patrimoniale minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25 per cento) né superare il quarantacinque per cento (45 per cento) del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa.

Il nuovo Capo IV-*ter* del CAP, come ricordato in precedenza, disciplina i requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio.

In particolare, ai sensi del nuovo articolo 47-*quater* del CAP le imprese saranno tenute ad inviare all'IVASS informazioni che consentano di analizzare il sistema di governo societario, l'attività esercitata, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte le imprese e la corretta gestione dei rischi stessi, la struttura patrimoniale, il fabbisogno di capitale e la gestione del capitale.

In conformità alla direttiva *Omnibus II* è previsto che l'IVASS possa esonerare o concedere limiti all'obbligo di trasmissione

delle informazioni con scadenza inferiore all'anno o dagli obblighi di informativa analitica. Non possono essere concessi esoneri alle imprese che fanno parte di un gruppo, a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. La norma specifica che possono essere concessi esoneri dall'obbligo di fornire informazioni analitiche alle imprese che non rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale.

Il nuovo articolo 47-*quinquies* regola il processo di controllo prudenziale dell'IVASS sulle condizioni di esercizio delle imprese che include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell'impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l'attività. In caso di deficienze o carenze riscontrate nel quadro del processo di controllo prudenziale, l'IVASS ha il potere di adottare le misure più appropriate.

Il nuovo articolo 47-*sexies* prevede che, all'esito del processo di controllo prudenziale l'IVASS, in circostanze eccezionali, può imporre con provvedimento motivato una maggiorazione del capitale dell'impresa al ricorrere di predeterminate condizioni riguardanti il risultato cui si è giunti attraverso l'applicazione della formula standard o del modello interno in relazione al profilo di rischio dell'impresa nel caso in cui il sistema di governo societario differisce in modo significativo da come dovrebbe essere sulla base dell'applicazione del quadro regolamentare.

Il nuovo articolo 47-*septies* stabilisce l'obbligo di pubblicazione da parte dell'impresa della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria. I contenuti devono essere tali da fornire un'adeguata informativa sulla situazione di solvibilità ai terzi.

Il nuovo articolo 47-*octies* disciplina i casi in cui l'IVASS può esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubbliche determinate informazioni.

Il nuovo articolo 47-*novies* riguarda gli aggiornamenti e le informazioni facoltative aggiuntive.

Il nuovo articolo 47-*decies* prevede che la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.

L'articolo 47-*undecies* elenca le informazioni che annualmente l'IVASS deve comunicare all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

Nell'ambito del Capo V del CAP, riguardante la disciplina applicabile alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, in base alla quale la sede secondaria è tenuta a calcolare un requisito patrimoniale di solvibilità ed un requisito patrimoniale minimo per l'attività esercitata sul territorio di uno Stato membro ed a costituire riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni ed a darvi adeguata copertura, i commi da 56 a 60 novellano gli articoli 48 e 49 e inseriscono il nuovo articolo 48-*bis*, oltre a riformulare gli articoli 50 (concernente il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo) e 51 (relativo alle agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri).

La disciplina di dettaglio applicabile a dette sedi secondarie sarà oggetto di linee-guida in corso di predisposizione da parte dell'EIOPA, pertanto all'IVASS è stato attribuito il potere di dettare con regolamento disposizioni per il concreto esercizio dell'attività.

I commi da 61 a 66 modificano il Titolo IV del CAP, che disciplina le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici escluse dal regime *Solvency II*.

In tale ambito viene inserito un nuovo articolo 51-*ter*, in base al quale sono qualificate imprese di assicurazioni locali quelle imprese che in un determinato arco temporale non superano specifici parame-

tri relativi all'incasso dei premi, al totale delle riserve tecniche e che non svolgono attività nei rami responsabilità, credito e cauzione ed attività riassicurativa superiore a determinate soglie. A tali imprese, escluse dal regime *Solvency II* a meno che non abbiano fatto esplicita richiesta per esservi ricomprese, ogni Stato può applicare la disciplina che ritiene più opportuna. Le imprese locali (con incasso di premi lordi annui non superiore a 5 milioni di euro e riserve tecniche non superiori a 25 milioni di euro) sono iscritte in una sezione particolare dell'albo delle imprese di assicurazione e non possono esercitare in altri Stati UE in stabilimento o in libera prestazione di servizi.

È inoltre introdotto il nuovo articolo 51-*quater*, che demanda a un regolamento IVASS le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del CAP applicabili a dette imprese. Il regime particolare, tuttavia, cessa di applicarsi qualora l'impresa desideri essere ricompresa nel regime di *Solvency II* o nel caso in cui l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche è prevedibile che superi entro i cinque anni successivi gli importi che ne avevano determinato l'esclusione.

Viene novellato l'articolo 52 del CAP, il quale continua a disciplinare le mutue assicuratrici di piccolissime dimensioni. Modificando l'articolo 53, le « particolari mutue assicuratrici » sono iscritte in una apposita sezione dell'albo delle imprese di assicurazione. Attraverso una modifica all'articolo 56 con regolamento IVASS è disciplinato il regime applicabile, inclusa la disciplina sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali (in precedenza assegnata al MISE dall'articolo 54, abrogato dal comma 64 dell'articolo 1 dello schema di decreto).

I commi da 67 a 89 apportano modifiche al Titolo V, relativo all'accesso all'attività di riassicurazione e al Titolo VI, concernente l'esercizio dell'attività di riassicurazione, del CAP. Tale attività di riassicurazione (la cui definizione prevista all'articolo 57 è stata soppressa: accettazione di rischi ceduti da un'impresa di

assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione) è riservata alle imprese di riassicurazione.

In quest'ambito gli articoli 59 e 59-*bis* sono riformulati per estendere all'impresa di riassicurazione le disposizioni introdotte per le imprese di assicurazione in materia di requisiti patrimoniali di solvibilità, di sistema di governo societario, di programma di attività e di requisiti di onorabilità e di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni rilevanti all'interno dell'impresa. L'ammontare dei fondi propri richiesto in sede di autorizzazione non può essere inferiore a 3,6 milioni di euro, ad eccezione delle imprese di riassicurazione *captive* per le quali non può essere inferiore a 1,2 milioni di euro.

A tale riguardo ricorda che un'impresa di riassicurazione *captive* è un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione *captive*: articolo 1, lett. cc-bis).

L'articolo 57-*bis* è modificato per permettere la costituzione in Italia di società veicolo in ambito assicurativo. L'IVASS è chiamato a determinare le condizioni di accesso e di esercizio di tali società con regolamento in conformità alla normativa europea.

L'articolo 63 è sostituito per estendere all'impresa di riassicurazione le disposizioni in materia di sistema di governo societario previste per l'impresa di assicurazione.

Gli articoli 62, 64 e 65 sono modificati per allinearli alle nuove norme in materia di requisiti patrimoniali e di riserve tecniche, mentre sono introdotte specifiche disposizioni (i nuovi articoli 63-*bis* e 64-*bis*), rispettivamente per quanto concerne i criteri di valutazione e i principi riguardanti gli investimenti.

Viene inoltre modificato l'articolo 66-*septies*, attribuendo all'IVASS specifici poteri finalizzati a verificare che l'impresa che stipula contratti di riassicurazione *finite* o esercita attività di riassicurazione *finite* sia in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività e che adotti adeguati processi e procedure di reportistica.

In merito rammenta che i contratti *finite* sono contratti su misura – noti anche come trasferimento alternativo dei rischi (ART) – solitamente più complessi dei tradizionali contratti di riassicurazione, nei quali la prestazione massima del riassicuratore è limitata.

I commi da 90 a 98 apportano una serie di modifiche di natura per lo più terminologica (derivanti dalla necessità di assicurare la coerenza con talune modifiche apportate nelle nuove definizioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto) al Titolo VII del CAP, che disciplina unicamente gli aspetti riguardanti gli assetti proprietari, mentre la disciplina di gruppo assicurativo è stata inserita più organicamente nel Titolo XV.

In tale ambito l'articolo 76 è riformulato introducendo il requisito del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza già previsti per gli esponenti aziendali ai soggetti che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa. Gli stessi requisiti sono poi estesi dall'articolo 210-*ter* (introdotto nel CVAP dal comma 149 dell'articolo 1 dello schema) ai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle imprese di partecipazione assicurativa e nelle imprese di partecipazione finanziaria mista. Inoltre è introdotto l'obbligo per l'impresa di assicurazione, di riassicurazione, di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista di comunicare all'IVASS ogni variazione o sostituzione per sopravvenuta carenza dei requisiti di esponenti aziendali o di soggetti responsabili di funzioni rilevanti. In tale contesto viene confermato in capo al Ministero per lo sviluppo econo-

mico il potere di disciplinare i dettagli sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali ed i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti. Ciò in linea con quanto previsto per la Banca d'Italia nel TUB, come modificato dallo schema di decreto (Atto n. 147) di recepimento della Direttiva cosiddetta CRD IV, attualmente anch'esso all'esame della Commissione Finanze.

Le modifiche agli articoli da 79 a 81 del CAP sono tese a semplificare alcuni adempimenti amministrativi e ad aumentare la convergenza con la normativa bancaria nazionale.

In dettaglio, la modifica all'articolo 79 persegue le finalità di:

a) prevedere le fattispecie dell'autorizzazione e della comunicazione preventiva, riservando alla normativa secondaria l'individuazione di condizioni, criteri e parametri quantitativi e qualitativi per identificare quali operazioni siano soggette ad autorizzazione preventiva e quali a comunicazione preventiva: tale approccio è più simile a quello generale recato nel TUB in materia di partecipazioni detenibili, che attua un significativo rimando alla normativa secondaria, anche in relazione ai poteri attivabili dall'IVASS; in conseguenza di tale modifica l'articolo 80 del TUB è abrogato;

b) fare riferimento anche alle partecipazioni detenute dalle imprese capogruppo che non siano imprese di assicurazione coerentemente con le modifiche intervenute per il recepimento della direttiva 2011/89/UE sui conglomerati finanziari ad opera del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.

Il Capo IV Titolo VII, relativo al gruppo assicurativo, è abrogato dal comma 208 dell'articolo 1 dello schema di decreto e le norme sono rifluite nel Titolo XV per costituire una disciplina unitaria sui gruppi.

I commi da 99 a 109 modificano alcune previsioni del Titolo VIII del CAP in relazione alle disposizioni sul bilancio e sui registri contabili, che non sono oggetto di armonizzazione in *Solvency II*.

In particolare le disposizioni dell'articolo 88, comma 2, sul bilancio delle sedi secondarie di Stati terzi sono confluite nel Titolo III, nel Capo relativo e l'articolo 90 è integrato per prevedere in capo all'IVASS il potere di regolamentare le modalità di calcolo delle poste di bilancio (ivi incluse le riserve tecniche), in coerenza con il dettato del decreto legislativo n. 173 del 1997 di recepimento della Direttiva 91/674 sulla contabilità delle imprese di assicurazione e dalle relative disposizioni secondarie di attuazione.

Il comma 110 modifica, nell'ambito del Titolo IX del CAP, relativo agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, l'articolo 117, prevedendo che l'IVASS, con proprio regolamento, possa elevare il limite minimo della capacità finanziaria documentata con fideiussione bancaria, al ricorrere del quale alcuni intermediari (agenti, mediatori, banche e Poste) sono esentati dall'obbligo di separazione patrimoniale dei premi ricevuti e delle somme destinate ai risarcimenti.

Sebbene la direttiva *Solvency II* non rechi modifiche alla disciplina dell'assicurazione della RC auto, il comma 111 apporta alcune al Titolo X del CAP, relativo alla predetta assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, conseguenti alla necessità di aggiornare il CAP in seguito alla legge istitutiva dell'IVASS che ha attribuito alla CONSAP le competenze relative all'attività peritale ed al Centro Informazioni.

Il comma 112 integra il Titolo XI del CAP, recante disposizioni relative a particolari operazioni assicurative.

In tale ambito è inserito nel CAP il nuovo articolo 162-*bis*, il quale prevede che i coassicuratori comunitari determinino l'ammontare delle riserve tecniche secondo le norme previste dallo Stato membro di origine, oppure, in mancanza di tali norme, secondo la prassi vigente in tale Stato. Tuttavia, l'ammontare di tali riserve tecniche deve essere almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.

È inoltre introdotto il nuovo articolo 162-ter, il quale richiede alle imprese aventi sede legale in Italia che operano in coassicurazione comunitaria di mantenere dati statistici relativi alle operazioni comunitarie a cui partecipano nonché agli Stati membri coinvolti.

Nell'ambito del Titolo XIII del CAP, relativo alla trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato, il comma 113 modifica l'articolo 185, comma 2, prevedendo, in conformità alla direttiva *Solvency II*, che la nota informativa contenga anche il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.

A tale proposito la CONSOB ha segnalato per le vie brevi come il predetto articolo 185 del CAP si riferisca a tutti i prodotti assicurativi, inclusi quelli per i quali è previsto l'assoggettamento alla disciplina dell'offerta al pubblico di cui al TUF e l'applicazione degli schemi di prospetto informativo di cui al Regolamento sugli Emittenti emanato dalla CONSOB, rilevando come l'estensione anche ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario genererebbe un conflitto con le corrispondenti norme del TUF e del predetto Regolamento Emittenti.

Fa presente come in tale contesto la CONSOB evidenzi quindi l'opportunità, anche in considerazione delle tendenze evolutive in atto in ambito sovranazionale, di salvaguardare adeguatamente le competenze della stessa CONSOB, per i profili di stretta pertinenza di tale Autorità.

I commi da 114 a 129 intervengono sul Titolo XIV del CAP, in materia di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari.

In tale ambito è introdotto un nuovo articolo 187-bis, il quale statuisce che i poteri di vigilanza devono essere esercitati in modo tempestivo e proporzionato.

Inoltre viene riformulata la lettera a) dell'articolo 188, comma 1, per includere nel novero dei soggetti che l'IVASS può convocare anche coloro che sono titolari di funzioni fondamentali all'interno dell'impresa.

Nell'ambito dei poteri di intervento dell'IVASS, in analogia a quanto previsto nel settore bancario (seguendo indicazioni for-

mate dal Fondo monetario internazionale) è stato aggiunto quello di adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti:

a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;

b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria;

c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;

d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;

e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società.

A tale proposito la CONSOB ha segnalato per le vie brevi come l'attribuzione all'IVASS del potere di adottare misure preventive o correttive nei confronti delle imprese di assicurazione, ivi inclusi poteri di *product intervention*, renderebbe necessario prevedere di attribuire analoghi poteri alla CONSOB per i profili di stretta competenza di tale Autorità in materia di prodotti di investimento assicurativi, così come delineati dal TUF, al fine di garantire il riparto di competenze tra le autorità nazionali in modo coerente con l'assetto normativo, basato sulla suddivisione delle competenze per finalità.

Inoltre è introdotto il nuovo articolo 190-bis, recante la disciplina delle comunicazioni all'IVASS da parte delle imprese di dati ed informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche e studi relativi al mercato assicurativo e degli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate in regime stabilimento e in libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto da *Omnibus II*.

L'articolo 191, comma 1, è riformulato per fare salva la potestà regolamentare

attribuita al governo e al Ministero dello sviluppo economico e per includere i riferimenti alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. È stato conseguentemente integrato l'elenco delle materie rispetto all'attuale formulazione, per accogliere le nuove funzioni.

L'articolo 192, comma 2, è integrato per ricomprendere nell'ambito della vigilanza tutti gli aspetti di primo, secondo e terzo pilastro.

L'articolo 197 è modificato per includere nell'obbligo di comunicazione delle variazioni al programma di attività anche le eventuali modifiche dei responsabili di funzioni rilevanti all'interno dell'impresa.

Gli articoli 198, 199, 200, 201 e 202, in materia di trasferimento del portafoglio nonché di fusione e scissione di imprese di assicurazione e riassicurazione, sono riformulati per allinearne il contenuto alla nuova disciplina in materia di solvibilità dell'impresa, con particolare riferimento al possesso di fondi propri ammissibili per la copertura dei requisiti patrimoniali di solvibilità.

I commi da 130 a 144 intervengono sul Capo IV del Titolo XIV del CAP, relativo alla cooperazione con le altre autorità di vigilanza la Commissione europea e l'EIOPA.

Tale Capo è diviso in tre Sezioni e viene sostanzialmente modificato per dare attuazione ad alcune norme discendenti dalla direttiva *Solvency II*. In particolare le previsioni comunitarie dettano criteri per l'individuazione dell'autorità di vigilanza di gruppo, per l'individuazione delle funzioni alla stessa assegnate, per il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza del gruppo (struttura preordinata a garantire il coordinamento del processo decisionale nell'ambito della vigilanza di gruppo), nonché per la collaborazione e lo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza delle società del gruppo anche di Stati terzi, al fine di esercitare un'azione di vigilanza efficace sulle entità del gruppo.

In dettaglio, viene introdotto nel CAP un nuovo articolo 203-*bis*, il quale disciplina la cooperazione e lo scambio di

informazioni dell'IVASS con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare sia i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane con società veicolo comunitarie o per verificare i contratti conclusi con società veicolo italiane da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione comunitarie.

Nell'articolo 205 sono inseriti i nuovi commi 1-*bis* e 2-*bis*, i quali rafforzano gli obblighi di cooperazione prevedendo che, qualora all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di procedere all'ispezione *in loco* della sede secondaria di un'impresa di assicurazione o riassicurazione operante in regime di stabilimento in Italia ovvero in un altro stato membro, la questione possa essere rinviata all'EIOPA.

È introdotto inoltre un nuovo articolo 205-*bis*, il quale prevede, nell'ambito delle funzioni ed attività esternalizzate dalle imprese italiane, che, qualora l'IVASS abbia informato l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali dello stesso e ciò non gli sia di fatto consentito, la questione possa essere rinviata all'EIOPA.

Sono abrogati gli articoli 206 e 207, che attualmente disciplinano la cooperazione tra autorità di vigilanza ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare.

Viene altresì inserito un nuovo articolo 206-*bis*, il quale, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, prevede la costituzione di un Collegio delle autorità di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, presieduto dall'autorità di vigilanza sul gruppo. Anche l'EIOPA fa parte del suddetto Collegio, il quale rappresenta una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza sul gruppo.

Tale Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità siano effettivamente applicate al fine di promuovere la

convergenza delle rispettive decisioni e attività. Ciascuna autorità di vigilanza interessata del gruppo può rinviare la questione all'EIOPA, qualora ritenga che l'autorità di vigilanza sul gruppo non adempia ai compiti e non assolva ai poteri ad essa assegnati o se riscontri che; membri del Collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta.

Rileva come venga poi introdotto un nuovo articolo 206-ter, con cui si stabilisce che l'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all'EIOPA. L'autorità di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'EIOPA e trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza sulle società del gruppo interessate.

Il nuovo articolo 207-bis prevede che, nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborino strettamente tra loro, comunicando senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Qualora un'autorità di vigilanza non comunichi informazioni pertinenti oppure sia stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA.

Le autorità responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorità di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo qualora vengono a conoscenza di una grave violazione del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito patrimoniale minimo di una sin-

gola impresa di assicurazione o di riassicurazione (anche nel caso del gruppo).

Il nuovo articolo 207-ter prevede che le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione, si consultino nell'ambito del Collegio delle autorità di vigilanza in ordine a eventuali modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedano l'autorizzazione delle autorità di vigilanza o in merito all'eventuale decisione di estensione del periodo di risanamento o anche sulle principali sanzioni o misure da adottare. Un'autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo può anche decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione.

Il nuovo articolo 207-quater prevede la collaborazione tra Autorità di vigilanza intersettoriali quando nei gruppi sono presenti enti creditizi o imprese di investimento.

Il nuovo articolo 207-quinquies, in tema di segreto professionale e riservatezza, rimanda alla disciplina sul segreto d'ufficio di cui agli articoli 10 e 10-bis del CAP.

Il nuovo articolo 207-sexies individua i casi in cui l'IVASS può essere designata autorità di vigilanza sul gruppo mentre il nuovo articolo 207-septies ne disciplina le funzioni.

Il nuovo articolo 207-octies disciplina la cooperazione tra autorità al fine della concessione dell'autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato sulla base del modello interno di gruppo.

Sono poi introdotti gli articoli 208-bis e 208-ter: il primo regola i casi di comunicazione all'EIOPA del numero e dei casi di rifiuto delle autorizzazioni, mentre il secondo disciplina la cooperazione sulla coassicurazione comunitaria.

I commi da 145 a 158 modificano il Titolo XV del CAP, in materia di vigilanza

delle imprese assicurative e riassicurative appartenenti ad un gruppo, relativamente alla quale la direttiva *Solvency II* tende a considerare (ai sensi degli articoli 213 e 214 della direttiva stessa) il gruppo assicurativo come un'unica entità soggetta alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza sul gruppo cui vengono attribuiti compiti decisionali e di coordinamento dell'attività di vigilanza.

Tale quadro normativo europeo si è innestato nelle previgenti disposizioni nazionali che, modellate sulla disciplina del settore bancario, prevedevano un ruolo peculiare per il gruppo assicurativo e per la sua capogruppo. La modifica al CAP intende, quindi, mantenere la specificità nazionale relativa ai gruppi assicurativi, coordinandola però con il disposto della direttiva *Solvency II*.

In tale ambito viene sostituito l'articolo 210 del CAP, prevedendo che l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.

Con riferimento agli strumenti di vigilanza sul gruppo, sono introdotti nel CAP i nuovi articoli da 215-*bis* a 216-*decies*, i quali recano i nuovi strumenti previsti dalla direttiva, quali il sistema di governo societario di gruppo, la valutazione dei rischi e della solvibilità, la vigilanza sulla concentrazione dei rischi e le disposizioni di terzo pilastro, in particolare in materia di informative all'autorità di vigilanza.

In linea con l'approccio del CAP vigente, a livello di norma primaria sono introdotti i principi generali della disciplina, demandando a regolamenti IVASS la definizione della normativa di dettaglio

degli strumenti di vigilanza, anche tenendo conto del disposto delle linee-guida EIOPA in materia.

Mediante l'introduzione del nuovo articolo 216-*sexies*, per quanto riguarda la solvibilità di gruppo, che già nel CAP vigente è oggetto di ampia delegificazione, sono mantenute a livello delegificato le previsioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo, inserendo nel CAP un aggancio alle previsioni regolamentari in materia.

Con l'inserimento dei nuovi articoli da 217-*bis* a 217-*septies* è interamente sostituito il Capo IV del Titolo XV del CAP, relativo alla verifica della solvibilità corretta, che viene ridenominato «Gestione centralizzata del rischio», il quale riguarda la vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, al verificarsi di determinate condizioni.

In tale quadro è inoltre inserito nel predetto Titolo XV del CAP un nuovo Capo IV-*bis* (composto dei nuovi articoli 220-*bis* e 220-*ter*), il quale disciplina la vigilanza sul sottogruppo italiano avente una controllante in uno Stato membro, prevedendo in tal caso che l'IVASS applica al sottogruppo nazionale le disposizioni sulla vigilanza di gruppo.

È altresì inserito nel Titolo XV un nuovo Capo IV-*ter* (composto dei nuovi articoli da 220-*quater* a 220-*octies*), il quale disciplina la vigilanza sul sottogruppo italiano avente una controllante in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea. Anche in questo caso l'IVASS applica al sottogruppo nazionale le disposizioni sulla vigilanza di gruppo, potendo tuttavia stabilire se e quali disposizioni non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le società appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane.

Nell'ambito del nuovo Capo IV-*quater* del Titolo XV il nuovo articolo 220-*decies* disciplina gli obblighi di rilevazione e

comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie, prevedendo che ciascuna impresa deve dotarsi di procedure per individuarle, dovendo immediatamente comunicarle all'IVASS.

Il nuovo articolo 226-*bis*, introdotto dal comma 165 dell'articolo 1 dello schema di decreto, reca i medesimi obblighi di comunicazione in capo alla capogruppo italiana per il caso di deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo.

I commi da 159 a 183 modificano il Titolo XVI del CAP, concernente le misure di salvaguardia risanamento e liquidazione, prevedendo, nell'articolo 222, relativamente al caso di violazione delle norme sul requisito patrimoniale di solvibilità, che l'impresa assicurativa deve informare immediatamente l'IVASS e deve, entro due mesi, presentare, ai fini dell'approvazione da parte dell'IVASS, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.

In tale ambito è previsto che, in presenza di situazioni eccezionalmente avverse sui mercati finanziari, l'IVASS può estendere il periodo di tempo massimo per il ripristino dei requisiti di solvibilità. Tale norma, analogamente a quanto previsto nell'articolo 227 del CAP, è stata introdotta in conformità al dettato della direttiva *Solvency II*, come modificata dalla direttiva Omnibus II.

Sono quindi introdotti i nuovi articoli 222-*bis*, 223-*bis* e 222-*ter* in caso di violazione delle norme sul requisito patrimoniale minimo, in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa, per il piano di risanamento e per il piano finanziario.

Nel contesto del Capo VII del citato Titolo XVI, recante disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo, il comma 183 dello schema di decreto apporta solo modifiche strettamente necessarie ad adeguare le norme alle modifiche alla disciplina generale sui gruppi.

I commi da 184 a 190 intervengono sul Titolo XVIII del CAP, relativo alla disciplina sanzionatoria: in tale contesto non viene modificata la struttura vigente del CAP mentre sono apportate ai relativi gli

articoli gli aggiornamenti necessari per tenere conto delle modifiche recate dalla direttiva *Solvency II*. In tale ambito sono integrate le fattispecie a cui, in caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 310 del CAP. Si tratta, in particolare della disciplina in tema di:

fondi propri;

calcolo delle riserve tecniche e delle altre poste per finalità di bilancio individuale;

violazione delle norme in materia di *governance*, incluso il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;

violazione delle norme in tema di relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria.

È mantenuta la parte sanzionatoria sui periti in quanto è generica e, con piccole modifiche all'articolo 331, si prevede che può essere svolta da CONSAP secondo il trasferimento di competenze avvenuto in sede di istituzione dell'IVASS.

Nell'articolo 309 è introdotta una nuova fattispecie sanzionatoria per le imprese locali.

È inoltre modificato l'articolo 312, in coerenza con le disposizioni relative alla vigilanza sui gruppi.

Lo schema di decreto non interviene invece sugli articoli relativi alla procedura sanzionatoria, anche se molte disposizioni devono ritenersi tacitamente abrogate per effetto della normativa successiva al CAP, quali la legge n. 262 del 2005 (cosiddetta legge sul risparmio).

I commi da 191 a 219 modificano il Titolo XIX del CAP, relativo alle disposizioni tributarie transitorie e finali.

In tale ambito, nell'articolo 335, comma 1, la lettera c) è modificata al fine di prevedere il contributo di vigilanza anche in capo alle imprese locali, escluse dall'applicazione di *Solvency II*. Il comma 5 dello stesso articolo 335 viene sostituito prevedendo il versamento in due rate per agevolare le imprese tenute al pagamento.

All'articolo 337 sono apportate modifiche per assicurare la coerenza con la legge istitutiva che ha trasferito la vigilanza sui periti alla CONSAP.

È stato inserito nel Titolo XIX del CAP un nuovo Capo III-*bis*, il quale recepisce tutte le disposizioni transitorie recate dalla direttiva *Omnibus II* necessarie per il passaggio al nuovo regime.

L'articolo 348 è modificato principalmente con riferimento alla disciplina delle imprese assicurative multiramo, la cui disciplina è allineata a quanto richiedono gli articoli 73 e 74 della direttiva.

Nell'articolo 352 del CAP sono inserite modifiche sia alla normativa nazionale emanata in attuazione della direttiva conglomerati finanziari sia alla normativa in tema di contabilità (di cui al decreto legislativo n. 173 del 1997), volte entrambe ad assicurare il coordinamento tra il CAP novellato e altre norme applicabili al settore assicurativo.

Segnala inoltre come, ai sensi del principio direttivo di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), richiamato dalla norma di delega di cui alla legge n. 154 del 2014, l'articolo 1 dello schema apporta modifiche di coordinamento tra la normativa recata dal CAP e la disciplina di settore sopravvenuta, al fine di armonizzare il testo consolidato dello stesso CAP.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di invarianza finanziaria.

Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire le complesse tematiche affrontate dal provvedimento, al fine di concentrare il dibattito sui principali aspetti affrontati dallo schema di decreto legislativo.

Daniele PESCO (M5S) suggerisce l'opportunità di procedere ad alcune audizioni, al fine di approfondire le questioni oggetto del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che la decisione circa lo svolgimento di eventuali audizioni potrà essere assunta la prossima settimana, dopo aver preso compiutamente visione dei contenuti del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.

Atto n. 148.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente la relatrice, Moretto, ha presentato una proposta di parere favorevole; avverte inoltre che il deputato Paglia ha presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato*), la quale sarebbe posta in votazione ove fosse respinta la proposta di parere della relatrice.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, conferma la proposta di parere favorevole già formulata nella precedente seduta.

Daniele PESCO (M5S) chiede che la votazione sulle proposte di parere sia rinviata a giovedì 12 marzo, preannunciando l'intenzione del suo gruppo di formulare una proposta di parere alternativa a quella della relatrice.

Giovanni PAGLIA (SEL) segnala come, in estrema sintesi, la sua proposta alternativa di parere si fondi sul giudizio

fortemente critico del suo gruppo nei confronti degli atti normativi comunitari relativi alla disciplina del *rating*, che lo schema di decreto legislativo è volto ad attuare, più che su un giudizio contrario nei confronti del recepimento di tali atti operata con lo schema di decreto predisposto dal Governo.

Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno, sul piano del metodo, procedere alla votazione del parere sullo schema di decreto non oltre la seduta di giovedì prossimo.

Passando quindi al merito del provvedimento, rileva, a differenza del giudizio negativo espresso in merito dal deputato Paglia, come la direttiva oggetto di recepimento, recando numerose novità su taluni aspetti particolarmente delicati attinenti alla disciplina delle agenzie di *rating*, costituisca un primo importante passo in avanti dell'Unione europea verso una maggiore regolamentazione dell'assetto e dell'operatività delle agenzie stesse.

In tale ambito evidenzia come la direttiva stessa costituisca la risposta ad una

serie di criticità emerse a seguito delle vicende connesse con la recente crisi finanziaria, che ha reso evidente la necessità di contrastare alcuni comportamenti delle agenzie di *rating* così da assicurarne indipendenza e imparzialità.

Nell'esprimere quindi la disponibilità della maggioranza a concedere a tutti i gruppi il tempo necessario per la presentazione di proposte di parere alternative a quella della relatrice, ribadisce l'esigenza che la Commissione concluda entro la settimana in corso l'*iter* di esame dello schema di decreto, anche al fine di evitare l'accusa di comportamenti inerti o distratti da parte del Parlamento nei confronti di un tema tanto rilevante.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di giovedì, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito. (Atto n. 148).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL DEPUTATO PAGLIA**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (Atto n. 148);

premesso che:

L'attività di *rating* svolta dalle predette agenzie riveste nel contesto economico e finanziario internazionale particolare rilevanza, essendo loro attribuito il compito di ridurre le asimmetrie informative esistenti nell'ambito dei mercati finanziari e di fornire agli investitori indicazioni e valutazioni sulla solidità finanziaria di enti pubblici e soggetti privati, tra cui Stati, banche, assicurazioni ed imprese, con particolare riferimento al grado di rischio dei titoli emessi e alla solvibilità dei soggetti presi in esame;

dai suddetti giudizi dipendono le decisioni di investimento degli operatori finanziari, giudizi che sono pertanto in grado di influire, positivamente o negativamente, sul corso e sull'andamento dei mercati finanziari, in quanto la promozione o il declassamento dei prodotti finanziari contribuisce in modo sostanziale ad influenzare il loro andamento sui mer-

cati; gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazioni vita e non vita, le imprese di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli enti pensionistici aziendali o professionali possono infatti utilizzare i *rating* come riferimento per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fini di solvibilità o per il calcolo dei rischi nella loro attività di investimento;

è pertanto essenziale che le attività di *rating* del credito siano condotte nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità e correttezza gestionale, affinché i *rating* utilizzati nell'Unione europea emessi da tali agenzie siano indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata;

in virtù di tale importante ruolo svolto dalle agenzie di *rating*, si è aperto a livello internazionale un ampio dibattito volto a realizzare un quadro regolamentare comunitario in grado di rispondere all'esigenza inderogabile di istituire alcuni seri presidi a difesa degli Stati sovrani e porre rimedio alle incertezze ed alle vischiosità operative emerse soprattutto nel 2008 con la crisi dei mutui *subprime* e dei derivati ed il fallimento della banca Lehman Brothers, che hanno evidenziato tutta la fragilità di un sistema monopolistico fondato sull'eccessivo affidamento, da parte dei soggetti istituzionali, al giudizio di tali agenzie;

nonostante l'emanazione delle suddette regole comunitarie attraverso l'ado-

zione del regolamento (CE) n. 1060/2009 e le successive norme di adeguamento, il mercato del *rating* a tutt'oggi sembra ancora essere ostaggio di una ristretta oligarchia finanziaria, costituita dalle tre agenzie *Moody's*, *Standard & Poor's* e *Fitch*, che non garantisce l'autorevolezza e soprattutto l'indipendenza delle loro valutazioni e ciò è tanto più grave in considerazione dell'importanza per gli investitori di poter disporre di informazioni precise e di valutazioni credibili e, soprattutto, delle conseguenze che un eventuale declassamento può produrre sull'economia e sulla politica dei singoli Stati: le stesse agenzie, infatti, nel rendere un servizio agli investitori, anziché porsi come soggetti indipendenti ed obiettivi, essendo da condizionate da conflitti di interesse e animate da intenti speculatori, continuano ad esercitare un'azione di turbativa dei mercati che contribuisce all'attuale e persistente instabilità dei mercati;

inoltre spesso la composizione del capitale azionario delle principali agenzie di *rating* vede tra gli azionisti di riferimento soggetti in potenziale conflitto di interessi con l'obbligo di imparzialità e riservatezza che dovrebbe caratterizzare la loro attività: le principali agenzie di *rating* risultano, infatti, partecipate da grandi fondi di investimento, in possesso di un'enorme massa di liquidità in gestione, e non può dunque nascondersi la circostanza secondo cui proprio gli azionisti delle agenzie possano trarre significativi vantaggi dalle decisioni adottate dalle agenzie stesse;

emerge, pertanto, in tutta evidenza la necessità, in ambito europeo, di assicurare la trasparenza e l'efficienza dei mercati e una più efficace tutela del risparmio ed una più pervasiva definizione di regole che disciplinino l'attività e i pronunciamenti delle agenzie di *rating*: occorre pertanto ridimensionare il ruolo di tali agenzie, aumentandone il numero, improntando la loro azione a criteri di trasparenza, oggettività ed indipendenza, prevedendo forme di responsabilità per danni e diminuendo il grado di soggezione degli inve-

stitori istituzionali rispetto alle loro valutazioni;

nonostante la Commissione europea, con l'adozione del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle successive norme di adeguamento, abbia lavorato alla definizione di un quadro normativo rigoroso che disciplinasse e limitasse l'attività delle agenzie di *rating*, questo non sembra essere riuscito a disciplinare la funzione impropria che nel tempo le stesse hanno assunto né a fare uscire le stesse agenzie da quella dimensione privilegiata che consente loro di condizionare le scelte dei singoli Stati sovrani e dei mercati finanziari;

sarebbe pertanto auspicabile promuovere un nuovo intervento regolativo a livello comunitario che ridimensioni il ruolo di tali agenzie, aumentandone il numero, improntando la loro azione a criteri di trasparenza, oggettività ed indipendenza, prevedendo forme di responsabilità per danni e diminuendo il grado di soggezione degli investitori istituzionali rispetto alle loro valutazioni, ma, soprattutto, che garantisca l'eliminazione dei conflitti di interesse attualmente presenti all'interno delle agenzie di *rating* stesse e che preveda sanzioni in caso di mancato rispetto di determinati criteri deontologici;

le regole comunitarie fino ad oggi emanate, di cui lo schema di decreto n. 148 è diretta espressione, non sembrano invece aver risolto e superato tutte le suddette criticità;

i suddetti obiettivi sarebbero, invece, perseguibili grazie all'istituzione in ambito europeo di un organismo indipendente e autorevole di controllo che, operando con criteri omogenei e standardizzati di valutazione, svolga attività di *rating* sui titoli del debito sovrano ed esprima valutazioni sull'affidabilità creditizia dei singoli Paesi membri dell'Unione, istituzione peraltro auspicata il 16 gennaio 2012 dallo stesso Governatore della Banca centrale europea, in sede di audizione presso il Parlamento europeo, nel corso della quale, sottoli-

neando la gravità di taluni giudizi tecnici espressi dalle agenzie di *rating* capaci di destabilizzare l'eurozona, egli ha prefigurato la necessità di dotare l'area euro di un proprio organismo indipendente di valutazione sull'affidabilità creditizia degli

Stati membri, allo scopo di ridurre la dipendenza dai giudizi delle stesse,

esprime

PARERE CONTRARIO.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa 51

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello 51

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 marzo 2015.

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 marzo 2015.

**Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo. (Alle Commissioni II e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Sui lavori della Commissione	55

RISOLUZIONI:

7-00596 Terzoni: Sulle attività di estrazione e coltivazione di idrocarburi nel mare Adriatico (<i>Discussione e rinvio</i>)	55
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.05.

Decreto-legge 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(Alle Commissioni II e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanna SANNA, *relatrice*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alle Commissioni riunite II e IV sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Al riguardo, fa presente che il decreto-legge è composto da 21 articoli e suddiviso in cinque capi.

Il Capo I, composto dai primi 8 articoli, detta disposizioni di contrasto del terrorismo internazionale, intervenendo in particolare sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo (articolo 1), introducendo misure per il contrasto alle attività di proselitismo

attraverso *Internet* del cosiddetti *foreign fighters* (articolo 2), ed inserendo nel codice penale due nuove contravvenzioni, relative alla detenzione abusiva di precursori di esplosivi (articolo 678-*bis*) e alla mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi (articolo 679-*bis*) (articolo 3). Si interviene, inoltre, sul Codice antimafia per introdurre modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato (articolo 4), nonché sull'impiego del personale delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015 (articolo 5). Sono altresì introdotte modifiche al decreto-legge 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi (articolo 6), e al Codice della privacy per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia (articolo 7). Sono, infine, introdotte disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (articolo 8).

Il Capo II reca disposizioni in materia di coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale, prevedendo l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo (articolo 9) e disciplinando i relativi adeguamenti organizzativi (articolo 10).

Il Capo III, composto dagli articoli da 11 a 16, reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Nello specifico gli articoli 11, 12 e 13 recano le autorizzazioni di spesa per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2015, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali raggruppate sulla base di criteri geografici; l'articolo 14 reca disposizioni attinenti a esigenze generali

connesse con le missioni internazionali; l'articolo 15 reca disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica e, infine, l'articolo 16 reca disposizioni in materia contabile.

Il Capo IV del decreto-legge in esame, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 17) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 18) e il regime degli interventi (articolo 19).

Da ultimo, l'articolo 20, ricompreso nel Capo V (disposizioni finali), reca disposizioni transitorie sulla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo nonché la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore; l'articolo 21, infine, contiene la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto attiene più propriamente agli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala anzitutto l'articolo 5, che reca una serie di disposizioni concernenti il potenziamento e la proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate. Nello specifico, il comma 1, al fine di assicurare un maggior impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, proroga, fino al 30 giugno 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Esso, inoltre, incrementa di 1.800 unità il sopra richiamato contingente in

relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e consente di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non superiore a 200 unità di personale militare posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale (operazione cosiddetta « terra dei fuochi »).

Per quanto concerne, poi, le disposizioni di carattere ordinamentale concernenti l'utilizzo dei militari impiegati nel richiamato piano di impiego, rileva che il comma 1 dell'articolo 5 fa salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati. Il comma 2 stabilisce che il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 3 prevede che nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Rileva inoltre che, relativamente al periodo 15 aprile-1° novembre 2015, il comma 3 autorizza, infine, l'impiego di un ulteriore contingente di personale militare, pari a 600 unità, per l'espletamento dei servizi di sicurezza del sito Expo 2015 e con le modalità in precedenza descritte.

Evidenzia altresì che di stretto interesse della Commissione risultano le disposizioni dell'articolo 14, che prevedono le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse alle missioni internazionali. Il comma 1, più dettagliatamente, autorizza per l'anno 2015 la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali previste nel provvedimento d'urgenza. Il comma 3, inoltre,

autorizza per l'anno 2015 la spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.

Ciò premesso, nell'evidenziare la rilevanza e l'urgenza del provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere, per quanto attiene agli ambiti di competenza della VIII Commissione, all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero essere eventualmente formulati nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita la Commissione a valutare se esprimere il parere di competenza sul testo originario del decreto-legge in titolo o, invece, su quello eventualmente modificato dalle Commissioni di merito al termine dell'esame degli emendamenti.

Serena PELLEGRINO (SEL) rileva l'opportunità che il parere della Commissione abbia ad oggetto il testo del decreto-legge come eventualmente modificato dalle Commissioni di merito, presso le quali, peraltro, è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni.

Tino IANNUZZI (PD) propone che l'esame del provvedimento in sede consultiva si concluda prima della scadenza, presso le Commissioni di merito, del termine per la presentazione degli emendamenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni dell'onorevole Iannuzzi, osserva che potrebbe essere più opportuno, al fine di incidere sulla definizione di un nuovo testo del decreto-legge, l'espressione del parere di competenza prima della scadenza del termine di presentazione delle proposte emendative presso le Commissioni di settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento ai provvedimenti all'esame della Commissione, invita a monitorare lo sviluppo dell'esame delle proposte di legge riguardanti la valorizzazione dei « piccoli comuni ».

Enrico BORGHI (PD), nel ricordare che si era convenuto di far confluire il contenuto della proposta di legge Tino Iannuzzi C. 345, recante disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici, nella proposta di legge Realacci C. 35 in materia di valorizzazione dei piccoli comuni, richiama l'attenzione sull'opportunità di riprendere, congiuntamente alla V Commissione, l'esame di tale ultimo provvedimento, sul quale si è delineato un ampio consenso da parte di tutti i gruppi parlamentari, anche di minoranza, presso la VIII Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà sua cura sottoporre all'attenzione del prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la questione testé rappresentata dall'onorevole Borghi.

Sottolinea altresì la necessità di una riflessione in merito alla disposizione recentemente approvate dal Senato nell'ambito del disegno di legge S. 1345 relativo ai delitti contro l'ambiente, che dispone il divieto, penalmente sanzionato, di impiegare la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini. Osserva, infatti, come tale tecnica sia largamente utilizzata, oltre che dagli operatori del settore, anche dal CNR per finalità di studio e ricerca.

La seduta termina alle 13.15.

RISOLUZIONI

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.15.

7-00596 Terzoni: Sulle attività di estrazione e coltivazione di idrocarburi nel mare Adriatico.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Patrizia TERZONI (M5S), nel richiamare le finalità della risoluzione a sua firma n. 7-00596, si riserva di presentare una riformulazione del predetto atto di indirizzo, che contempli espressamente tra gli impegni del Governo anche la previsione che l'Italia, come la Croazia, effettui la valutazione ambientale strategica dei grandi atti di programmazione. Invita, inoltre, la Commissione a valutare l'opportunità di svolgere sui temi oggetto della risoluzione uno specifico ciclo di audizioni.

La sottosegretaria Silvia VELO, nel far presente come il Governo valuti favorevolmente il testo della risoluzione in esame, si riserva comunque di prendere visione della riformulazione che la presentatrice intende proporre. Concorda, in ogni caso, sulla necessità che la valutazione ambientale strategica sia estesa ai grandi atti di programmazione e pianificazione, che rappresentano una priorità per il Paese.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Telecom Italia SpA (*Svolgimento e conclusione*) 56

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Telecom Italia SpA.
(*Svolgimento e conclusione*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe RECCHI, *Presidente di Telecom Italia SpA*, e Marco PATUANO, *Amministratore delegato di Telecom Italia SpA*,

svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Vincenzo BRUNO BOSSIO (PD), Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI), Settimo NIZZI (FI-PdL), Gaetano PIEPOLI (PI-CD), Paolo COPPOLA (PD) e Lorenza BONACCORSI (PD).

Marco PATUANO, *Amministratore delegato di Telecom Italia SpA*, e Giuseppe RECCHI, *Presidente di Telecom Italia SpA*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Telecom Italia SpA per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2015, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente *Guglielmo EPIFANI*.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 4/2015, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele MONTRONI, *relatore*, illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1 interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014 secondo i nuovi criteri applicativi stabiliti dal medesimo articolo.

La nuova disciplina – complessivamente meno restrittiva – richiama, quale riferimento per l'esenzione, l'elenco delle

altimetrie dei comuni diffuso dall'ISTAT e, relativamente ai terreni agricoli ubicati in Comuni parzialmente montani, oltre al possesso, richiede la conduzione, anche in comodato ed in affitto da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionale). A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, l'ambito delle esenzioni viene ulteriormente esteso. Il comma 9-*ter* dell'articolo 1, introdotto al Senato, estende anche all'Imposta municipale immobiliare semplice della provincia di Trento la deducibilità del 20 per cento dell'imposta gravante sugli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011). Il comma 9-*quater*, introdotto al Senato, consente l'applicazione retroattiva delle disposizioni che hanno introdotto la parziale deducibilità dell'IMI della provincia di Bolzano dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo; esse troverebbero applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

L'articolo 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 31 dicembre 2014 fino al 15 dicembre 2015 la sospensione degli adempimenti e dei ver-

samenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.

Osserva che all'articolo 2 il comma 1, abroga alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in precedenza applicabili ai produttori agricoli; si tratta di norme che hanno disposto, per i produttori agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo relative al costo del lavoro. Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento, valutati, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 ed in 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2016; il comma 2-*bis* provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto dal Senato, che ha recato una specifica detrazione dall'IMU, compensando i minori introiti per i comuni con un contributo, da ripartire secondo le modalità previste dal comma 9-*bis* dell'articolo 1 medesimo; il comma 3 contiene la consueta clausola, riferita al complesso del provvedimento, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di tener conto degli effetti finanziari recati dal presente provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge di conversione, oltre alle clausole di conversione e di entrata in vigore, reca, al comma 2, introdotto al Senato, una proroga di tre mesi il termine per l'esercizio della delega in materia fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014. In particolare, la norma in commento, modifica l'articolo 1, comma, 1 della legge delega, ampliando da dodici a quindici mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega, che verrebbe quindi a cadere il 26 giugno 2015, senza intervenire sul termine per l'esercizio della delega all'adozione di disposizioni integrative e correttive, né sui termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari. In secondo luogo, con l'introduzione nel citato articolo 1 di un nuovo comma 7-*bis* si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il parere alla VI Commissione dovrà essere espresso entro giovedì prossimo.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	59
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'istruzione l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	59

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'istruzione l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.
(*Svolgimento e conclusione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che il Sottosegre-

tario ha depositato agli atti della Commissione un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sergio PIZZOLANTE (AP), Marialuisa GNECCHI (PD), Giorgio PICCOLO (PD), Elisa SIMONI (PD), Vincenza LABRIOLA (Misto) e Claudio COMINARDI (M5S), nonché Cesare DAMIANO, *presidente*, ai quali replica, rendendo ulteriori precisazioni, il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per il qualificato contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (Parere alla II Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole) 60

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina
del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791
Capone (Seguito dell'esame e rinvio) 62

ALLEGATO (Elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del
Regolamento della Camera dei deputati) 66

AVVERTENZA 65

ERRATA CORRIGE 65

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza
del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.45.

**Modifiche al codice penale in materia di prescrizione
del reato.**

Nuovo testo C. 2150 Ferranti e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del
provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda
che la Commissione è convocata, in sede
consultiva, per il parere alla II Commis-
sione (Giustizia), sul nuovo testo della
proposta di legge C. 2150 Ferranti, e abb.
recante « Modifiche al codice penale in

materia di prescrizione del reato » che è
iscritto nel calendario dell'Assemblea a
partire da lunedì 16 marzo.

Dà, quindi, la parola, al relatore Pa-
triarca per lo svolgimento della relazione.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, ri-
corda che la II Commissione Giustizia ha
adottato lo scorso 14 gennaio come testo
base per il proseguo dei lavori l'ulteriore
nuovo testo della proposta di legge C. 2150
e che il testo su cui esame esprimere il
parere è quello risultante dall'approva-
zione di alcuni emendamenti nella seduta
del 4 marzo scorso.

Il testo è composto di sei articoli che
recano disposizioni atte ad aumentare la
durata dei termini di prescrizione per i
reati di corruzione e sospendono gli stessi
per un periodo determinato in caso di
condanna ancorché non definitiva.

La XII Commissione è chiamata ad
esprimere un parere in relazione al solo
articolo 2.

Fa presente che tale articolo modifica l'articolo 158 del codice penale, che individua il momento a partire dal quale il termine di prescrizione decorre. Inserendo un ulteriore comma, il provvedimento prevede che per i reati indicati dall'articolo 392, comma 1-*bis* del codice di procedura penale – ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.), tratta di persone (artt. 600, 601 e 602 c.p.), sfruttamento sessuale di minori (artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*) e violenza sessuale (artt. 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*) e *stalking* (articolo 612-*bis* c.p.) – se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quel caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Rileva che con questa disposizione si dà attuazione in modo parziale alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013.

La Convenzione richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale « sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età » (articolo 58).

Sottolinea che con le modifiche che si intendono apportare con il citato articolo 2 si attribuisce alla vittima un congruo tempo per denunciare il fatto, avendone compresa, almeno in parte, la gravità e avendo superato un'eventuale dipendenza morale e materiale dall'autore del reato, garantendone la punibilità stante la decorrenza posticipata del termine prescrizione.

È infatti di tutta evidenza come, diversamente da altre fattispecie criminose, spesso maltrattamenti, abusi e gravissimi reati sessuali commessi nei confronti di minorenni vengano alla luce solamente

molti anni dopo il fatto, anche attraverso problematiche individuate in diversi ambiti – come in quello scolastico, ma non solo in quello – rendendo di fatto impossibile giungere ad una condanna del reo per il compimento della prescrizione e la conseguente estinzione del reato.

Rileva che la vittima minorenni è chiaramente in una situazione di particolare fragilità, non ha ancora la maturità necessaria per comprendere ciò che è accaduto, né la capacità di raccontarlo, si chiude in se stessa, prova ansia e timore. È pertanto più che opportuno un intervento normativo volto a evitare che il reo possa sfruttare indirettamente tale debolezza per evitare una condanna.

Osserva, poi, che le disposizioni del testo in esame, ed in particolare il citato articolo 2, possono dunque costituire un valido strumento per favorire l'emersione di gravi reati commessi nei confronti dei minorenni e renderne possibile l'effettiva punibilità.

Ricorda che l'articolo 5 prevede che le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della medesima.

Preannuncia, pertanto, una proposta di parere favorevole che si riserva di integrare alla luce del dibattito in Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, osserva che, diversamente dalla prassi solitamente adottata, la Commissione potrebbe esprimere il proprio parere già nella seduta odierna.

Marisa NICCHI (SEL) dichiara di condividere la proposta del presidente per l'organizzazione dei lavori della Commissione.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, fa presente che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2617 Governo, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ».

Ricorda che nella precedente seduta del 4 marzo scorso, nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, il MoVimento 5 stelle ha presentato una richiesta di dati e informazioni al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento. Si tratta di una richiesta volta ad acquisire dal Governo dati quantitativi ed informazioni riguardanti l'aggiudicazione a Enti no-profit di appalti, contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni nei settori socio-assistenziale e sanitario, anche con riferimento al relativo volume d'affari.

Dà, quindi, la parola al rappresentante del Governo per l'illustrazione di tali dati.

Il sottosegretario Luigi BOBBA illustra brevemente i dati richiesti (*vedi allegato*), precisando che da essi si può rilevare, per ciascun settore di attività prevalente, il valore assoluto del finanziamento pubblico

e privato e il rapporto percentuale tra i due.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, osserva che per esaminare adeguatamente i dati forniti dal Governo appare opportuno rinviare ad altra seduta l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 4. Avverte quindi che la Commissione ora proseguirà l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2. Risultano accantonati i seguenti articoli aggiuntivi: Beni 2.01, Carnevali 2.02, Baroni 2.03, Nicchi 2.04 e Mantero 2.05, sui quali la relatrice ed il Governo hanno espresso parere contrario, e 2.06 della relatrice a cui sono stati presentati 38 subemendamenti.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti relativi all'articolo aggiuntivo 2.06 ad eccezione del subemendamento Grillo 0.2.06.23, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere dopo la parola « adeguate » le parole « ed efficaci », e del subemendamento Miotto 0.2.06.37. Si riserva di effettuare un approfondimento con la presentatrice in relazione ai subemendamenti Binetti 0.2.06.1, 0.2.06.2 e 0.2.06.3.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo BENI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.01, pur ritenendo che un'apposita Agenzia avrebbe potuto svolgere adeguatamente le funzioni di vigilanza, promozione ed orientamento. Esprime apprezzamento per il rafforzamento del ruolo di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la previsione di strumenti di autocontrollo e dell'estensione del monitoraggio alle attività svolte dai soggetti previste dall'articolo aggiuntivo della relatrice. Invita però a non trascurare l'attività di indirizzo e promozione, per la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà avvalersi della rete degli Osservatori che dovrebbero poter svolgere con autorevolezza il loro compito grazie alla partecipazione

di soggetti rappresentativi ed esperti. Rileva che l'impianto delineato potrà essere efficace solo in presenza di adeguate risorse finanziarie.

Edoardo PATRIARCA (PD), condividendo le considerazioni del collega Beni, rileva che la relatrice ha saputo individuare un punto di mediazione importante per superare la prevista struttura di missione che si sarebbe rivelata troppo fragile rispetto ai compiti richiesti. Valuta positivamente che l'articolo aggiuntivo della relatrice preveda la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con altri soggetti, procedure di autocontrollo e un ruolo adeguato per gli Osservatori.

Elena CARNEVALI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 2.02, precisando di avere proposto l'istituzione di un'Agenzia soprattutto in ragione dell'inadeguatezza della struttura di missione prevista dal disegno di legge del Governo. Richiamando gli interventi dei colleghi Beni e Patriarca, osserva che la proposta della relatrice accoglie molti degli obiettivi alla base delle proposte emendative presentate. Sottolinea nuovamente il tema della necessità di individuare risorse adeguate e valuta positivamente la partecipazione degli Osservatori nella promozione ed indirizzo delle attività del Terzo settore.

Eugenia ROCCELLA (AP) esprime il suo sostegno alla soluzione individuata dal Governo e dalla relatrice, evidenziando la positività di un'assunzione di responsabilità politica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto ad una delega di funzioni ad un soggetto terzo.

Marisa NICCHI (SEL) ritiene che la non inclusione di un'Autorità indipendente per il Terzo settore nella delega in esame costituisca un'occasione sprecata e disattenda le richieste provenienti da molti soggetti attivi nel settore. Rileva che non sono previste forme adeguate di controllo ed evidenzia i problemi causati dalla mancanza di risorse finanziarie adeguate.

Il sottosegretario Luigi BOBBA sottolinea che le procedure di controllo previste dall'articolo aggiuntivo 2.06 vanno considerate nel quadro complessivo che si va delineando nel corso dell'esame svolto dalla Commissione e che la soluzione adottata sia adeguata al contesto in cui opera il Terzo settore nel nostro Paese e rappresenta un ulteriore tassello che assicura equilibrio al sistema. Richiama in proposito le funzioni di coordinamento affidate alla Presidenza del Consiglio, il ruolo degli Osservatori, l'interazione tra vigilanza ministeriale e forme di autocontrollo svolte in collaborazione con i centri servizi per il volontariato e il rafforzamento del monitoraggio delle attività commerciali svolte dai soggetti del Terzo settore.

Federico GELLI (PD) evidenzia che il testo che la Commissione sta elaborando riqualifica le funzioni dei centri servizi, che si devono adeguare ai nuovi bisogni del Terzo settore, potendo rappresentare un valido ausilio per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali grazie alla loro diffusione sul territorio. Osserva che questo passaggio rappresenta un'occasione per superare le inefficienze che si determinano in alcune realtà.

Giulia GRILLO (M5S) dichiara, a nome del suo gruppo, di non condividere l'impostazione dell'articolo aggiuntivo 2.06, mostrandosi stupita per la scarsa attenzione rispetto all'evidente inadeguatezza delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia in termini finanziari che di personale, rispetto ai compiti che gli sono affidati. Si pone interrogativi anche sulle risorse necessarie ad implementare le previste convenzioni con i centri servizi e sulla scarsa chiarezza rispetto alle responsabilità amministrative.

Passando ad illustrare l'articolo aggiuntivo 2.03, ribadisce l'opportunità dell'istituzione di un'Agenzia indipendente i cui componenti non devono essere di nomina politica. Osserva, infatti, che devono essere individuati metodi alternativi per la desi-

gnazione dei componenti degli organi di vigilanza che altrimenti non possono assicurare la necessaria indipendenza.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 2.03 Baroni, Nicchi 2.04 e Mantero 2.05.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione procederà ora all'esame dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.06 della relatrice.

La Commissione respinge il subemendamento Di Vita 0.2.06.16.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.06.14, ribadendo la necessità dell'istituzione di un'Agenzia indipendente che operi in collaborazione con altri soggetti nell'attività di controllo del Terzo settore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Grillo 0.2.06.14, Baroni 0.2.06.15 e Nicchi 0.2.06.4.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Loreface 0.2.06.32, che, ragionevolmente, mira a coinvolgere nelle funzioni di controllo le strutture regionali e comunali.

Matteo MANTERO (M5S) si associa alle considerazioni della collega Grillo.

Giulia DI VITA (M5S) sollecita l'approvazione del subemendamento Loreface 0.2.06.32, giudicando inevitabile la collaborazione delle autonomie regionali e comunali nell'attività di vigilanza.

La Commissione respinge il subemendamento Loreface 0.2.06.32.

Marco RONDINI (LNA), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.2.06.8, precisa che con questo e con altri subemendamenti si intende evitare che il controllo sui soggetti del Terzo settore sia

di fatto svolto esclusivamente dall'Agenzia delle entrate.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, osserva che il problema posto dal collega Rondini ha un suo fondamento e che per superarlo si è previsto che l'Agenzia delle entrate, al di là dei controlli fiscali di competenza, operi in collaborazione con altri soggetti, a cominciare dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in modo di applicare la normativa tenendo conto della complessità del Terzo settore.

La Commissione respinge il subemendamento Rondini 0.2.06.8.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Silvia Giordano 0.2.06.30, che a suo avviso rappresenta un punto di mediazione, proponendo la costituzione di una *task force* nominata dal Ministro del lavoro in luogo dell'Agenzia indipendente.

La Commissione respinge il subemendamento Silvia Giordano 0.2.06.30.

Marco RONDINI (LNA) chiede chiarimenti alla relatrice in ordine al parere contrario sul suo subemendamento 0.2.06.10 che vorrebbe assicurare un coinvolgimento delle regioni nelle procedure di controllo.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, osserva che il tema della collaborazione con le regioni appare degno di attenzione ma non in relazione alle attività di vigilanza. Rileva, inoltre, che per acquisire elementi puntuali utili a processi di verifica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà avvalersi in particolare delle strutture dei comuni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Rondini 0.2.06.10, 0.2.06.7, 0.2.06.5, 0.2.06.6 e 0.2.06.9.

Matteo MANTERO (M5S) sollecita l'approvazione del subemendamento Silvia

Giordano 0.2.06.17, sottolineando che una collaborazione con l'Autorità anticorruzione potrebbe aiutare a prevenire il verificarsi di fenomeni illeciti. Si dichiara pertanto allibito del parere contrario espresso su tale proposta emendativa.

Giulia DI VITA (M5S) si associa alle considerazioni del collega Mantero.

Giulia GRILLO (M5S) sollecita una risposta della relatrice sui temi sollevati dai colleghi Mantero e Di Vita.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ricorda di avere ripetutamente precisato che l'Autorità anticorruzione deve svolgere le funzioni che le sono proprie e non è in alcun modo titolata a vigilare sui requisiti che devono avere soggetti privati, come quelli appartenenti al Terzo settore, per essere inclusi in determinati registri. Sottolinea che tale attività rimane distinta dal contrasto dei comportamenti illeciti rispetto al quale le forze di polizia, e nel caso l'Autorità anticorruzione, possono operare secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Giulia DI VITA (M5S) sottolinea che, anche in sede di audizione presso la Commissione, l'Autorità anticorruzione ha sottolineato le difficoltà incontrate nell'individuare le sue competenze rispetto ai soggetti del Terzo settore e che pertanto questa può rappresentare una buona occasione per modificare la normativa vigente in materia di attribuzioni di competenze all'ANAC.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ricorda che gli enti del Terzo settore sono soggetti privati che rientrano nelle procedure di controllo dell'Autorità anticorruzione solo in relazione ad eventuali

contratti di appalto con le pubbliche amministrazioni.

Giulia GRILLO (M5S), sottolineando la propria piena consapevolezza rispetto a quali siano le funzioni proprie dell'Autorità anticorruzione, ritiene che la stessa possa in ogni caso fornire un apporto utile, con forme organizzative da individuare, per vigilare sul Terzo settore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Silvia Giordano 0.2.06.17 e Loreface 0.2.06.18.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, in considerazione della imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 399 del 3 marzo 2015, a pagina 138, Allegato 1, ottava riga dell'emendamento 1.3, la parola: « macromelia » è sostituita dalla seguente « micromelia ».

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.

ELEMENTI INFORMATIVI FORNITI DAL GOVERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Numero Istituzioni non profit attive per fonte di finanziamento (euro). Anno 2011							
Settore di attività prevalente non profit	Voci entrate	Finanziamento Pubblico		Finanziamento privato		Totale	
		Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
cultura, sport e ricreazione		19.433	9,9	176.408	90,1	195.841	100,0
istruzione e ricerca		3.481	22,4	12.038	77,6	15.519	100,0
sanità		3.964	36,1	7.005	63,9	10.969	100,0
assistenza sociale e protezione civile		8.212	32,8	16.832	67,2	25.044	100,0
Ambiente		1.455	23,1	4.838	76,9	6.293	100,0
sviluppo economico e coesione sociale		2.232	29,9	5.226	70,1	7.458	100,0
tutela dei diritti e attività politica		774	11,3	6.048	88,7	6.822	100,0
filantropia e promozione del volontariato		646	13,3	4.201	86,7	4.847	100,0
cooperazione e solidarietà internazionale		352	9,9	3.213	90,1	3.565	100,0
Religione		307	4,5	6.475	95,5	6.782	100,0
relazioni sindacali e rappresentanza di interessi		779	4,7	15.635	95,3	16.414	100,0
altre attività		125	7,6	1.512	92,4	1.637	100,0
tutte le voci		41.760	13,9	259.431	86,1	301.191	100,0

Dati estratti il 06 mar 2015, 09h08 UTC (GMT), daCensStat



Quando rispondere è utile per tutti.



16 Aprile 2014

censimentoindustriaeservizi.istat.it

IL PROFILO DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT ALLA LUCE DELL'ULTIMO CENSIMENTO

Prosegue il processo di diffusione dei dati del Censimento delle istituzioni non profit. Oggi viene presentato un set di informazioni che riguardano le risorse umane impiegate (lavoratori retribuiti e volontari), i servizi erogati, gli strumenti di comunicazione utilizzati, le risorse economiche (entrate e uscite, fonti di finanziamento, modalità di raccolta fondi).

Tutti i dati sono disponibili in I.stat, il datawarehouse dell'Istat, al tema "Censimento industria, istituzioni pubbliche e non profit 2011". Al datawarehouse si accede sia dall'home page di www.istat.it sia dal sito dedicato (<http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/>).

STRUTTURA E DINAMICA DEL NON PROFIT IN ITALIA

Al 31 dicembre 2011 le organizzazioni non profit attive in Italia sono 301.191, il 28% in più rispetto al 2001 (anno dell'ultima rilevazione censuaria sul settore), con una crescita del personale dipendente pari al 39,4%. La parte più "imprenditoriale" del non profit, quella relativa alle istituzioni con addetti, ha registrato un aumento più contenuto, ma ampiamente positivo (+9,5%). Le unità locali delle istituzioni non profit sono 347.602 (+37,3% sul 2001).

PROSPETTO 1. Numero di istituzioni non profit attive e di risorse umane impiegate. Valori assoluti e variazioni percentuali. Censimenti 2011 e 2001

	2011	2001	Var. % 11/01
Istituzioni non profit	301.191	235.232	28,0
Unità locali delle istituzioni non profit	347.602	253.344	37,2
Istituzioni con volontari	243.482	220.084	10,6
Volontari*	4.758.622	3.315.327	43,5
Istituzioni con addetti	41.744	38.121	9,5
Addetti (dipendenti)	680.811	488.523	39,4
Istituzioni con lavoratori esterni	35.977	17.394	106,8
Lavoratori esterni	270.769	100.525	169,4
Istituzioni con lavoratori temporanei	1.796	781	130,0
Lavoratori temporanei	5.544	3.743	48,1

* Il censimento ha rilevato in ciascuna istituzione il numero di volontari in organico alla data di riferimento del censimento (31/12/2011). Si precisa che questi potrebbero prestare la loro attività in più istituzioni non profit.

LE RISORSE UMANE

Il settore non profit conta sul contributo lavorativo di 4,7 milioni di volontari, 681 mila dipendenti, 270 mila lavoratori esterni, 5 mila lavoratori temporanei. Sono inoltre presenti altre tipologie di risorse umane che prestano a vario titolo la loro attività nelle istituzioni rilevate: 19 mila lavoratori comandati/distaccati, 40 mila religiosi e 19 mila giovani del servizio civile.

Ufficio stampa 9° Censimento industria, servizi e istituzioni non profit

press.censimentoindustriaeservizi@istat.it

Fabrizio Galassi T 06 5807568 M 366 6722512 | Rosanna Palma T 06 5807383 M 347 6160793

Ufficio stampa Istat ufficiostampa@istat.it



CENSIMENTO
DELL'INDUSTRIA
E DEI SERVIZI 2011
ISTITUZIONI NON PROFIT



Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

Il contributo femminile al settore

Al 31 dicembre 2011 l'universo femminile del settore non profit è costituito da 1,8 milioni di volontarie, 494 mila dipendenti, 142 mila lavoratrici esterne, 3 mila lavoratrici temporanee, 9 mila lavoratrici comandate/distaccate, 26 mila religiose e 10 mila giovani del servizio civile.

Le donne si confermano la componente principale dei lavoratori retribuiti (dipendenti ed esterni) con una quota pari al 67%. La prevalenza "rosa" si conferma anche a livello territoriale e settoriale: in tutte le regioni la quota delle donne tra i lavoratori retribuiti è infatti superiore a quella degli uomini; fra i settori di attività, con l'eccezione della Protezione dell'ambiente (con 6 lavoratrici su 10 lavoratori), delle Altre attività (7 su 10), delle Attività sportive (8 su 10), della Protezione degli animali (9 su 10), delle Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (9 su 10), della Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo (9 su 10), tutti gli altri vedono una maggioranza di lavoratrici rispetto ai lavoratori.

Questa fotografia è particolarmente evidente nell'Istruzione primaria e secondaria (con 67 donne ogni 10 uomini a fronte di 20 su 10 rilevate in media Italia), nei Servizi per lungodegenti (59 su 10) e nei Servizi di assistenza sociale (41). La presenza di lavoratrici è superiore alla media nazionale anche nelle Attività ricreative e di socializzazione (21 su 10).

Le volontarie delle istituzioni non profit sono 1,8 milioni, pari al 38% del totale. Rispetto ai settori di attività prevalente la Cooperazione e solidarietà internazionale e l'Istruzione e ricerca (entrambi con 12 volontarie su 10 volontari) sono gli ambiti che presentano la maggiore incidenza di volontarie.

CATEGORIE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI RETRIBUITI

Con il 27,5% di lavoratori retribuiti la categoria professionale più rappresentata nelle istituzioni non profit italiane è quella delle professioni tecniche (professioni sanitarie infermieristiche e/o ostetriche; fisioterapisti; educatori; assistenti sociali; istruttori sportivi e/o di tecniche artistiche; mediatori interculturali; tecnici dei musei e/o delle biblioteche, tecnici agronomi, forestali, di laboratorio). Seguono le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, con una quota pari al 24,1% (operatori socio-sanitari; animatori sociali; assistenti socio-assistenziali; domiciliari e simili; operatori di ludoteca e addetti alla sorveglianza di bambini).

Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione rappresentano il 17,9% del totale, quelle non qualificate il 13,8% (collaboratori scolastici, portantini, addetti alle pulizie, operatori ecologici, ecc.); le professioni esecutive nel lavoro d'ufficio l'11,4%. I dirigenti e gli imprenditori sono il 3,5% dell'insieme dei lavoratori retribuiti operanti nel settore non profit. Una categoria professionale presente in maniera residuale tra le risorse retribuite è quella degli artigiani, operai specializzati, agricoltori e conducenti di veicoli (1,9%).

La composizione per genere delle categorie professionali rileva elementi interessanti: la presenza maschile prevale tra dirigenti e imprenditori (6,8%), nelle professioni tecniche (31,5%), nelle professioni non qualificate (15,5%) e fra artigiani, operai specializzati, agricoltori e conducenti di veicoli. La presenza femminile invece è superiore alla corrispondente quota nazionale solo nelle professioni qualificate delle attività commerciali e dei servizi (29,6%).




CENSIMENTO
DELL'INDUSTRIA
E DEI SERVIZI 2011
ISTITUZIONI NON PROFIT



Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

GRAFICO 1. Lavoratori retribuiti per categoria professionale e sesso. Valori percentuali



I TRATTI DISTINTIVI DEL VOLONTARIATO

L'età

I volontari che operano nelle istituzioni non profit italiane sono nel complesso più giovani che anziani: 950 mila hanno infatti meno di 29 anni (pari al 20%, di cui il 4% ha meno di 18 anni) a fronte di 704 mila volontari over 64 (14,8%). Il 43,2% dei volontari ha tra i 30 e i 54 anni rispetto al 22% dei 55-64enni.

Osservando i dati in base al settore di attività emergono specifiche vocazioni. Il volontariato attivo nei settori della Cultura, sport e ricreazione e dell'Ambiente si distingue per una spiccata presenza giovanile (nel primo caso i giovani con meno di 29 anni sono il doppio dei volontari anziani e nel settore Ambiente presentano un rapporto di 26 mila su 16 mila).

Più bassa, ma comunque prevalente, la quota giovanile nei settori Sviluppo economico e coesione sociale, Sanità e Cooperazione e solidarietà internazionale. Sul fronte opposto, gli altri ambiti di attività presentano un bacino di volontari più anziani, partendo dal settore delle Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (dove si contano 155 volontari con più di 64 anni su 100 giovani), seguito da Assistenza sociale e protezione civile (131 su 100), Tutela dei diritti e attività politica (123), Filantropia e promozione del volontariato (110), Istruzione e ricerca (107).

Ufficio stampa 9° Censimento industria, servizi e istituzioni non profit

press.censimentoindustriaeservizi@istat.it

Fabrizio Galassi T 06 5807568 M 366 6722512 | Rosanna Palma T 06 5807383 M 347 6160793

Ufficio stampa Istat ufficiostampa@istat.it



CENSIMENTO
DELL'INDUSTRIA
E DEI SERVIZI 2011
ISTITUZIONI NON PROFIT



Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

Il titolo di studio

Un volontario su due è in possesso di un diploma di scuola superiore, quelli che hanno conseguito al più la licenza media sono il 29,4% mentre i laureati rappresentano il 20,5% del totale nazionale.

In un'ottica di genere, le volontarie in possesso di laurea sono il 23,4% contro il 18,7% dei volontari. Al contrario, i volontari diplomati sono il 31% a fronte del 26,8% di volontarie.

PROSPETTO 2. Volontari* per genere e titolo di studio. Valori assoluti e percentuali

	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
	v.a.	v.a.	v.%	v.%
Laurea	552.388	423.603	18,7	23,4
Diploma superiore	1.483.198	900.729	50,3	49,8
Licenza media	913.444	485.260	31,0	26,8
TOTALE	2.949.030	1.809.592	100,0	100,0

* Il censimento ha rilevato in ciascuna istituzione il numero di volontari in organico alla data di riferimento del censimento (31/12/2011). Si precisa che questi potrebbero prestare la loro attività in più istituzioni non profit.

Tra coloro che posseggono la licenza media, il 60,3% è impegnato nel settore Cultura, sport e ricreazione, che è anche il settore in cui trovano spazio la metà dei laureati (52,3%). Nell'Istruzione e ricerca prevalgono i laureati (7,2%), seguiti dai volontari con un titolo di scuola media superiore (3,2 per cento).

La condizione professionale

Più della metà dei volontari che prestano la propria opera nelle istituzioni non profit italiane è occupato (55,4%), più di un quarto si trova nella condizione di ritirato dal mondo del lavoro (27,8%) mentre il restante 16,8% è in altra condizione occupazionale (studenti, casalinghe, persone in cerca di occupazione). Se nella condizione di ritirato dal mondo del lavoro vi è parità di genere, in quella di occupato prevalgono gli uomini rispetto alle donne (59,1% contro 49,5%). Al contrario, le volontarie in altra condizione occupazionale sono più dei volontari (23,2% contro 12,8%).

PROSPETTO 3. Volontari* per genere e condizione occupazionale. Valori assoluti e percentuali

	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
	v.a.	v.a.	v.%	v.%
Occupati	1.741.924	896.405	59,1	49,5
Ritirati	828.896	493.536	28,1	27,3
Altra cond.	378.210	419.651	12,8	23,2
TOTALE	2.949.030	1.809.592	100,0	100,0

* Il censimento ha rilevato in ciascuna istituzione il numero di volontari in organico alla data di riferimento del censimento (31/12/2011). Si precisa che questi potrebbero prestare la loro attività in più istituzioni non profit.

Rispetto ai settori di attività, gli occupati prevalgono nell'Istruzione e ricerca (4% a fronte del 3,7% di ritirati e del 2,8% in altra condizione), i ritirati dal mondo del lavoro e le persone in altra condizione occupazionale nella Sanità e Assistenza sociale. Il settore della Cultura, sport e ricreazione, che raccoglie il bacino più ampio di volontari, dispone sia di volontari occupati sia in altra condizione (rispettivamente 61,1% e 61,3%).

Scendendo nel dettaglio delle attività, in quelle culturali ed artistiche prevalgono volontari in altra condizione occupazionale (20,8% a fronte del 17,2% di occupati e 15,3% di ritirati), nelle attività sportive gli occupati (26,5% contro 20,9 di volontari in altra condizione e 14,1% di volontari ritirati). Le attività ricreative e di socializzazione sono invece gestite da volontari in condizione di ritirati più che da volontari occupati (17,4%) o in altra condizione professionale (19,7%).



CENSIMENTO
DELL'INDUSTRIA
E DEI SERVIZI 2011
ISTITUZIONI NON PROFIT



Quando rispondere è utile per tutti.


censimentoindustriaeservizi.istat.it

MUTUALISTICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ?

Un elemento informativo che permette di caratterizzare meglio l'attività delle istituzioni non profit è costituito dalla tipologia dei destinatari dei servizi prodotti, in base alla quale è possibile distinguere fra istituzioni mutualistiche, orientate agli interessi e ai bisogni dei soli soci e istituzioni di pubblica utilità (o solidaristiche), dirette al benessere della collettività in generale (o comunque di un insieme più ampio della eventuale compagine sociale).

Le istituzioni non profit rilevate in Italia nel 2011 sono nel 61,8% dei casi di pubblica utilità, mutualistiche nel restante 38,2%. L'orientamento è legato all'attività svolta; infatti le istituzioni solidaristiche sono presenti in misura totalitaria nel settore della Cooperazione e solidarietà internazionale e in misura nettamente superiore alla media nazionale nei settori della Filantropia e promozione del volontariato (97,4%), della Sanità (92,7%), dell'Assistenza sociale e protezione civile (90,6%), dell'Istruzione e ricerca (82,7%).

GRAFICO 2. Istituzioni non profit di pubblica utilità (o solidaristiche) per settore di attività prevalente.
Valori percentuali. Censimento 2011



Ufficio stampa 9° Censimento industria, servizi e istituzioni non profit

press.censimentoindustriaeservizi@istat.it

Fabrizio Galassi T 06 5807568 M 366 6722512 | Rosanna Palma T 06 5807383 M 347 6160793

Ufficio stampa Istat ufficiostampa@istat.it



Quando rispondere è utile per tutti.



censimentoindustriaeservizi.istat.it

I SERVIZI EROGATI

Questa tornata censuaria ha, per la prima volta rispetto a quelle passate, rilevato i servizi erogati dalle istituzioni non profit, e ciò ha permesso un'analisi di dettaglio sulle attività svolte. I servizi più diffusi sono quelli relativi al settore Cultura, sport e ricreazione (dove è presente la quota più elevata di istituzioni non profit), in particolare rivolti all'Organizzazione di eventi sportivi (indicata dal 23,7% delle Istituzioni), di corsi per la pratica sportiva (20%) e di eventi, feste, sagre e altre manifestazioni (indicata dal 19,7% delle Istituzioni).

Inoltre risultano relativamente più presenti una serie di servizi *trasversali* ai settori di attività, tra cui i più ricorrenti sono l'Organizzazione di seminari, convegni, conferenze (indicata dal 15,8% delle Istituzioni) e le Campagne di informazione e sensibilizzazione (13,2%).

La lettura dei servizi erogati alla luce del settore prevalente fa emergere che, come già rilevato per le attività secondarie, la Cultura, sport e ricreazione è caratterizzata dai servizi offerti nell'ambito dello sport, relativi all'organizzazione di eventi e di corsi per la pratica sportiva (indicati rispettivamente dal 35,4% e dal 30,3% delle unità attive nel settore).

Nell'ambito del settore Istruzione e ricerca i servizi maggiormente offerti riguardano le scuole dell'infanzia e la formazione e aggiornamento professionale (rispettivamente 35,5% e 28,2% delle unità del settore).

Le istituzioni attive nel settore della Sanità erogano prevalentemente servizi relativi alla donazione di sangue, organi, tessuti e midollo e al soccorso e trasporto sanitario (rispettivamente 33,6% e 19% delle unità attive nel settore).

A caratterizzare il settore dell'Assistenza sociale e protezione civile in termini di servizi offerti sono gli interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio (27,5% del totale delle unità attive nel settore) e il sostegno socio-educativo (indicato nel 24,2% dei casi).

Tra le istituzioni che operano nel settore dell'Ambiente i servizi prevalenti sono gli interventi di salvaguardia del territorio (47% del totale del settore) e il soccorso e ospitalità degli animali (22,4% del totale settoriale).

L'Inserimento lavorativo in impresa o cooperativa rappresenta il servizio maggiormente erogato dalle istituzioni del settore Sviluppo economico e coesione sociale (49,3% del totale).

Le unità attive nella Tutela dei diritti e attività politica attuano per il 39,1% interventi volti alla salvaguardia dei diritti, mentre il 24,5% eroga servizi di informazione e consulenza.

Il servizio maggiormente indicato dalle istituzioni impegnate nella Filantropia e promozione del volontariato è il finanziamento di progetti (17,5% sul totale di settore).

Nella Cooperazione e solidarietà internazionale sono il 50,8% le istituzioni impegnate in interventi relativi a progetti di cooperazione allo sviluppo, il 49,2% quelle dedicate al sostegno e adozione a distanza.

Le istituzioni del settore Religione, esclusa l'Educazione religiosa che interessa il 54% del totale, sono quasi interamente dedite ad Altre attività di religione e culto (81,1% del totale di settore).

Le istituzioni impegnate nelle Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi si occupano prevalentemente di rappresentanza sindacale (52,4%) e della tutela degli interessi di categorie professionali (34,1% del totale settoriale).



Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

RISORSE ECONOMICHE

I flussi di entrate e di uscite

Il totale delle entrate di bilancio delle istituzioni non profit (Prospetto 4) è risultato pari a 64 miliardi di euro, mentre le uscite totali ammontano a 57 miliardi.

Le regioni che presentano un maggior volume, in termini sia di entrate che di uscite, sono la Lombardia (con oltre 17 miliardi di euro di entrate e oltre 15 miliardi di uscite) e il Lazio (con quasi 15 miliardi di entrate e quasi 12 miliardi di uscite). Nell'insieme, i valori delle due regioni rappresentano circa il 50% del totale complessivo sia delle entrate sia delle uscite.

PROSPETTO 4. Istituzioni per volume delle entrate e delle uscite, per ripartizione geografica e regione.
Valori percentuali e assoluti in migliaia di euro. Anni 1999 – 2011

REGIONE	ENTRATE		USCITE	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	4.974.737	7,8	4.594.527	8
Valle d'Aosta / Vallée D'Aoste	153.112	0,2	150.031	0,3
Lombardia	17.404.046	27,2	15.290.212	26,6
Liguria	1.518.232	2,4	1.396.309	2,4
Nord-ovest	24.050.127	37,6	21.431.079	37,3
Trento	698.510	1,1	676.092	1,2
Bolzano / Bozen	667.076	1	650.887	1,1
Trentino-Alto Adige / Südtirol	1.365.586	2,1	1.326.979	2,3
Veneto	4.497.878	7	4.178.746	7,3
Friuli Venezia Giulia	1.154.393	1,8	1.107.666	1,9
Emilia-Romagna	4.802.320	7,5	4.493.410	7,8
Nord-est	11.820.178	18,5	11.106.800	19,4
Toscana	4.071.945	6,4	3.685.600	6,4
Umbria	682.340	1,1	654.053	1,1
Marche	955.079	1,5	913.045	1,6
Lazio	14.637.277	22,9	11.867.854	20,7
Centro	20.346.640	31,8	17.120.552	29,8
Abruzzo	576.058	0,9	552.349	1
Molise	131.090	0,2	132.231	0,2
Campania	1.426.113	2,2	1.447.835	2,5
Puglia	1.794.911	2,8	1.826.531	3,2
Basilicata	217.363	0,3	211.664	0,4
Calabria	522.067	0,8	521.730	0,9
Sud	4.667.602	7,3	4.692.341	8,2
Sicilia	2.165.923	3,4	2.134.333	3,7
Sardegna	889.414	1,4	911.008	1,6
Isole	3.055.337	4,8	3.045.341	5,3
ITALIA	63.939.884	100	57.396.114	100

Ufficio stampa 9° Censimento industria, servizi e istituzioni non profit

press.censimentoindustriaeservizi@istat.it

Fabrizio Galassi T 06 5807568 M 366 6722512 | Rosanna Palma T 06 5807383 M 347 6160793

Ufficio stampa Istat ufficiostampa@istat.it



CENSIMENTO
DELL'INDUSTRIA
E DEI SERVIZI 2011
ISTITUZIONI NON PROFIT



Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

Fonti di finanziamento e voci di spesa

Per l'86,1% delle istituzioni non profit la fonte di finanziamento principale è di provenienza privata, mentre nel 13,9% dei casi è prevalentemente pubblica.

Fra le regioni che presentano percentuali maggiori di istituzioni non profit con fonte di finanziamento prevalente di natura pubblica figurano la Sardegna (26,2%) e la provincia autonoma di Trento (26,3%); viceversa, Veneto (10,9%) ed Emilia-Romagna (9,6%) sono le regioni dove la dipendenza dal finanziamento pubblico è più bassa.

Le istituzioni attive in maniera prevalente nella Sanità, nell'Assistenza sociale e protezione civile e nello Sviluppo economico e coesione sociale utilizzano maggiormente fonti di finanziamento di origine pubblica (rispettivamente 36,1%, 32,8% e 29,9%). Il ricorso ad introiti di fonte privata è più diffuso tra le istituzioni che operano nei settori della Religione (95,5%), delle Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (95,3%), della Cooperazione e solidarietà internazionale, della Cultura sport e ricreazione (entrambe 90,1%), della Tutela dei diritti e attività politica, della Filantropia e promozione del volontariato (rispettivamente 88,7% e 86,7%).

PROSPETTO 5. Istituzioni per fonte di finanziamento prevalente e settore di attività prevalente.

Valori assoluti e percentuali. Anno 2011

SETTORI DI ATTIVITA' PREVALENTE	Finanziamento Pubblico		Finanziamento Privato		Totale	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Cultura, sport e ricreazione	19.433	9,9	176.408	90,1	195.841	100,0
Istruzione e ricerca	3.481	22,4	12.038	77,6	15.519	100,0
Sanità	3.964	36,1	7.005	63,9	10.969	100,0
Assistenza sociale e protezione civile	8.212	32,8	16.832	67,2	25.044	100,0
Ambiente	1455	23,1	4.838	76,9	6.293	100,0
Sviluppo economico e coesione sociale	2.232	29,9	5.226	70,1	7.458	100,0
Tutela dei diritti e attività politica	774	11,3	6.048	88,7	6.822	100,0
Filantropia e promozione del volontariato	646	13,3	4.201	86,7	4.847	100,0
Cooperazione e solidarietà internazionale	352	9,9	3.213	90,1	3.565	100,0
Religione	307	4,5	6.475	95,5	6.782	100,0
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	779	4,7	15.635	95,3	16.414	100,0
Altre attività	125	7,6	1.512	92,4	1.637	100,0
TOTALE	41.760	13,9	259.431	86,1	301.191	100,0

Con riferimento alle classi di entrata (Prospetto 6), il trend di dipendenza dalle fonti di finanziamento pubblico aumenta al crescere delle classi stesse, raggiungendo il suo valore massimo (36,2%) per le istituzioni che si collocano nella classe di entrata oltre i 500 mila euro.



CENSIMENTO
DELL'INDUSTRIA
E DEI SERVIZI 2011
ISTITUZIONI NON PROFIT



Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

PROSPETTO 6. Istituzioni per fonte di finanziamento prevalente e classi di entrata.

Valori assoluti e percentuali. Anno 2011


CLASSI DI ENTRATA	Finanziamento Pubblico		Finanziamento Privato		Totale	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
0 - 5.000 euro	10.564	10,6	89.237	89,4	99.801	100,0
5.001 - 10.000 euro	4.821	12,5	33.768	87,5	38.589	100,0
10.001 - 30.000 euro	7.801	12,0	56.992	88,0	64.793	100,0
30.001 - 60.000 euro	4.048	12,3	28.807	87,7	32.855	100,0
60.001 - 100.000 euro	2.720	14,1	16.576	85,9	19.296	100,0
100.001 - 250.000 euro	4.267	19,2	17.945	80,8	22.212	100,0
250.001 - 500.000 euro	2.627	26,1	7.452	73,9	10.079	100,0
500.001 euro e più	4.912	36,2	8.654	63,8	13.566	100,0
TOTALE	41.760	13,9	259.431	86,1	301.191	100,0

Le entrate

La composizione interna delle entrate mette in luce che le fonti di origine privata rappresentano il 65% mentre quelle di origine pubblica, complessivamente considerate, il 35%.

In particolare, la maggiore incidenza sul totale delle entrate è data dai proventi derivanti da contratti e/o convenzioni con istituzioni pubbliche (29%) e dai contributi annui degli aderenti (26%), seguono i proventi della vendita di beni e servizi (19,0%). Contributi, offerte, donazioni e lasciti testamentari incidono per il 7%, la stessa percentuale registrata per i proventi di origine finanziaria e patrimoniale e per le altre entrate di fonte privata. La quota più contenuta è costituita dalle entrate derivanti da sussidi e contributi a titolo gratuito da parte di istituzioni pubbliche (5%).

GRAFICO 3. Entrate per voci di bilancio. Valori percentuali. Anno 2011



Ufficio stampa 9° Censimento industria, servizi e istituzioni non profit

press.censimentoindustriaeservizi@istat.it

Fabrizio Galassi T 06 5807568 M 366 6722512 | Rosanna Palma T 06 5807383 M 347 6160793

Ufficio stampa Istat ufficiostampa@istat.it



Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

In relazione al settore di attività prevalente, le entrate da contratti e/o convenzioni con istituzioni e/o enti pubblici nazionali e internazionali costituiscono più del 50% delle entrate totali nella Sanità (65,5%) e nell'Assistenza sociale (52,4%).

I contributi annui degli aderenti, invece, risultano maggioritari nei settori delle Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (70,5%), delle Altre attività (67,0%), dello Sviluppo economico e coesione sociale (37,3%), della Cultura, sport e ricreazione (31,0%) e della Tutela dei diritti e attività politica (25,7%).

Nei settori della Cooperazione e solidarietà internazionale e della Religione, oltre la metà delle entrate (53,8% e 51,3%) proviene da contributi, offerte, donazioni, lasciti testamentari e liberalità; in quello della Filantropia il 64% delle entrate deriva da proventi della gestione finanziaria e patrimoniale. Infine nei settori dell'Ambiente e della Cultura, sport e ricreazione la quota più elevata di entrate è quella della vendita di beni e servizi (rispettivamente 30,8% e 30,2%).

La voce di entrata sussidi e contributi a titolo gratuito da istituzioni e/o enti pubblici nazionali e internazionali rappresenta una quota importante (21,8%) per il settore della Tutela dei diritti e attività politica (Prospetto 7).

PROSPETTO 7. Entrate per voci di bilancio e settore di attività prevalente. Valori percentuali. Anno 2011

SETTORI DI ATTIVITA' PREVALENTE	FONTE PUBBLICA		FONTE PRIVATA				
	Sussidi e contributi a titolo gratuito da istituzioni pubbliche	Proventi da contratti e/o convenzioni con istituzioni pubbliche	Contributi annui aderenti	Proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi	Contributi, offerte, donazioni e lasciti testamentari	Proventi di origine finanziaria e patrimoniale	Altri proventi di fonte privata
Cultura, sport e ricreazione	9,6	9,2	31,0	30,2	9,2	2,5	8,2
Istruzione e ricerca	10,9	30,9	12,4	28,4	6,8	3,4	7,2
Sanità	2,8	65,5	3,3	20,1	3,5	1,4	3,4
Assistenza sociale e protezione civile	4,1	52,4	7,5	22,8	6,6	2,7	4,0
Ambiente	10,1	22,4	19,4	30,8	9,1	1,4	6,7
Sviluppo economico e coesione sociale	1,9	27,9	37,3	19,6	3,1	4,0	6,2
Tutela dei diritti e attività politica	21,8	23,3	25,7	3,7	11,9	2,5	11,1
Filantropia e promozione del volontariato	1,8	2,1	7,6	1,9	6,7	64,0	15,9
Cooperazione e solidarietà internazionale	4,7	23,1	3,6	3,6	53,8	1,2	10,1
Religione	1,7	3,9	11,8	12,7	51,3	12,1	6,5
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	3,6	5,6	70,5	8,3	4,6	1,8	5,6
Altre attività	0,2	0,9	67,0	2,5	0,8	17,7	10,9
TOTALE	5,1	29,2	26,3	18,7	7,2	6,8	6,8



CENSIMENTO
DELL'INDUSTRIA
E DEI SERVIZI 2011
ISTITUZIONI NON PROFIT




Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

Le uscite

La maggior parte delle spese delle istituzioni non profit è destinata all'acquisto di beni e servizi (38%) e alla retribuzione del personale dipendente (31%). Meno rilevanti risultano i sussidi, contributi ed erogazioni a terzi (12%), gli altri oneri/spese (8%), gli oneri/spese derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale (4%), gli oneri/spese (3%), gli oneri tributari/imposte e tasse, i rimborsi spese per i volontari (2%).

GRAFICO 4. Uscite per voci di bilancio. Valori percentuali. Anno 2011



Riguardo al settore di attività prevalente, la Sanità e l'Assistenza sociale e protezione civile presentano la quota più elevata di costi per i dipendenti (rispettivamente 45,8% e 45,6%), seguono l'Istruzione e ricerca (41,6%), le Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (31%) e lo Sviluppo economico e coesione sociale (30,2%), tutti settori nei quali l'incidenza di questa voce di spesa è in linea con il valore medio nazionale (30,5%).

Nei settori della Filantropia e promozione del volontariato e nelle Altre attività il peso relativo della voce oneri/spese derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale è superiore rispetto a quello degli altri settori (31,2% e 26,5%). Per la Cooperazione e solidarietà internazionale spicca il valore relativo a sussidi, contributi ed erogazione a terzi (52,7%), mentre per il settore della Religione l'incidenza più alta si rileva per la voce di spesa oneri tributari/imposte e tasse (4,2%) (Prospetto 8).

Ufficio stampa 9° Censimento industria, servizi e istituzioni non profit

press.censimentoindustriaeservizi@istat.it

Fabrizio Galassi **T** 06 5807568 **M** 366 6722512 | Rosanna Palma **T** 06 5807383 **M** 347 6160793

Ufficio stampa Istat ufficiostampa@istat.it



Quando rispondere è utile per tutti.



censimentoindustriaeservizi.istat.it

PROSPETTO 8. Uscite per voci di bilancio e settore di attività prevalente. Valori percentuali. Anno 2011

SETTORI DI ATTIVITA' PREVALENTE	Valori %							
	Oneri/spese per i dipendenti	Oneri/ spese per i collaboratori	Rimborsi spese ai volontari	Acquisti di beni e servizi	Sussidi, contributi ed erogazione a terzi	Oneri/spese derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale	Oneri tributari/imposte e tasse	Altri oneri/spese
Cultura, sport e ricreazione	11,5	6,2	6,1	54,3	3,8	2,2	3,0	13,1
Istruzione e ricerca	41,6	5,0	0,3	36,3	5,8	2,1	2,5	6,2
Sanità	45,8	1,5	0,4	40,9	2,7	1,9	1,9	4,8
Assistenza sociale e protezione civile	45,6	3,7	0,8	35,3	5,9	1,8	1,8	5,0
Ambiente	23,3	4,0	2,7	49,1	4,5	2,4	2,7	11,3
Sviluppo economico e coesione sociale	30,2	1,5	0,3	41,8	13,0	1,9	1,4	9,9
Tutela dei diritti e attività politica	16,6	3,8	1,5	40,2	21,3	2,4	1,5	12,7
Filantropia e promozione del volontariato	5,5	1,3	0,5	16,5	37,1	31,2	2,1	5,6
Cooperazione e solidarietà internazionale	5,3	2,8	0,5	29,1	52,7	1,1	0,5	8,0
Religione	6,8	0,7	0,4	21,6	50,3	3,0	4,2	12,9
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	31,0	2,5	1,5	36,3	14,8	1,5	2,1	10,4
Altre attività	2,5	0,1	0,0	13,1	45,2	26,5	2,5	10,1
TOTALE	30,5	3,2	1,5	38,1	11,8	4,5	2,2	8,1

Attività produttiva: market non market

Le istituzioni non profit censite sono state distinte in relazione al tipo di attività svolta, tra unità market, che operano prevalentemente sul mercato e sono orientate alla produzione di beni e servizi vendibili, e unità non market¹.

I risultati della rilevazione censuaria mostrano che le istituzioni non market costituiscono il 69,4% del settore non profit italiano. Rispetto alla rilevazione censuaria del 1999 (in cui erano rilevate le stesse informazioni) si registra un incremento di 5,3 punti percentuali.

Il tipo di attività produttiva è connesso al settore di attività in cui l'istituzione opera. I settori che registrano una quota di istituzioni market superiore al valore nazionale sono Sviluppo economico e coesione sociale (58%), Sanità (50,6%), Assistenza sociale e protezione civile (43,6%) e Istruzione e ricerca (40,8%).

Le modalità di raccolta fondi

Le istituzioni non profit che hanno dichiarato di svolgere attività di raccolta fondi ammontano a 59.413 unità, pari al 19,7% di quelle censite. (Prospetto 9).

Tra le istituzioni maggiormente attive nella raccolta fondi spiccano quelle della Lombardia (20,5% di istituzioni che svolgono attività di *fund raising*); seguono quelle localizzate in Veneto (11,3%) e Emilia-Romagna (10,3%). In coda alla graduatoria si posizionano invece le istituzioni non profit del Sud ed Isole.

¹ Le unità istituzionali sono state distinte tra unità market e non market a seconda che il rapporto fra la somma delle quote percentuali delle voci di entrata relative a contratti e convenzioni con istituzioni pubbliche e ricavi derivanti da vendita di beni e servizi e la somma delle quote percentuali delle voci relative ai costi di produzione fosse o meno superiore al 50%.



CENSIMENTO
DELL'INDUSTRIA
E DEI SERVIZI 2011
ISTITUZIONI NON PROFIT



Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

C'è una forte correlazione tra la scelta di effettuare raccolta fondi e il settore di attività prevalente. Quote molto superiori alla media nazionale di istituzioni che attivano forme di raccolta fondi sono presenti nei settori della Cooperazione e solidarietà internazionale (80,5%), della Filantropia e promozione del volontariato (36,0%), della Sanità (34,9%), e dell'Assistenza sociale e protezione civile (33,6%).

PROSPETTO 9. Istituzioni non profit per scelta di svolgere raccolta fondi e settore di attività prevalente.
Valori assoluti e percentuali. Anno 2011

SETTORI DI ATTIVITA' PREVALENTE	Raccolta fondi		Nessuna Raccolta Fondi		Totale	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Cultura, sport e ricreazione	33.092	16,9	162.749	83,1	195.841	100,0
Istruzione e ricerca	3.138	20,2	12.381	79,8	15.519	100,0
Sanità	3.832	34,9	7.137	65,1	10.969	100,0
Assistenza sociale e protezione civile	8.424	33,6	16.620	66,4	25.044	100,0
Ambiente	1.559	24,8	4.734	75,2	6.293	100,0
Sviluppo economico e coesione sociale	1.010	13,5	6.448	86,5	7.458	100,0
Tutela dei diritti e attività politica	1.500	22,0	5.322	78,0	6.822	100,0
Filantropia e promozione del volontariato	1.745	36,0	3.102	64,0	4.847	100,0
Cooperazione e solidarietà internazionale	2.870	80,5	695	19,5	3.565	100,0
Religione	1.640	24,2	5.142	75,8	6.782	100,0
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	504	3,1	15.910	96,9	16.414	100,0
Altre attività	99	6,0	1.538	94,0	1.637	100,0
TOTALE	59.413	19,7	241.778	80,3	301.191	100,0

Il contatto diretto è la modalità più utilizzata per la raccolta fondi (61,9% delle istituzioni che svolgono raccolta fondi), segue l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni pubbliche (56,2% delle istituzioni) (Prospetto 10).

PROSPETTO 10. Istituzioni per modalità di raccolta fondi. Valori assoluti e percentuali. Anno 2011

MODALITA' DI RACCOLTA FONDI	Valori assoluti	Valori percentuali
	2011	
Mezzi di comunicazione di massa	3.627	6,1
Internet (siti web, blog, forum, social network)	6.974	11,7
Organizzazione di eventi e/o manifestazioni pubbliche	33.414	56,2
Vendita di beni e/o prodotti	10.948	18,4
Contatto diretto	36.764	61,9
Singoli cittadini	30.050	81,7
Istituzioni/Imprese pubbliche	12.642	34,4
Istituzioni non profit	5.902	16,1
Imprese private	17.810	48,4
Altro	5.283	8,9
TOTALE	59.413	

Ufficio stampa 9° Censimento industria, servizi e istituzioni non profit

press.censimentoindustriaeservizi@istat.it

Fabrizio Galassi T 06 5807568 M 366 6722512 | Rosanna Palma T 06 5807383 M 347 6160793

Ufficio stampa Istat ufficiostampa@istat.it



CENSIMENTO
DELL'INDUSTRIA
E DEI SERVIZI 2011
ISTITUZIONI NON PROFIT



Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

Nel caso di ricorso al contatto diretto per la raccolta fondi, le istituzioni non profit si rivolgono contemporaneamente ai diversi settori della società: nell'81,7% dei casi ai singoli cittadini, nel 48,4% alle imprese private, nel 34,4% a istituzioni/imprese pubbliche e nel 16,1% ad altre istituzioni non profit.


GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Il censimento del 2011 coglie il livello d'innovazione raggiunto dalle istituzioni non profit nell'adozione di diversi strumenti di comunicazione, che combinano forme comunicative tradizionali con strumenti tecnologicamente avanzati.

Le istituzioni non profit che utilizzano almeno uno strumento di comunicazione sono 205.792, pari al 68,3% del totale. Esse utilizzano in media due strumenti di comunicazione mentre il 72,8% impiega almeno uno strumento interattivo come blog, forum, chat, social network e sito Internet.

L'uso del web e dei social network assume quindi un ruolo rilevante ma non sostitutivo rispetto all'impiego degli strumenti tradizionali. Infatti, il 60,9% delle istituzioni non profit che ricorrono ad almeno uno strumento di comunicazione orientano la scelta verso il sito Internet, mentre il 54,2% adotta comunicati e brochure informative, ossia forme più tradizionali di comunicazione; il 30,6% sceglie i social network per veicolare e condividere idee e creare community sul web, il 29,8% per fare pubblicità e il 15,2% per diffondere la newsletter periodica.

GRAFICO 5. Istituzioni non profit che usano strumenti di comunicazione per attività prevalente



In riferimento alle attività svolte dalle istituzioni non profit, il 43,3% delle istituzioni che impiegano strumenti di comunicazione si occupano prevalentemente di cultura, sport e ricreazione. La scelta di queste istituzioni si caratterizza per l'impiego della pubblicità e dei social network in misura superiore al valore nazionale (16,4% contro 15,8%).

Le istituzioni non profit che concentrano la propria attività nel settore dell'Assistenza sociale e protezione civile (5,6%) si orientano verso la produzione di Guide e carte dei servizi (9,9%); quelle



Quando rispondere è utile per tutti.


censimentoindustriaeservizi.istat.it

attive prevalentemente nell'Istruzione e ricerca (3,8%) si distinguono per l'uso del sito Internet (nel 31% dei casi).

Esaminando gli altri strumenti di comunicazione, la Newsletter viene impiegata dal 12,4% delle istituzioni attive nel settore delle Relazioni sindacali e rappresentanza d'interessi, mentre il Bilancio di missione dal 6,2% di quelle impegnate principalmente nello Sviluppo economico e coesione sociale. Una comunicazione più tradizionale caratterizza le istituzioni attive nel settore della Religione, che adottano prodotti editoriali "classici", come giornali e riviste.

Osservando infine la diffusione degli strumenti di comunicazione innovativi (quali social network, blog, forum e chat) sono le istituzioni che erogano Servizi di assistenza nelle emergenze (18,2%) e Protezione degli animali (18,3%) ad impiegare maggiormente i social network, mentre piattaforme tematiche come blog, forum e chat sono utilizzate di più nei Servizi di organizzazione dell'attività di partiti politici e nel settore della protezione ambientale.

GRAFICO 6. Distribuzione dell'attività prevalente per strumento di comunicazione



Ufficio stampa 9° Censimento industria, servizi e istituzioni non profit

press.censimentoindustriaeservizi@istat.it

Fabrizio Galassi **T** 06 5807568 **M** 366 6722512 | Rosanna Palma **T** 06 5807383 **M** 347 6160793

Ufficio stampa Istat ufficiostampa@istat.it



Quando rispondere è utile per tutti.



16 aprile 2014

censimentoindustriaeservizi.istat.it

COMUNICATO STAMPA

9° Censimento Generale dell'Industria, dei Servizi e delle Istituzioni Non Profit

Identikit delle Istituzioni Non Profit in Italia

Traino per l'occupazione femminile, 494 mila le dipendenti, il 72% del totale

Roma, 16 aprile 2014 – Non Profit sempre più forte sul territorio italiano per numero di istituzioni e per occupati: il **9° Censimento Generale dell'Industria, dei Servizi e delle Istituzioni Non Profit** ha rilevato - al 31 dicembre 2011 - 301.191 unità, il 28% in più rispetto al 2001, con una crescita del personale impiegato pari a 39,4%.

I dati sono disponibili in **I.stat**, il **datawarehouse dell'Istat**, al tema "Censimento industria, istituzioni pubbliche e non profit 2011". Al datawarehouse si accede sia dall'home page di www.istat.it sia dal sito dedicato <http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/>.

Il presidente dell'Istat, Antonio Golini, ha dichiarato: "I dati del censimento evidenziano la dinamicità del non profit italiano e la sua capacità di creare occupazione e crescita economica. Dalla rilevazione emerge come questo sia un settore di grande valenza sociale per le sue caratteristiche di ascolto dei cittadini e delle imprese, per soddisfare i loro bisogni sociali, ricreativi, sportivi, sanitari e altro ancora. Non va poi sottovalutato il numero rilevante di persone che sostengono attivamente le organizzazioni non profit attraverso il prezioso contributo come volontari"

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, si è così espresso "Occorre costruire attorno all'economia sociale e solidale il futuro del Paese, puntando su imprese cooperative, imprese sociali, cooperative di comunità, e ogni altra forma di economia sociale e associativa che metta al centro la persona e non la finanza, i bisogni dei soci e della comunità e non la remunerazione del capitale". E' essenziale attivare un percorso di radicale cambiamento che dovrebbe partire dalla partecipazione responsabile, dall'impegno comune, dal superamento delle divisioni e dei particolarismi, cercando di massimizzare il coinvolgimento, il protagonismo attivo e la responsabilità di ogni cittadino. All'economia solidale il compito di promuoverli e organizzarli: perché noi vogliamo che nessun cittadino resti a casa senza avere nulla da fare, per questo ad ogni italiano deve essere data una ragione per saltar giù dal letto e mettersi in moto ogni mattina".

DONNE E UOMINI DEL NON PROFIT

Il settore conta sul contributo lavorativo di 4,7 milioni di volontari, 681 mila dipendenti, 270 mila lavoratori esterni e 5 mila lavoratori temporanei. Sono inoltre presenti altre tipologie di risorse umane che prestano a vario titolo la loro attività nelle istituzioni rilevate: 19 mila lavoratori comandati/distaccati, 40 mila religiosi e 19 mila giovani del servizio civile.

La componente femminile è di 1,8 milioni di volontarie, 494 mila dipendenti, 142 mila lavoratrici esterne, 3 mila lavoratrici temporanee, 9 mila comandate/distaccate, 26 mila religiose e 10 mila giovani del servizio civile. Il Non Profit si conferma quindi **traino per l'occupazione femminile**.

La categoria professionale più rappresentata, con il **27,5%** dei lavoratori retribuiti, dipendenti ed esterni, è quella delle professioni tecniche (professioni sanitarie infermieristiche, fisioterapisti, mediatori interculturali etc.). Seguono le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi con il 24,1% (operatori socio-sanitari, assistenti socio-assistenziali e assistenti domiciliari etc.), le professioni intellettuali, scientifiche e di

Istat Istituto nazionale di statistica | Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
press.censimentoindustriaeservizi@istat.it
Fabrizio Galassi T 06 5807568 M 366 6722512 | Rosanna Palma T 06 5807383 M 347 6160793
Ufficio stampa Istat ufficiostampa@istat.it



Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

elevata specializzazione (17,9%), le professioni non qualificate con il 13,8% (collaboratori scolastici, addetti alle pulizie, operatori ecologici, etc.) e le professioni esecutive nel lavoro d'ufficio (11,4%).

I dirigenti e gli imprenditori rappresentano invece una quota pari al **3,5%** del totale dei lavoratori retribuiti.

La presenza maschile prevale tra i dirigenti e gli imprenditori (6,8%), nelle professioni tecniche (31,5%), nelle professioni non qualificate (15,5%) e tra gli artigiani, operai specializzati, agricoltori e conducenti di veicoli. La presenza femminile invece è superiore alla quota nazionale solo nelle professioni qualificate delle attività commerciali e dei servizi (29,6%).

I VOLONTARI

ETÀ

I volontari sono nel complesso **giovani**: 950.000 infatti hanno **meno di 29 anni** (pari al **20%**, di cui il 4% con meno di 18 anni) a fronte di 704.000 volontari con più di 64 anni (14,8%). Il 43,2% dei volontari ha tra i 30 e i 54 anni di età. Cultura, sport e ricreazione e Ambiente sono i settori con una spiccata presenza giovanile.

Più anziani i volontari che operano nei settori delle Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (dove si contano 155 volontari con più di 64 anni su 100 giovani), seguito dall'Assistenza sociale e protezione civile (131 su 100), Tutela dei diritti e attività politica (123), Filantropia e promozione del volontariato (110), Istruzione e ricerca (107).

TITOLO DI STUDIO

Il **50,1%** dei volontari italiani possiede un diploma di scuola superiore, il **29,4%** un titolo di studio non superiore alla licenza media mentre i laureati sono il **20,5%**.

La distribuzione per genere evidenzia che tra i volontari donna pesano maggiormente coloro che hanno una laurea (23,4% a fronte del 18,7% fra gli uomini).

PROSPETTO 1. Volontari per genere e titolo di studio. Valori assoluti e percentuali

	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
	v.a.	v.a.	v.%	v.%
Laurea	552.388	423.603	18,7	23,4
Diploma superiore	1.483.198	900.729	50,3	49,8
Licenza media	913.444	485.260	31,0	26,8
TOTALE	2.949.030	1.809.592	100,0	100,0

Tra coloro che posseggono la licenza media, il 60,3% è impegnato nel settore della Cultura, sport e ricreazione, che è anche il settore in cui trovano spazio la metà dei laureati (52,3%).

CONDIZIONE PROFESSIONALE

Più della metà dei volontari che prestano la propria opera nelle istituzioni non profit italiane è occupato (55,4%). Poco più di un quarto è ritirato dal mondo del lavoro (27,8%) e il restante 16,8% è in altra condizione occupazionale (studenti, casalinghe, in cerca di occupazione, inattivi).

Ufficio stampa 9° Censimento industria, servizi e istituzioni non profit

press.censimentoindustriaeservizi@istat.it

Fabrizio Galassi T 06 5807568 M 366 6722512 | Rosanna Palma T 06 5807383 M 347 6160793

Ufficio stampa Istat ufficiostampa@istat.it

Istat Istituto nazionale di statistica | Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma



CENSIMENTO
DELL'INDUSTRIA
E DEI SERVIZI 2011
ISTITUZIONI NON PROFIT



Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

Prospetto 2. Volontari per genere e condizione occupazionale. Valori assoluti e percentuali

	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
	v.a.	v.a.	v.%	v.%
Occupati	1.741.924	896.405	59,1	49,5
Ritirati	828.896	493.536	28,1	27,3
Altra cond.	378.210	419.651	12,8	23,2
TOTALE	2.949.030	1.809.592	100,0	100,0

I SERVIZI EROGATI

Le istituzioni non profit rilevate in Italia nel 2011 sono nel **61,8%** dei casi di pubblica utilità, mutualistiche nel restante **38,2%**. L'orientamento è legato all'attività svolta; infatti le istituzioni solidaristiche sono presenti in misura totalitaria nel settore della Cooperazione e solidarietà internazionale e in misura nettamente superiore alla media nazionale nei settori della Filantropia e promozione del volontariato (97,4%), della Sanità (92,7%), dell'Assistenza sociale e protezione civile (90,6%), dell'Istruzione e ricerca (82,7%).

Rilevati per la prima volta i servizi erogati dalle Istituzioni non profit. I più diffusi, nell'ambito dei diversi settori, sono relativi a:

- nella Cultura, sport e ricreazione: organizzazione di eventi sportivi (23,7%), di corsi per la pratica sportiva (20%) e di eventi, feste, sagre e altre manifestazioni (19,7%);
- nell'Istruzione e ricerca: servizi per le scuole dell'infanzia e la formazione (35,3%) e aggiornamento professionale (28,2%);
- nella Sanità: donazione di sangue, organi, tessuti e midollo (33,6%) e soccorso e trasporto sanitario (19%);
- nell'Assistenza sociale e protezione civile: integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio (27,5%) e sostegno socio-educativo (24,2%);
- nell'Ambiente: interventi di salvaguardia del territorio (47%) e soccorso e ospitalità degli animali (22,4%).
- nello Sviluppo economico e coesione sociale: il servizio maggiormente erogato (49,3%) è l'inserimento lavorativo in impresa o cooperativa.

LE RISORSE ECONOMICHE

Il totale delle entrate di bilancio delle istituzioni non profit è pari a **64 miliardi di euro**, mentre le uscite totali (spese del personale, acquisto di beni e servizi, sussidi contribuiti ed erogazione a terzi, etc.) ammontano a **57 miliardi di euro**.

Le regioni con il maggior volume, sia di entrate che di uscite, sono la **Lombardia** (oltre 17miliardi di euro di entrate e oltre 15miliardi di euro di uscite), e il **Lazio** (quasi 15miliardi di entrate e quasi 12miliardi di uscite). Nell'insieme i valori delle due regioni rappresentano circa il 50% del totale complessivo.

La principale fonte di finanziamento è di **provenienza privata** (per l'86,1% delle istituzioni), mentre il 13,9% ha entrate di **fonte prevalentemente pubblica**. Su base regionale, in **Sardegna** (26,2%) e **provincia autonoma di Trento** (26,3%) si registra il maggior numero di istituzioni che fanno più ricorso al finanziamento di natura pubblica; in **Veneto** (10,9%) ed **Emilia-Romagna** (9,6%) sono localizzate le istituzioni maggiormente orientate alle fonti di finanziamento privato.

Istat Istituto nazionale di statistica | Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
press.censimentoindustriaeservizi@istat.it
Fabrizio Galassi T 06 5807568 M 366 6722512 | Rosanna Palma T 06 5807383 M 347 6160793
Ufficio stampa Istat ufficiostampa@istat.it



CENSIMENTO
DELL'INDUSTRIA
E DEI SERVIZI 2011
ISTITUZIONI NON PROFIT



Quando rispondere è utile per tutti.

censimentoindustriaeservizi.istat.it

I settori che utilizzano di più **fonti di finanziamento pubblico** sono Sanità (36,1%), Assistenza sociale e protezione civile (32,8%), Sviluppo economico e coesione sociale (29,9%). Quelli più sostenuti da **introiti privati** sono Religione (95,5%), Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (95,3%), Cooperazione e solidarietà internazionale e Cultura sport e ricreazione (entrambe 90,1%).

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Il 9° Censimento Generale dell'Industria, dei Servizi e delle Istituzioni Non Profit coglie anche il livello d'innovazione raggiunto dalle istituzioni non profit nell'adozione di diversi strumenti di comunicazione, che combinano forme comunicative tradizionali con strumenti tecnologicamente avanzati.

Le istituzioni non profit che utilizzano almeno uno strumento di comunicazione sono 205.792 (68,3%). L'uso del web e dei social network assume un ruolo imprescindibile e fondamentale, ma non sostituisce rispetto all'impiego degli strumenti tradizionali. Infatti, il 60,9% delle istituzioni non profit che fanno ricorso ad almeno uno strumento di comunicazione prediligono il **sito Internet**, mentre il 54,2% adotta **comunicati e brochure informative** e il 30,6% sceglie i **social network** come veicolo per condividere idee e creare community sul web, seguito dalla **pubblicità** (29,8%) e dalla **newsletter periodica** (15,2%).

Il **43,3%** delle istituzioni censite che impiega strumenti di comunicazione opera prevalentemente nel settore **Cultura, sport e ricreazione**. La scelta di queste istituzioni si caratterizza per l'impiego della pubblicità e dei social network in misura superiore al valore nazionale (16,4% rispetto al 15,8%). Le istituzioni non profit che utilizzano almeno uno strumento di comunicazione e concentrano la propria attività nel settore dell'**Assistenza sociale e protezione civile** (5,6%) prediligono le Guide e carte dei servizi (9,9%), mentre le istituzioni attive prevalentemente nell'**Istruzione e ricerca** (3,8%) si contraddistinguono per l'uso del sito Internet (31%). La Newsletter viene impiegata dal 12,4% delle istituzioni attive nel settore delle **Relazioni sindacali e rappresentanza d'interessi**, mentre una comunicazione più tradizionale caratterizza le istituzioni attive nel settore della **Religione**, che adottano prodotti editoriali "classici", come giornali e riviste.

Analizzando infine la diffusione degli strumenti di comunicazione innovativi (quali social network, blog, forum e chat) sono le istituzioni che erogano **Servizi di assistenza nelle emergenze** (18,2%) e **Protezione degli animali** (18,3%) a impiegare maggiormente i social network per la loro strategia comunicativa, mentre piattaforme tematiche come blog, forum e chat sono utilizzate nei Servizi di organizzazione dell'attività di **partiti politici** e nel settore della **protezione ambientale**.

Ufficio stampa 9° Censimento industria, servizi e istituzioni non profit

press.censimentoindustriaeservizi@istat.it

Fabrizio Galassi T 06 5807568 M 366 6722512 | Rosanna Palma T 06 5807383 M 347 6160793

Ufficio stampa Istat ufficiostampa@istat.it

Istat Istituto nazionale di statistica | Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Atto n. 142 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	86
Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito. Atto n. 148 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	90

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni II e IV).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2015.

Michele BORDO, *presidente*, invita i colleghi ad intervenire, segnalando che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio il 25 marzo e che oggi presso le Commissioni di merito sono in corso di svolgimento diverse audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva

2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.

Atto n. 142.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato emanato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014), che ha disposto il recepimento della direttiva 2012/35/UE, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il termine per il recepimento fissato dalla direttiva è scaduto il 3 luglio 2014 e pertanto lo scorso 29 settembre 2014 la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2014/464, con la messa in mora *ex* articolo 258 TFUE per mancato recepimento.

Con riferimento ai lavoratori marittimi, segnala che è all'esame delle Istituzioni europee, la proposta di direttiva (COM(2013)798) – presentata dalla Commissione europea nel novembre 2013 – volta ad includere i lavoratori marittimi nell'ambito delle cinque direttive di diritto del lavoro dell'UE. La proposta ha lo scopo, tra l'altro, di estendere a tale categoria di lavoratori i diritti di informazione e consultazione in caso di licenziamenti collettivi e trasferimenti di imprese, nonché il diritto di partecipare ai comitati aziendali europei. Sulla proposta si è svolto un dibattito nel corso del Consiglio Occupazione, Politiche sociali, Salute e Tutela dei consumatori il 12 dicembre 2014. Il voto del Parlamento europeo è al momento previsto il prossimo 19 maggio.

La direttiva 2012/35/UE provvede a modificare alcune disposizioni della direttiva 2008/106/UE per recepire i cosiddetti « emendamenti di Manila » alla Convenzione STCW (*Standards of Training, Cer-*

tification and Watchkeeping for Seafarers) dell'IMO (Organizzazione marittima internazionale) del 1978. In particolare, le modifiche hanno riguardato la prevenzione delle frodi sui certificati, il settore delle norme mediche, la formazione sulla protezione (*security*), la formazione sugli aspetti tecnologici e l'introduzione di alcuni requisiti per i marittimi abilitati e di nuove figure professionali. Gli emendamenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2012, mentre le disposizioni transitorie potranno essere applicate fino al 1° gennaio 2017.

Ricorda che nell'ordinamento nazionale, la formazione della gente di mare è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 136 del 2011 che ha dato attuazione alla direttiva 2008/106/UE, oltre che dagli articoli del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione. Con il recepimento della direttiva 2012/35/UE, la vigente disciplina viene integralmente sostituita ed il decreto legislativo n. 136 del 2011 espressamente abrogato (articolo 25 dello schema).

Illustrerà di seguito le principali questioni su cui interviene la direttiva e che vengono recepite nello schema di decreto, il cui obiettivo generale è quello di migliorare la formazione per la gente di mare, garantendogli un'adeguata competenza a livello teorico e pratico ed assicurare che la gente di mare sia qualificata per soddisfare le norme in materia di protezione e sicurezza e sia in grado di affrontare rischi e emergenze.

I certificati di competenza della gente di mare, attualmente genericamente definiti « certificati adeguati », vengono ridefiniti dall'articolo 2 nelle seguenti tipologie: i certificati di competenza; i certificati di addestramento; le prove documentali; gli attestati di addestramento. Vengono inoltre introdotte (articolo 2), nuove figure professionali nell'ambito della gente di mare: il radio-operatore che opera su navi, nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS); l'ufficiale elettrotecnico; il marittimo abilitato di

coperta; il marittimo abilitato di macchina; il comune elettrotecnico; l'ufficiale di protezione della nave (la persona che a bordo risponde al comandante ed è designata dalla società dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave).

L'articolo 4 prevede espressamente, recependo la direttiva, che le Direzioni marittime assicurino che tutti i lavoratori marittimi che svolgono funzioni a bordo di una nave siano in possesso di un certificato di competenza o di addestramento e delle prove documentali.

L'addestramento dei lavoratori marittimi (articolo 5) può essere affidato a istituti enti e società ritenuti idonei ed espressamente autorizzati dalle Autorità competenti, ma viene espressamente stabilito – in linea con quanto previsto dalla direttiva – che le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti ed esaminatori debba rispettare le norme di qualità definite nell'articolo 10. In questo articolo, viene stabilito, in modo più dettagliato rispetto al testo vigente, che tutte le Autorità competenti debbano garantire che la certificazione delle competenze sia costantemente controllata attraverso un sistema di gestione della qualità e che gli obiettivi di istruzione ed i livelli di competenza siano chiaramente definiti ed in linea con quanto previsto dalla Convenzione STWC. Come espressamente richiesto dalla direttiva, si prevede inoltre (comma 3), che presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti operi un Comitato di Valutazione Indipendente che ad intervalli non superiori a cinque anni effettui una valutazione sulle Autorità competenti per la formazione della gente di mare, il cui esito è trasmesso alla Commissione europea entro sei mesi.

Vengono infine migliorate le misure per prevenire le pratiche fraudolente legate ai certificati di competenza e di addestramento (articolo 9). Per il rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento l'articolo 13, comma 5, rinvia ad appositi provvedimenti del MIT, del MISE e del Ministero della salute, la disciplina

delle procedure di rinnovo dei certificati di competenza e dei relativi corsi di aggiornamento.

La configurazione delle Autorità competenti viene ridefinita dall'articolo 3 dello schema di decreto, che espressamente sancisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti ed in specie della nuova Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo (comma 1). Spetta invece al Comando Generale delle Capitanerie di Porto la competenza sul personale marittimo, sulle relative qualifiche professionali e corsi di addestramento (comma 2). Il rilascio dei certificati rimane in capo alle Autorità marittime, cioè alle Direzioni marittime, che sono competenti quindi per l'iscrizione nei registri della gente di mare. Viene introdotta la competenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, per definire gli indirizzi generali, il controllo ed il monitoraggio delle attività svolte sui percorsi di istruzione nel settore del trasporto marittimo (comma 4). Viene confermata la competenza del Ministero della salute per il rilascio dei certificati di addestramento per il primo soccorso e l'assistenza medica e dei certificati medici di idoneità.

Nello schema di decreto si disciplinano in modo più dettagliato i certificati di competenza per i viaggi costieri, effettuati cioè in prossimità della costa. L'articolo 8 riproduce l'articolo 9 del vigente decreto legislativo, specificando però che le condizioni più favorevoli per la conversione dei certificati debbano soddisfare le disposizioni minime in materia di formazione del Codice STWC (comma 2). Inoltre il nuovo comma 5, recependo la direttiva, prevede che il MIT, per le navi che hanno ottenuto i benefici per i viaggi costieri al largo delle coste di altri Stati membri o di Stati terzi aderenti, stipulino con questi Stati un accordo che precisi i dettagli delle aree commerciali interessate e le altre disposizioni pertinenti.

L'articolo 12 è dedicato alle norme sanitarie, e in particolare alle procedure legate al rilascio dei certificati che attestano l'idoneità ad esercitare l'attività lavorativa in mare, sia rispetto ai lavoratori marittimi in possesso di un certificato di competenza, che ai lavoratori marittimi titolari di un certificato di addestramento. Completano il quadro procedurale, le modalità con le quali può essere espresso il ricorso avverso il giudizio di idoneità e il giudizio di limitazione dell'idoneità. Infine, vengono fornite indicazioni circa il periodo di validità del certificato medico e sulla possibilità di imbarco in assenza dello stesso.

L'articolo 15 apporta alcune modifiche alla disciplina della responsabilità delle compagnie di navigazione. In particolare il nuovo comma 2 prevede che la compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio siano individualmente responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, del corretto adempimento delle disposizioni sulla regolarità e la formazione dei lavoratori marittimi, tra cui rientrano il possesso di un certificato, la formazione sulla sicurezza, la tenuta della documentazione e dei dati sui lavoratori marittimi, l'obbligo di far familiarizzare i lavoratori con i propri compiti e la capacità dell'equipaggio di coordinare le proprie attività in situazioni di emergenza, l'aver seguito corsi di ripasso e di aggiornamento dell'addestramento.

L'articolo 16 reca disposizioni in materia di orario di lavoro, nonché disposizioni sulla guardia ai fini della sicurezza, dei lavoratori marittimi.

Gli articoli 19 e 20 disciplinano il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare, rispettivamente di altri Stati membri dell'UE e dei Paesi terzi.

L'articolo 22 prevede la possibilità che durante il controllo da parte dello Stato di approdo, sia possibile effettuare il fermo della nave, da parte delle autorità competenti, qualora siano riscontrate irregolarità che costituiscano pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, legate al non rispetto delle norme di sicurezza, di quelle

sui certificati, nonché di quelle sulla guardia in navigazione e in macchina e sui turni di guardia per i dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione. La norma estende altresì la possibilità di fermo alle ipotesi di violazione delle norme di sicurezza, a prescindere dalla bandiera della nave che approdi in Italia.

L'articolo 23 aumenta in modo rilevante le sanzioni amministrative applicabili alla compagnia di navigazione o al comandante della nave qualora ammettano nell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti. La sanzione viene portata ad un importo variabile tra i 20.000 ed i 100.000 euro per ogni lavoratore marittimo (il codice della navigazione prevede attualmente una sanzione amministrativa da 154 a 1.549 euro). I commi da 4 a 12 introducono sanzioni per ulteriori ipotesi, tra cui: il mancato rispetto delle competenze dei lavoratori in seguito a verifiche effettuate dallo Stato di approdo della nave; la rilevazione da parte dell'ispettore che non sono stati seguiti i corsi di aggiornamento dell'addestramento; la mancata tenuta della documentazione relativa ai lavoratori da parte della compagnia di navigazione. La competenza ad accertare ed irrogare sanzioni viene affidata alle Capitanerie di porto.

Al fine di migliorare le statistiche disponibili sulla gente di mare nell'Unione europea, gli Stati membri – che devono mantenere un registro dei certificati e delle convalide – sono obbligati a trasmettere alla Commissione europea le informazioni rispettando i requisiti dell'Unione in materia di protezione dei dati (articolo 24).

L'articolo 28, infine, prevede disposizioni transitorie conformi a quelle transitorie previste negli emendamenti di Manila e applicabili quindi fino al 1° gennaio 2017.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

Atto n. 148.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gea SCHIRÒ (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno – del quale la XIV Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – reca le norme di attuazione della direttiva 2013/14/UE in materia di agenzie di *rating* del credito, così come previsto dalla legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) che, all'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la trasposizione nell'ordinamento nazionale di tale direttiva. Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 21 dicembre 2014.

L'intervento è volto a ridurre l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito ed eliminare gradualmente ogni effetto automatico da questi derivante, a vantaggio della stabilità e della trasparenza dei mercati finanziari. I destinatari dell'intervento sono soggetti vigilati che operano in maniera professionale nel settore dei fondi pensione e del risparmio gestito e sono già dotati di sistemi di gestione dei rischi.

Si intende quindi incentivare il ricorso, da parte di tali soggetti, a procedure interne di valutazione del rischio di credito alternative o complementari ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating* del credito.

Gli interventi dell'UE in materia di agenzie di *rating* sono stati determinati dalla necessità di assicurare che l'attività delle agenzie, volta a misurare la qualità del credito delle società e degli strumenti di debito e quindi la loro capacità di

adempiere agli obblighi di rimborso del debito, offra giudizi indipendenti, obiettivi e della massima qualità.

Un primo intervento è stato operato con il regolamento (CE) n. 1060/2009 che ha, tra le altre cose, imposto alle agenzie di *rating* di rispettare le norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i *rating* e il processo di *rating* siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza.

Un secondo intervento è stato operato con il regolamento (UE) n. 513/2011 che, modificando il regolamento n. 1060/2009, ha attribuito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AE-SFEM o ESMA, secondo l'acronimo inglese) – una delle tre nuove autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1095/2010 – la competenza sulle registrazione e la vigilanza sulle agenzie di *rating* del credito.

Mentre tale ultimo regolamento era ancora in corso di esame è emersa, a fronte dell'acuirsi della crisi del debito sovrano di alcuni Stati membri e delle iniziative assunte in ambito al G20, la necessità di un ulteriore intervento legislativo europeo per rivedere gli specifici requisiti di trasparenza e procedurali nonché i tempi di pubblicazione inerenti ai *rating* sovrani. A tal fine è stato approvato un ulteriore pacchetto di proposte relativo alle agenzie di *rating*, comprendente:

il regolamento (UE) n. 462/2013 relativo alle agenzie di *rating*;

la direttiva (UE) n. 2013/14, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito.

La nuova disciplina – entrata in vigore il 20 giugno 2013 – prevede, tra le altre cose:

la creazione di un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell’UE nonché in materia di *rating* emessi da agenzie con sede in Paesi terzi che operano nell’UE dietro certificazione o avallo;

il mantenimento in capo alle competenti autorità nazionali delle funzioni relative al controllo sull’uso dei *rating* di credito a fini regolamentari da parte di singole entità controllate a livello nazionale, quali istituti di credito o imprese di assicurazione;

la pubblicazione dei *rating* non richiesti sul debito sovrano, in date prestabilite, solo tre volte l’anno, e solo dopo la chiusura dei mercati europei, o almeno un’ora prima dell’apertura;

la possibilità per gli investitori di citare in giudizio un’agenzia, sia in caso di dolo sia per colpa grave;

l’obbligo di un’agenzia di *rating* del credito, al fine di prevenire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o informare il pubblico sull’esistente conflitto d’interessi, nel caso in cui un azionista o un socio, in possesso di almeno il 10 per cento dei diritti di voto, abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, nessun soggetto potrà possedere più del 5 per cento di diverse agenzie.

Il 6 agosto 2014 la Commissione europea ha inviato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione in merito alla fattibilità di una rete di agenzie di *rating* del credito minori (COM(2014) 248 final). La relazione valuta la fattibilità di una rete di agenzie di *rating* del credito minori nell’UE e il modo in cui una tale rete potrebbe contribuire al rafforzamento delle agenzie minori per renderle attori più competitivi. La relazione suggerisce la valutazione del valore aggiunto di una rete

di agenzie di *rating* del credito minori sul medio e lungo termine basata su un’analisi degli effetti della nuova normativa.

Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, questo modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), il Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), e il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Preliminarmente segnala che, per il settore assicurativo, le disposizioni dirette ad evitare l’eccessiva dipendenza dalle valutazioni delle agenzie di *rating* e l’affidamento esclusivo e meccanico ai *rating* esterni sono contenute nella direttiva 2014/51/UE c.d., Omnibus II, direttiva che ha modificato la direttiva 2009/138/UE c.d. *Solvency II*, già all’esame della XIV Commissione (relatrice è l’onorevole Galgano).

L’articolo 1 dello schema di decreto reca le modifiche al TUF.

Il comma 1 introduce le definizioni di *rating* del credito e di agenzia di *rating* del credito – rispettivamente all’articolo 1, comma 1, lettere *r-quater* e *r-quinquies* del TUF – riprendendo le definizioni contenute nell’articolo 3, paragrafo I, del citato regolamento n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

L’agenzia di *rating* viene quindi definita una persona giuridica la cui attività include l’emissione di *rating* del credito a livello professionale, mentre il *rating* del credito viene definito come un parere relativo del merito creditizio di un’entità, operando poi un rinvio alla definizione del Regolamento, che appare più dettagliata.

Il comma 2 – mediante sostituzione dell’articolo 4-*bis* del TUF – individua la Consob quale autorità competente, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento, cui viene affidata la responsabilità della vigilanza sull’applicazione del regolamento, nonché della cooperazione e dello scambio di informazioni in ambito UE (comma 1 dell’articolo 4-*bis*).

La Consob, la Banca d’Italia, l’Ivass e Covip (Commissione di vigilanza sui fondi

pensione) sono le autorità settoriali competenti sulle diverse categorie di operatori (enti creditizi, società di investimento, imprese di assicurazione, enti pensionistici, società di gestione). Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni utili alla vigilanza, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa (comma 2 dell'articolo 4-*bis*).

Il comma 3 introduce un nuovo articolo 35-*duodecies* nel TUF, in materia di valutazione del merito di credito.

Il comma 1 del nuovo articolo 35-*duodecies* dispone l'obbligo per i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio – Oicr (sia Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – Oicvm che Fondi di investimento alternativi – Fia), di adottare sistemi e procedure interne per la valutazione del merito di credito dei beni in cui gli Oicr investono, che non prevedano il ricorso esclusivo o meccanico ai *rating* del credito.

Il comma 2 del nuovo articolo 35-*duodecies* affida alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di verificare l'adeguatezza delle procedure adottate dai gestori e valutare se l'utilizzo dei riferimenti ai *rating* del credito emessi dalle agenzie di *rating* sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto contengono le modifiche alla disciplina sanzionatoria del TUF necessarie all'applicazione del Regolamento.

L'articolo 2 dello schema di decreto introduce il nuovo comma 2-*bis* all'articolo 144 del TUB. In particolare, si dispone – in linea con quanto previsto per i gestori di Oicr nel TUF – una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110 nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle regole di condotta previste dagli articoli 4. paragrafo 1, comma 1, e 5-*bis* del Regolamento (utilizzo dei soli *rating* emessi da agenzie stabilite e registrate nell'Unione e obbligo di non affidarsi esclusivamente ai *rating* del credito

per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario).

L'articolo 3 dello schema di decreto recepisce l'articolo 1 della Direttiva e l'articolo 5-*bis* del Regolamento, che prevedono, anche da parte dei fondi pensione, l'adozione di procedure e modalità organizzative per la valutazione del merito di credito delle entità e degli strumenti finanziari in cui investono, evitando l'esclusivo o meccanico affidamento ai *rating* del credito emessi dalle agenzie di *rating*.

Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito. La vigilanza sull'osservanza della norma spetta alla Covip, cui è affidato anche il compito di verificare che l'utilizzo dei riferimenti ai *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge delega, che prevede l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) sottolinea il rilievo del provvedimento, che dispone conformemente a quanto dettato dalla normativa europea e rispetto al quale non sembrano pertanto emergere profili critici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione.

Coglie tuttavia l'occasione per esprimere la propria personale insoddisfazione per i contenuti della direttiva, nonché del regolamento (UE) n. 462/2013, proposti dalla Commissione europea, che a suo avviso non rispondono adeguatamente alle effettive esigenze dei mercati finanziari.

Ricorda che la necessità di una revisione del sistema di *rating* del credito era sorta sin dall'inizio della crisi economica, a fronte di valutazioni delle agenzie di *rating* che – anche nei riguardi dell'Italia – sembravano andare oltre i margini di

opinabilità consentiti nell'esprimere giudizi sui fondamentali economici di un paese. La situazione indusse allora a ritenere che l'Unione europea avesse bisogno di una propria agenzia di *rating*, laddove quelle esistenti facevano tutte parte del sistema anglo americano, non particolarmente favorevole all'euro, e potevano suscitare il legittimo dubbio di un interesse di parte.

L'Unione non è stata tuttavia capace di mettere in piedi una propria agenzia, e il provvedimento in esame appare, a fronte di tale esigenza, troppo debole. Ritiene peraltro inverosimile pensare che singoli operatori — in capo ai quali si pone l'obbligo di non attenersi esclusivamente o meccanicamente ai *rating* del credito emessi dalle agenzie di *rating* — possano svolgere valutazioni approfondite su tutte le proprie acquisizioni.

Nell'esprimere quindi sull'atto in esame una valutazione positiva — sotto il profilo della necessità di un adeguamento alla direttiva — riterrebbe opportuno richia-

mare, nel parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere, l'opportunità che a livello europeo si affronti il tema della creazione di un'agenzia europea di *rating* del credito.

Gea SCHIRÒ (PD), *relatore*, prende atto delle osservazioni dell'onorevole Buttiglione, che potranno essere oggetto di rilievo nella proposta di parere.

Sottolinea tuttavia il rilievo del provvedimento, con particolare riferimento alla previsione, anche per i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio — Oicr (sia Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari — Oicvm che Fondi di investimento alternativi — Fia), di adottare sistemi e procedure interne per la valutazione del merito di credito dei beni in cui gli Oicr investono.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	94
Seguito dell'esame di una risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (rel. Fico) (Seguito dell'esame e rinvio)	94
ALLEGATO (Testo riformulato dal relatore)	97
AVVERTENZA	96

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di una risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (rel. Fico).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, iniziato nella seduta del 5 febbraio 2014, di una risoluzione relativa

all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (*vedi allegato*).

Ricorda altresì che lo schema in esame è stato riformulato sulla base delle osservazioni espresse dai colleghi nel corso di quella seduta e nella successiva riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi l'11 febbraio 2014.

Passando ad illustrare le principali modifiche apportate, sottolinea che in premessa è stato inserito il riferimento all'articolo 4 della legge n. 15 del 2009 in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

È stato poi riformulato il comma 1 dell'articolo 1, prevedendo che il presidente della Commissione verifichi, dopo aver ricevuto le segnalazioni e i quesiti, che il loro contenuto attenga alle problematiche del servizio pubblico radiotelevisivo, richiedendo, ove necessario, chiarimenti al presentatore.

Ai commi 4 e 5 dello stesso articolo si è quindi stabilito, semplificando la procedura, che il presidente possa sentire l'uf-

ficio di presidenza, nella sua composizione integrata, per valutare, nei casi dubbi, l'ammissibilità dei quesiti e delle segnalazioni.

All'articolo 2, comma 3, è stato previsto che la risposta ai quesiti possa essere sottoscritta, oltre che dal presidente o dal direttore generale della Rai, anche da altro dirigente da loro delegato. Resta inteso che in quest'ultimo caso il presidente o il direttore generale si devono comunque considerare responsabili del contenuto degli atti inviati alla Commissione.

Al comma 1 dell'articolo 3 è stato poi precisato che la Rai deve rispondere ai quesiti e alle segnalazioni in modo puntuale ed esaustivo.

Alla puntualità ed esaustività delle risposte è stata collegata anche la possibilità che, qualora il presentatore del quesito resti insoddisfatto, il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, possa disporre lo svolgimento di quesiti a risposta immediata in Commissione.

A rispondere ai quesiti saranno chiamati di regola il presidente e il direttore generale, anche se in casi particolari la Commissione potrà valutare se convocare per la risposta altro dirigente apicale della Rai.

La pubblicazione delle segnalazioni e dei quesiti, prevista all'articolo 4, comma 1, avverrà soltanto dopo che sarà pervenuta la risposta della Rai. La società concessionaria potrà però richiedere, indicando puntuali disposizioni di legge, di non pubblicare la risposta al quesito per particolari esigenze di riservatezza. Spetterà poi all'ufficio di presidenza valutare sotto questo profilo la risposta e, qualora la motivazione effettiva non sia convincente, richiedere all'azienda una rivalutazione del caso. Qualora sussistano esigenze di riservatezza, non sarà pubblicato neanche il quesito.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI-CD) è del parere che occorra modificare il comma 3 dell'articolo 1, prevedendo che non siano ammissibili segnalazioni e quesiti riferiti a fatti su cui sia in corso un procedimento giurisdizionale. Ritiene op-

portuno che le risposte ai quesiti a risposta immediata possano essere fornite, oltre che dal presidente e dal direttore generale, anche da un dirigente apicale da questi delegato. Esprime perplessità sulla stessa struttura dei quesiti a risposta immediata in commissione, auspicando un maggiore coordinamento con le previsioni stabilite dal regolamento della Camera per gli atti di sindacato ispettivo. Ritiene, infine, che la società concessionaria possa chiedere di non pubblicare, soprattutto ai fini di tutela della concorrenza, le risposte contenenti informazioni riservate, a prescindere dall'esistenza di puntuali norme di legge che le tutelino.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) ricorda a tutti i colleghi che il presente provvedimento è stato predisposto soprattutto a causa dell'inaccettabile sequela di risposte inadeguate fornite ai quesiti posti dai componenti della Commissione.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), pur esprimendo la piena volontà da parte del suo gruppo di approvare la risoluzione, ritiene che, in considerazione delle osservazioni formulate dal collega Marazziti, l'articolo 3 della proposta in esame potrebbe prevedere in caso di insoddisfazione per la risposta, un'eventuale ulteriore interrogazione da parte del presentatore. Quanto alla valutazione delle motivazioni addotte dall'azienda circa la riservatezza di determinate questioni, è dell'avviso che la valutazione rimessa all'ufficio di presidenza presenti profili di particolare delicatezza. Considera pertanto opportuno svolgere una più approfondita riflessione sul tema.

Il deputato Michele ANZALDI (PD) ricorda ai colleghi che non solo riceve dall'Azienda risposte inadeguate ai propri quesiti, ma che non è riuscito ancora ad ottenere i dati di ascolto Auditel per le giornate di sabato e domenica.

Il deputato Pino PISICCHIO (Misto), pur non avendo obiezioni sull'impianto complessivo della proposta, auspica che nel prossimo parere sul Contratto di ser-

vizio sia previsto un più stringente obbligo per la Rai di rispondere ai quesiti formulati dai componenti di questa Commissione.

Il senatore Paolo BONAIUTI (AP (NCD-UDC)) evidenzia la necessità di non porre limiti alla potestà di vigilanza della Commissione, dovendosi privilegiare il principio della massima trasparenza e pubblicità. Resta ferma la possibilità che in singoli casi possano essere valutate particolari esigenze di riservatezza manifestate dall'azienda.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, precisa che il testo in esame, come già evidenziato in precedenza, è stato riformulato sulla base delle osservazioni dei colleghi. Con riferimento ai quesiti a risposta immediata, una soluzione potrebbe

consistere nel prevedere una categoria autonoma di quesiti da svolgere direttamente in Commissione e non collegati ad un'eventuale risposta insoddisfacente della Rai.

In relazione alla questione posta dal collega Pisicchio, osserva come già all'articolo 5 del testo in esame sia previsto l'obbligo a carico della Rai di rispondere ai quesiti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

TESTO RIFORMULATO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che attribuiscono alla Commissione poteri di vigilanza sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) visto l'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti»;

c) visto il vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI, approvato con il decreto ministeriale 27 aprile 2011;

d) visti gli articoli 17 e 18 del Regolamento interno, relativi all'esercizio dell'attività conoscitiva da parte della Commissione e alle iniziative che possono essere assunte dai suoi membri, nonché gli articoli 6 e 7 del medesimo Regolamento, concernenti i poteri del Presidente e dell'Ufficio di presidenza;

e) visto l'articolo 14 del Regolamento interno, secondo cui la Commissione esercita i poteri e le funzioni che le sono

attribuiti dalla legge adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

f) tenuto conto della circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 secondo cui sono inammissibili gli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

g) viste le proprie precedenti delibere in materia di quesiti e segnalazioni alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico e tenuto conto della relativa esperienza applicativa;

considerata l'opportunità di disciplinare l'esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dispone:

Articolo 1

(Segnalazioni e quesiti sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Il Presidente della Commissione riceve le segnalazioni e i quesiti presentati dai componenti della Commissione e verifica che il loro contenuto attenga alle problematiche del servizio pubblico radiotelevisivo richiedendo, ove necessario, chiarimenti al presentatore.

2. Le segnalazioni e i quesiti presentati da parlamentari in carica non appartenenti alla Commissione sono sottoscritti da

un componente del loro Gruppo in Commissione che li trasmette al Presidente.

3. Non sono ammissibili segnalazioni e quesiti formulati con frasi sconvenienti o che non rivestano forma scritta, che si riferiscano a questioni estranee al servizio pubblico radiotelevisivo, che siano basati su fatti oggettivamente e palesemente insussistenti o che comunque non rientrino nelle competenze della Commissione.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente può consultare l'Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi.

5. Il Presidente individua le modalità più idonee a garantire che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, assuma le eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile.

Articolo 2

(Trasmissione delle segnalazioni e dei quesiti alla società concessionaria).

1. Il Presidente, ai sensi degli articoli 4, ultimo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 17 del Regolamento della Commissione, trasmette le segnalazioni e i quesiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, richiedendo la comunicazione di documenti, dati o informazioni.

2. Le segnalazioni e i quesiti sono inoltrati per via telematica dalla presidenza della Commissione alla Rai non oltre le quarantotto ore dalla loro ricezione presso la segreteria della Commissione.

3. Le risposte ai quesiti e alle segnalazioni sono rese per iscritto dal presidente del consiglio d'amministrazione o dal direttore generale o da altro dirigente da loro delegato e pervengono alla Commissione non oltre quindici giorni dalla loro ricezione da parte della Rai.

4. Le risposte della società concessionaria sono trasmesse alla Commissione per via telematica.

Articolo 3

(Quesiti a risposta immediata in Commissione).

1. La RAI risponde ai quesiti e alle segnalazioni in modo puntuale ed esauritivo.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre che uno specifico quesito sia oggetto di risposta immediata in Commissione, secondo le modalità di cui al presente articolo, qualora il presentatore, entro sette giorni dalla sua ricezione, si dichiari insoddisfatto della risposta pervenuta per iscritto dalla Rai.

3. Lo svolgimento di tali quesiti a risposta immediata ha luogo di norma un mercoledì al mese.

4. Il Presidente può disporre che il quesito a risposta immediata sia svolto anche in assenza del presentatore.

5. Nello svolgimento dei quesiti, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo rispondono il presidente o il direttore generale.

6. Il presentatore di ciascun quesito o, in sua assenza, altro componente appartenente al medesimo gruppo, hanno facoltà di illustrarlo per non oltre tre minuti. Il presidente o il direttore generale della società concessionaria vi dà quindi risposta per non oltre cinque minuti; il presentatore o altro componente del medesimo Gruppo può replicare per non oltre tre minuti.

Articolo 4

(Pubblicazione delle segnalazioni e quesiti).

1. Le segnalazioni e i quesiti di cui all'articolo 1, unitamente alle relative risposte, sono pubblicati integralmente, a partire dall'inizio della corrente legislatura, in allegato al resoconto sommario.

2. Lo svolgimento dei quesiti di cui all'articolo 3 è pubblicato nei resoconti parlamentari.

3. Qualora la società concessionaria indichi sulla base di puntuali disposizioni

di legge singoli casi di particolare riservatezza, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, valuta, ai fini di cui al comma 1, l'adeguatezza della motivazione.

Articolo 5

(Disposizioni comuni e finali).

1. Il Presidente della Commissione informa l'Ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei Gruppi, dell'eventuale palese ritardo o rifiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni.

2. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo nelle parti in cui impegna la società stessa, ai sensi degli articoli 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	100
---	-----

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE

Martedì 10 marzo 2015.

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione si è riunito dalle 14.10 alle 15.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa	101
---	-----

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.15.

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicu-

rezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro PANSA, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (ScpI).

La seduta termina alle 11.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Direttore del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari della Banca d'Italia e del Capo Servizio Studi dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Luca Zucchelli e Antonio De Pascalis <i>(Svolgimento e rinvio)</i>	102
AVVERTENZA	102

Martedì 10 marzo 2015. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Direttore del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari della Banca d'Italia e del Capo Servizio Studi dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Luca Zucchelli e Antonio De Pascalis.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per la Banca d'Italia il dott. Luca Zucchelli, direttore del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, e per l'IVASS il dott. Antonio De Pascalis, Capo Servizio Studi.

Svolgono una relazione Luca ZUCHELLI, *direttore del Servizio Supervisioni Intermediari Finanziari della Banca d'Italia*, e Antonio DE PASCALIS, *capo servizio studi dell'IVASS*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il direttore del Servizio Supervisioni Intermediari Finanziari della Banca d'Italia e il capo servizio studi dell'IVASS, per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione della responsabile del progetto « Prostituzione e tratta delle persone » del Gruppo ABELE, dott.ssa Mirta Da Pra Pocchesia (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 marzo 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione della responsabile del progetto « Prostituzione e tratta delle persone » del Gruppo ABELE, dott.ssa Mirta Da Pra Pocchesia.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mirta DA PRA POCCHESIA, *responsabile del progetto « Prostituzione e tratta delle persone » del Gruppo ABELE*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Rosetta Enza BLUNDO (M5S) alla quale replica la dottoressa Mirta DA PRA POCCHESIA, *responsabile del progetto « Prostituzione e tratta delle persone » del Gruppo ABELE*.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare tutti gli intervenuti

all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e comunica che il gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) ha inviato alla Commissione il VII Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014, in cui è peraltro contenuto un capitolo relativo al fenomeno della prostituzione minorile, alla cui redazione ha contribuito la dottoressa

Mirta Da Pra Pocchesia e che è a disposizione di tutti i componenti la Commissione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	105
Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della giustizia.

Andrea ORLANDO, *Ministro della giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, e i deputati Paolo BOLOGNESI (PD), Marta GRANDE (M5S) e Gero GRASSI (PD), ai quali replica Andrea ORLANDO, *Ministro della giustizia*, con l'assistenza di Giovanni MELILLO, *Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il Ministro Orlando e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle iniziative per il sostegno del settore lattiero-caseario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

In merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.	
Audizione di Angela Del Vecchio, ordinario di diritto dell'Unione europea presso la Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma (LUISS); Roberto Sgalla, direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato; Aldo Giannuli, professore di storia del mondo contemporaneo presso l'Università statale di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

COMITATO DEI NOVE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Esame emendamenti C. 2844-A Governo	6
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Emendamenti C. 2844-A, Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	7
---	---

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. Nuovo testo C. 2150 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	8
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (<i>Esame e rinvio</i>)	10
--	----

AVVERTENZA	12
------------------	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844-A Governo ed emendamenti. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	14
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	21
--	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	24
---	----

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito. Atto n. 148 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	46
--	----

ALLEGATO (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Paglia</i>)	48
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa	51
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello	51
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo. (Alle Commissioni II e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
---	----

Sui lavori della Commissione	55
------------------------------------	----

RISOLUZIONI:

7-00596 Terzoni: Sulle attività di estrazione e coltivazione di idrocarburi nel mare Adriatico (<i>Discussione e rinvio</i>)	55
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Telecom Italia SpA (*Svolgimento e conclusione*) 56

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2015, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Sulla pubblicità dei lavori 59

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'istruzione l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi (*Svolgimento e conclusione*) 59

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 60

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (*Seguito dell'esame e rinvio*) 62

ALLEGATO (*Elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati*) 66

AVVERTENZA 65

ERRATA CORRIGE 65

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 86

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Atto n. 142 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 86

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito. Atto n. 148 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 90

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	94
Seguito dell'esame di una risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (rel. Fico) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	94
ALLEGATO <i>(Testo riformulato dal relatore)</i>	97
AVVERTENZA	96

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	100
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa	101
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Direttore del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari della Banca d'Italia e del Capo Servizio Studi dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Luca Zucchelli e Antonio De Pascalis <i>(Svolgimento e rinvio)</i>	102
AVVERTENZA	102

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione della responsabile del progetto « Prostituzione e tratta delle persone » del Gruppo ABELE, dott.ssa Mirta Da Pra Pocchesia <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .	
Sulla pubblicità dei lavori	103

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	105
Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	105

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,40



17SMC0004070